



# BOLOGNA FORENSE

Notiziario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

spedizione in abbonamento postale - 70% - Filiale di Bologna



n.1/2 2007



# BOLOGNA FORENSE

Notiziario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna  
Associato all'ASTAF. Periodico quadrimestrale

## **N. 1/2 Gennaio - Settembre 2007.**

Viene spedito agli iscritti all'Albo dell'Ordine di Bologna;  
ai Consiglieri del C.N.F.; a tutti i Consigli degli Ordini forensi italiani;  
ai delegati dell'O.U.A.; ai delegati della Cassa Forense;  
alle riviste dell'A.S.T.A.F.; ai magistrati in servizio nel Foro di Bologna;  
alle Istituzioni.

### *Direzione e redazione:*

presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna  
(Palazzo di Giustizia)  
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna.  
Autorizzazione del Tribunale di Bologna  
n. 5365 del 6/05/1986.

**Direttore responsabile: Lucio Strazziari**

### **Comitato di redazione:**

Annalisa Atti, Giovanni Berti Arnoaldi Veli,  
Sandro Callegaro, Giovanni Cerri, Claudio Cristoni,  
Sandro Giacomelli, Antonio Spinzo.

### **Hanno collaborato a questo numero:**

Francesco Berti Arnoaldi Veli, Giuliano Berti Arnoaldi Veli,  
Alberto Candi, Manlio D'Amico, Vincenzo De Gaetano,  
Bruno Micolano, Elena Nittoli, Pietro Ruggieri,  
Francesco Tundo, Giovanni Roberto Vivaldi.

Chiuso in redazione il 12/12/2007

Tiratura 5000 copie.

Grafica e stampa: Grafiche **A&B** - Bologna

---

**associato all'ASTAF**

---



*Bologna - Strada degli Orfeci*

## ● EDITORIALE

*Lucio Strazziari* 3 - Cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario

## ● RICORDO

*Lucio Strazziari* 6 - Alberto Tabanelli, un grande avvocato, un grande uomo

*Francesco Berti*  
*Arnoaldi Veli* 7- Paolo Gozzi, uomo civile

## ● ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

*Giovanni Cerri*  
*Lucio Strazziari* 8 - Le delibere più significative  
25 - Presenze dei Consiglieri

## ● SENZA SCHERMI

*Giovanni Cerri* 26 - Stringa l'arringa  
*Alberto Candi* 28 - Codice della strada: telefonini, guida e ...  
dimensione delle orecchie  
*Vincenzo De Gaetano* 29 - Ma serve a qualcosa?

## ● FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

*Pietro Ruggieri* 30 - Formazione e specializzazione degli avvocati:  
prospettive e metodologie organizzative  
*Giovanni Berti*  
*Arnoaldi Veli* 34 - Il regolamento del C.N.F. per la formazione continua,  
nell'attuazione del Consiglio dell'Ordine degli  
Avvocati di Bologna  
42 - Il Codice deontologico Forense  
45 - Circolare interpretativa e attuativa del regolamento  
per la formazione continua del C.N.F.

## ● ATTUALITÀ FORENSE

*Elena Nittoli* 48 - Pubblicazione dei redditi:  
gogna mediatica  
*Francesco Tundo* 49 - E anche il fisco è privacy  
*Sandro Callegaro* 50 - Polis Web  
*Pietro Ruggieri* 52 - La specializzazione degli avvocati:  
un obiettivo primario dell'avvocatura

## ● NON SOLO DIRITTO

---

- Giuliano Berti Arnoaldi Veli* 54 - Tiziano Sosic e Cesare Papa: beni abbandonati  
55 - Alberto Piccinini: perdere l'amore

## ● FONDAZIONE FORENSE

---

- Sandro Callegaro* 56 - Programma formativo del 1° semestre 2007

## ● DALLE ISTITUZIONI

---

- CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE* 62 - Seduta di insediamento del C.N.F. 2007 - 2010. Guido Alpa riconfermato alla guida del C.N.F.  
63 - Elenco dei componenti del C.N.F. per la consiliatura 2007 - 2010  
64 - Abilitazione al patrocinio del praticante avvocato  
66 - Legge finanziaria 2007: Studi di settore fonte di disuguaglianza e discriminazione per le professioniste donne
- CASSA FORENSE* 68 - Reddito degli avvocati della Regione Emilia Romagna

## ● DALLE ASSOCIAZIONI

---

*a cura di  
Sandro Giacomelli*

- Giovanni Roberto Vivaldi 69 - Notizie dall'U.I.A.  
Bruno Micolano 70 - Paris c'est toujours une fête  
Giovanni Berti Arnoaldi Veli 71 - Intervento della Fondazione Carlo Maria Verardi alla inaugurazione dell'anno giudiziario

## ● GIURISPRUDENZA DISCIPLINARE

---

- a cura di  
Giovanni Berti Arnoaldi Veli* 72 - Delibere di non luogo a provvedere e archiviazione  
80 - Decisioni emesse

## ● JUS BOLOGNA SPORT

---

- Giovanni Cerri* 92 - 41° Campionato italiano Avvocati Sciatori  
*Manlio D'Amico* 93 - Fuori toga: avvocati in bicicletta

## ● NOTIZIE UTILI

---

- 94 - Convenzione con la biblioteca universitaria Cicu  
94 - Spese di scritturazione  
95 - Registrazione delle sentenze con prenotazione a debito

# Cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario

Corte d'Appello di Bologna - 27 gennaio 2007

AVV. LUCIO STRAZZIARI

## Intervento del Rappresentante dell'Avvocatura Emiliano Romagnola

Sig. Presidente, Sig. Procuratore Generale, Eminenza, Autorità Civili e Militari, Magistrati e Colleghi, Signore e Signori, si rinnova in questa cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario la presenza dei Consigli dell'ordine del Distretto, a nome dei quali ho l'onore di svolgere l'intervento, porgendo innanzitutto il deferente saluto della intera **Avvocatura Emiliano Romagnola**.

Gli avvocati italiani, e così quelli del nostro Distretto, giungono a questo appuntamento dopo un anno di grave disagio e tensione, che li ha indotti ad una mobilitazione convinta e sofferta, con l'attuazione di forme di protesta, inusitate, e mai prima praticate in termini di così compatta partecipazione; certamente sintomo di grande malessere.

Mentre si attendeva che fossero affrontati, finalmente, in un quadro meditato e condiviso, i problemi della giustizia italiana e della professione forense, si è verificata, con decretazione d'urgenza, un'improvvisa "incursione" normativa, che l'avvocatura italiana ritiene inaccettabile nel **metodo** ed errata nel **merito**, la quale, cancellando, o, comunque, radicalmente modificando, elementi essenziali della conformazione giuridica della nostra professione, tende a relegarla al ruolo di mera prestazione di un servizio, all'interno del mercato e della concorrenza, delegittimando quella funzione di tutela dei diritti, che è costituzionalmente prevista e riconosciuta a garanzia della collettività.

Tutto questo, senza che possa soccorrere il richiamo a pretesi principi

dettati dalla Comunità Europea con i quali il nostro legislatore sarebbe stato necessitato a rapportarsi, e ai quali, conseguentemente, avrebbe dovuto adeguarsi.

E' vero, invece, il contrario.

La Comunità Europea ha infatti fissato, anche di recente, principi che **sottraggono numerose attività professionali, e, in primis, quelle legali, alle regole della concorrenza**, in considerazione della loro funzione pubblica o di pubblico servizio, e ha comunque effettuato specifico richiamo alla necessità di attenersi, nella materia, a criteri di gradualità e di flessibilità legislativa. Ben altri sono i valori, specie quelli riferiti alla Convenzione europea per i diritti dell'uomo, che, nella loro corretta interpretazione, debbono permeare la normazione e la giurisprudenza di ogni Stato membro.

Irrisolta è poi rimasta la ricerca volta a conoscere quali **motivi d'urgenza** possano essere stati invocati, ed evocati, per giustificare il ricorso a tale del tutto straordinario ed eccezionale strumento normativo.

Quanto al **merito**, poi, non si può certamente ritenere che i "consumatori" possano essere agevolati dalla soppressione delle **tariffe minime**, che lo stesso Parlamento Europeo, nella risoluzione del 26 marzo 2006, ha riconosciuto essere dettate a tutela della qualità della prestazione, in ciò confortato dalla recente sentenza del dicembre scorso della Corte di Giustizia; e quanto poi all'ammissione dei **patti di quota lite**, da sempre non consentiti nel nostro ordinamento al fine di evitare che il Legale possa avere un interesse personale all'esito della causa, gli stessi finiranno per incrementare la litigiosità e privare chi

esercita i suoi buoni diritti di giovare integralmente del risultato ottenuto, dovendolo, per così dire, "spartire" con il suo difensore.

E la rimozione dei limiti della **pubblicità commerciale**, posti a tutela dell'affidamento della collettività, finirà per invadere la sfera di autonomia deontologica, e favorirà l'accaparramento della clientela che la deontologia professionale ha sempre considerato, non solo disdicevole per l'immagine della avvocatura, ma anche dannoso, perché fuorviante, per il corpo sociale.

La decretazione di urgenza si è poi accompagnata con la assoluta **mancaza di qualsiasi forma di concertazione con le categorie professionali**, alle quali è stata preclusa ogni possibilità di progettare proprie valutazioni e di conferire propri contributi su tematiche di così vitale importanza.

La avvocatura, in particolare, componente essenziale della amministrazione della giustizia, ha sempre reclamato, e lo ribadisce ora a maggiore ragione, il proprio ruolo di interlocutore necessario per le riforme che attengano al proprio ordinamento, in ossequio al principio della partecipazione che la stessa carta costituzionale riconosce e tutela. Principio che interessa tutte le categorie e i settori che costituiscono il centro propulsore della nostra società, e che sta alla base di quel metodo della concertazione, che è ritenuto percorso ineludibile e da privilegiare per ogni riforma che incida in modo rilevante sull'assetto ordinamentale e sulla concreta attività di tutte le componenti del tessuto sociale, economiche, produttive e professionali.

Se è vero, allora, che la classe forense si è posta in posizione di assoluto contrasto rispetto ad interventi parziali

e settoriali, è altrettanto vero che da tanti (troppi) anni è stata l'avvocatura stessa a richiedere una **ristrutturazione dell'ordinamento professionale**, che ne disciplini l'attività attraverso un assetto normativo moderno ed adeguato ai tempi e alle esigenze della attuale società.

Se amministrazione della giustizia significa difesa dei diritti, e quindi necessario coinvolgimento dell'operato dell'avvocato, e se l'avvocato deve preoccuparsi di svolgere nel modo più efficace possibile la sua funzione, intesa quale servizio di interesse pubblico prestato in ogni luogo del Paese, anche in quelli più remoti e disagiati, anche l'organizzazione professionale forense riveste un ruolo di fondamentale importanza.

Sotto tale profilo l'avvocatura valuta con interesse e con convinto sostegno il disegno di legge sulla **ristrutturazione della professione forense**, che riprende per gran parte i principi fondamentali su cui erano stati modellati altri progetti di legge già da tempo predisposti dalla Avvocatura, che è stato ora presentato al Senato con il sostegno di esponenti di tutte le forze politiche. Mi piace qui richiamare uno stralcio, brevissimo, ma altamente significativo della relazione con cui è stata accompagnata la sua presentazione al Senato: **"Affinché l'avvocato possa svolgere con efficacia questa funzione di rilevantissimo interesse pubblico, deve essergli garantito il massimo di libertà e autonomia: ogni limitazione alla libertà e all'autonomia dell'avvocato si ripercuote inevitabilmente in una diminuzione del diritto alla difesa ed alla libertà del cittadino. La libertà e l'autonomia devono essere non solo del singolo avvocato, ma anche della collettività degli avvocati, rappresentata dall'ordine forense, e di tutte le sue strutture organizzative"**.

Non vi è remora ad affermare come tale progetto, pure con le modifiche che un aperto e franco confronto vi potrà apportare, esprima la figura di un avvocato moderno, che è propria del nostro comune sentire. In tal senso l'Avvocatura, attraverso le proprie rappresentanze istituzionali ed associative, porrà ogni impegno perché il progetto giunga, quanto prima, all'esame parlamentare, così da rendere

possibile la sua approvazione in tempi brevi; muovendosi su un terreno che consenta di contemperare sempre tradizione e modernità, nella verifica che l'avvocatura deve continuamente operare circa la sua capacità di rispondere in modo adeguato e qualificato alle esigenze della collettività.

Non posso, poi, non fare cenno all'altro disegno di legge, predisposto dal Ministro della Giustizia, volto a ridisegnare il quadro normativo generale di tutte le professioni, per sottolineare come la volontà di percorrere vie comuni per il riassetto dell'intero sistema professionale non può, né deve, comportare cancellazione delle peculiarità che contraddistinguono l'esercizio professionale forense. E questo, non già per una sterile difesa corporativa di privilegi da lungo tempo ormai inesistenti, ma per la salvaguardia dei principi fondanti della nostra professione.

Ma la mobilitazione della avvocatura si è manifestata anche in relazione alla crisi perdurante che affligge la amministrazione della giustizia, che si traduce nel dato ormai irreversibile della **esagerata durata dei processi**.

Meditando sull'esperienza che abbiamo vissuto nell'anno trascorso, corre l'obbligo di rilevare come non si siano registrati molti cambiamenti, innovativi o migliorati, rispetto alla situazione che, con disincantata franchezza, era stata descritta nelle analoghe cerimonie svoltesi un anno fa presso tutte le Corti d'Appello.

Non consentendo ragioni di tempo offrirne un quadro dettagliato, sarà sufficiente, innanzitutto, il richiamo alle carenze di personale, sia nell'ordine giudicante e requirente, sia nell'apparato amministrativo.

Secondo il Ministro della Giustizia Mastella, che ha ripetuto ieri, nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario alla Corte di Cassazione, quanto aveva dichiarato pochi giorni fa in Parlamento, il contenimento della durata dei processi entro il termine di cinque anni è un obiettivo che "si può" e che "si deve" raggiungere.

Sul concetto del "dovere", inteso come sorta di "imperativo categorico", possiamo tutti concordare; è la convinzione del Ministro, che tale risultato si "possa" ottenere, che fa sorgere ben più che qualche perplessità, se non

verranno adottate immediate misure che pongano rimedio, o, quantomeno, comincino ad affrontare, le tante problematiche, nel funzionamento dell'apparato giudiziario, che quotidianamente constatiamo.

Solo per citarne una, faccio cenno ai "vuoti" lasciati nell'organico dai Magistrati che si collocano a riposo o che ottengono il trasferimento ad altra sede, "vuoti" che si protraggono per mesi e mesi, fino a superare spesso l'anno, prima che a quel ruolo venga assegnato altro Magistrato.

A tale riguardo, si sono riaffacciate ipotesi che già l'avvocatura aveva respinto con determinazione, e cioè la "stabilizzazione" dei **giudici onorari**, con il loro ingresso in un organico separato rispetto a quello della Magistratura ordinaria, perpetuando così un modello binario che non risponderebbe più alla logica temporanea dettata dall'urgenza e dalla prossimità al collasso del sistema, e con un'articolazione di "status" e di criteri valutativi non uniformi, per l'espletamento di un 2° "servizio" che non può essere snaturato rispetto alla previsione di mera supplenza, quale è sancito dallo stesso dettato costituzionale.

E vi è poi il problema delle **risorse economiche**.

E' l'aspetto che più ha suscitato ferma e decisa presa di posizione da parte della classe forense, di fronte ai gravi ed ingiustificati "tagli" apportati al bilancio della giustizia, con i conseguenti deleterio effetto che sono sotto gli occhi di tutti.

Tanto affermo, non perché si debbano condividere eventuali impropri utilizzi delle risorse, ma perché la politica dei "tagli" è incompatibile con una volontà che ricerchi di ottimizzare e di riordinare la situazione, e può essere concepibile solo in un quadro - quale è quello attuale - che appare mancante di una visione coerente e di insieme dei problemi della giustizia; e perché l'avvocatura ben conosce il contributo che in pressoché tutte le sedi giudiziarie apporta giornalmente per sopprimere alle difficoltà in cui si trovano ad operare le strutture amministrative per carenza di personale e di risorse. Significativa, al riguardo, solo per soffermarsi su uno specifico aspetto della situazione, è la attuale sorte del

“processo telematico”, per il quale la avvocatura, e, mi sento di affermare, Bologna in prima fila ha impiegato idee, energie, e rilevanti risorse economiche, che parer ora collocato su di un binario morto.

Proseguono gli esperimenti nei Tribunali che hanno attivato Sezioni informatizzate, con dedizione dei giudici, degli avvocati e del personale, ma non si sa come e quando l’esperimento potrà sfociare in una pratica consolidata estesa a tutto il Paese.

Per contro, si sono incrementate le spese di accesso alla giustizia, che finiscono per rappresentare strumento del tutto improprio, ed inaccettabile, di deflazione del flusso degli affari giudiziari.

Altrettanto richiamo si deve poi fare alla **confusione** creata dalla **legislazione processuale**, ancora farraginoso e asistemato, nella quale si contano oltre venticinque riti civili diversi, non avendo il nuovo rito assommato in sé tutti gli altri, al fine di favorirne una generale unificazione. E, soprattutto, si deve rilevare la assoluta inadeguatezza di interventi che si prospettano ancora “occasionalmente” e non inseriti in una valutazione complessiva; e che, proprio per questo, non possono certo portare

al recupero di quella efficienza della Giustizia che la collettività richiede.

A tale riguardo, poi, non si può non sottolineare la preoccupazione che sorge nel considerare la decadenza qualitativa delle tecniche di redazione delle leggi, argomento sul quale lo stesso Presidente della Repubblica, nel suo messaggio augurale del 20 dicembre scorso, ha avvertito l’esigenza di sollecitare la riflessione delle competenti istituzioni.

Perché, se anche il diritto sostanziale, oltre che quello processuale, diviene poco comprensibile e di difficile interpretazione, chi ne subisce danno è non solo la giustizia, ma l’intero tessuto sociale.

Il riferimento è fin troppo chiaro ai testi normativi che aggiungono commi a leggi abrogate, oppure che abrogano leggi o singole norme senza peritarsi di colmare lacune, o che sono collocati al di fuori di “codici di settore”. Sono solo alcuni degli esempi molteplici con cui ogni operatore del diritto deve confrontarsi quotidianamente nell’espletamento della sua attività.

Se è vero che “**giustizia ritardata è giustizia negata**”, è altrettanto vero che un sistema già vicino al collasso sotto il profilo processuale non può tollerare un diritto sostanziale che crei incertezza.


La certezza del diritto, o meglio la soglia di incertezza tollerabile, è garanzia, non solo della tutela dei diritti, ma anche della stabilità e del progresso dei rapporti economici.

Ritengo di potere fermarmi qui, senza scendere oltre nell’esame di una situazione che sembra ormai al collasso.

In un quadro così delineato, che sentiamo ripetere ormai da troppi anni in occasione di questa cerimonia, voglio comunque, alla conclusione di questo mio intervento, formulare un auspicio (forse un sogno, confido di no), che sia possibile il concorso di tutti gli operatori, della giustizia e della politica, per avviare al più presto un comune confronto che esamini, senza pregiudizi, possibili, anche parziali, soluzioni, individuando quelle più idonee per un vero percorso riformatore che sappia recuperare efficienza al sistema e rispetto effettivo dei diritti e delle libertà fondamentali, di ciascuno e della intera collettività. Ed è con questo auspicio che l’avvocatura guarda all’anno giudiziario che ci apprestiamo insieme a vivere.

# Fondazione Forense Bolognese

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna



Direttore: Avv. Sandro Callegaro  
Segreteria Organizzativa: Dott.ssa Paola Tabacco - Dott.ssa Barbara Monti

SEDE LEGALE:  
Palazzo di Giustizia - Piazza dei Tribunali, 4 - 40124 Bologna

SEDE DEI CORSI:  
Via del Cane, 10/a - Bologna  
Tel. 051-3399239 - Fax 051-3395581

e-mail: [fondazioneforensebo@libero.it](mailto:fondazioneforensebo@libero.it) [www.fondazioneforensebolognese.it](http://www.fondazioneforensebolognese.it)

*ricordo...*

## ALBERTO TABANELLI

### Un grande avvocato, un grande uomo

AVV. LUCIO STRAZZIARI

So di interpretare i sentimenti di tutti i Colleghi del Foro nell'esprimere la più intesa e accorata partecipazione per la scomparsa dell'avv. Alberto Tabanelli, il cui distacco lascia un vuoto incolmabile in tutti noi che in Lui vedevamo, e non solo a Bologna, una figura unica e straordinaria; punto di riferimento che le Sue grandi doti umane ed il valore professionale rendevano insostituibile. Non più tardi di un anno fa l'Ordine Forense di Bologna lo aveva insignito della "Toga di platino", evento unico nella storia della nostra avvocatura, quale riconoscimento dei suoi oltre settanta anni di iscrizione all'Albo degli Avvocati, cui si era unito il festeggiamento per l'eccezionale traguardo dei cento anni di vita che aveva raggiunto. E tutti ricordiamo l'emozione di quei momenti, e abbiamo ancora negli occhi la Sua figura dal portamento alto ed eretto che da sempre la nobilitava e che l'età non aveva minimamente scalfito, e, nella mente, la lucidità e la profondità delle parole con le quali aveva voluto ringraziare per averlo riconosciuto ed insignito quale Decano dell'Ordine di Bologna.

Alberto Tabanelli era nato a Massalombarda il 12 maggio 1906, da genitori entrambi romagnoli, e ha sempre vissuto profondamente le radici di questa sua terra, con interesse rivolto alle tante e nobili tradizioni che da sempre la nobilitano.

Laureatosi in giurisprudenza, iniziò la pratica forense presso lo Studio degli Avvocati Gotti e Strazziari (e non vi posso nascondere la mia emozione e commozione quando in tante occasioni mi ha ricordato le sue prime esperienze professionali vissute nello stesso Studio dove, tanti anni dopo, anch'io avrei compiuto i primi passi sulla via della professione).

Superato l'esame si era iscritto all'Albo, allora dei Procuratori, il 17 ottobre

1935, e, da quel lontano momento, e fino a pochi mesi fa, ha esercitato ininterrottamente l'attività forense con assoluta e mirabile capacità, lucidità e competenza professionale, alla luce dei più alti principi di probità e di rigore morale, privilegiando, con la ricchezza delle sue qualità umane, il rapporto con i colleghi, una meditata e convinta consapevolezza della funzione e dei compiti dei magistrati, e il pieno rispetto di ogni persona che incontrasse sul suo cammino professionale. Un pannello all'ingresso del suo Studio riportava i principi ai quali si è sempre ispirato nell'esercizio della professione: "Juris precepta sunt haec: honeste vivere, neminem ledere, unicuique suum tribuere".

Civilista fine e raffinato, dalla fine degli '40 divenne legale di Renato Dall'Ara e del Bologna Football Club; ed è stato legale del "Resto del Carlino" negli anni della direzione del Prof. Giovanni Spadolini, avendo stabilito con lui un forte e cordiale rapporto per i comuni interessi storici e letterari.

Ha saputo attraversare i profondi mutamenti che dalla metà del secolo scorso, e nell'inizio del nuovo millennio, hanno interessato la nostra società, in ogni settore, e quindi anche nell'esercizio professionale, affrontando i tanti nuovi scenari con la stessa capacità, dedizione e impegno.

Ma un ricordo di Antonio Tabanelli non può non estendersi alle sue qualità artistiche. Egli stesso aveva definito i suoi dipinti "Peccati di estate", per non peccare, diceva, della presunzione di potersi dichiarare pittore, perchè la sua attività dominante era, ed è sempre stata, quella di avvocato.

E tuttavia la sua vena artistica, che lo aveva portato, agendo di getto e senza ripensamenti, al suo primo dipinto dell'anno 1952, fino alle mostre ai Congressi Nazionali Forensi del 1957

a Bologna e del 1994 a Bari, ed alle più recenti del 2004 presso la Fondazione Forense Bolognese, e del 2006 a Massalombarda in occasione del suo centesimo compleanno, ne hanno fatto un artista straordinario, proprio perchè indipendente da ogni corrente culturale moderna dominante dell'arte pittorica.

Diceva sempre che aveva come unico e solo maestro la natura che gli comunicava i sensi e gli elementi della prospettiva, della ariosità dello spazio, delle luci e delle ombre, in una straordinaria e mirabile armonia. Ora che Alberto Tabanelli ci ha lasciato, possiamo veramente affermare che ciascuno di noi, e tutto il mondo giudiziario bolognese, si sente più povero. Sono i momenti nei quali ciascuno si interroga sui grandi temi che da sempre accompagnano la storia della umanità, sul significato stesso del nostro cammino terreno, sul mistero della vita e della morte.

E allora io affermo che una vita come quella di Alberto Tabanelli, dedicata al servizio degli altri e guidata da un ideale di giustizia che ne ha permeato con ammirevole coerenza la condotta e il suo stesso stile di vita, resterà sicuramente additata quale esempio per tutti coloro che li hanno conosciuti, e per coloro che tanto di lui continueranno a sentire parlare; e merita tutta la riconoscenza che gli esprimiamo dal profondo del cuore.

E rivolgiamo rinnovati sentimenti della più commossa ed umana solidarietà alla moglie Signora Renata e ai figli, Clara, carissima Collega, Silvia e Marco, dicendo loro che dovranno essere sempre fieri di avere avuto un marito e un padre di tanta grandezza, e nella convinzione che continueranno ad avere la sua presenza vicina, per aiutarli e sostenerli lungo il cammino della loro vita.

*ricordo...*

## PAOLO GOZZI, UOMO CIVILE

AVV. FRANCESCO BERTI ARNOALDI VELI

Una vita, quella di Paolo, che ha avuto la ventura di attraversare tutto il cuore di tempi che si sono voluti chiamare epocali, ma che certo hanno segnato un trapasso dagli inferi del male assoluto a “nuovi cieli e nuova terra”. C’è un segno indelebile e profondo: chi ha vissuto gli anni oscuri della guerra, e ha respirato i giorni d’aprile, la indicibile *hybris* della libertà allo stato nascente nel 1945 non ha potuto – dopo – se non dare alla propria esistenza la stella polare di una fedeltà ideale che testimoniasse *le dur désir de durer*.

Da questa fedeltà un uomo come Paolo, che nel ’45 ha diciassette anni, ha distillato negli anni il suo impegno civile, la sua “fede laica”, un costume culturale e di gusto: un insieme che posso definire con la più classica delle parole, *la misura*. Virtù difficile allora, e sempre più difficile a mano che ci si inoltra in tempi sempre più dissipati e tragici, come quelli che stiamo vivendo senza poter discernere dove stiamo andando.

E’ questa misura, fatta di buone letture, di amore alla bella musica, di ironia, di serenità domestica, di frequentazione di amicizie e di solidarietà non precarie nè passeggiere, che ha dato unità esemplare alla sua personalità: e ce lo fa sentire, nel giorno del congedo, come un sereno, amabile e amato compagno di ventura umana.

Amicizia è essere-insieme, al paragone elettivo di idee e ideali comuni, senza pennacchi: non importa se in gruppi minoritari. Condizione forse necessaria, e di alto valore spirituale. Ed essere-insieme è anche dimensione familiare, di affetti domestici, di fratellanza, con coloro cui è affidata la continuità. La sua Maria Laura, i figli Giovanna e Piero. Siamo in un luogo prescritto della storia familiare: è ricordo indelebile per me quella sera di gennaio 1956 in cui eravamo qui ad attendere; e quando nel buio dell’ingresso entrò la bara di Alberto tra i singhiozzi soffocati di Maria Laura e Anna Lidia. Alberto! eccolo qui, tre generazioni dopo, il nuovo Alberto a suggellare una storia che non finisce.

L’emozione e il dolore per la morte dell’amico ci potrebbe portare alla comprensibile eulogia dei saluti estremi, quando la stessa emozione pare cercare quasi un moto consolatorio negli aggettivi che pure salgono dal cuore.

Non facciamogli il torto di tradire la sua divisa di misura. Ha vissuto con una visione della storia come tempo dotato di significato, che ha cercato di penetrare lucrezianamente *pacatamente*.

Gli dobbiamo il riconoscimento raro e difficile di essere stato l’uomo civile possibile e vero, di cui conserviamo nel cuore la memoria preziosa. E così lo ricorderemo.

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

## LE DELIBERE PIU' SIGNIFICATIVE

A CURA  
DELL'AVV. GIOVANNI CERRI  
E DELL'AVV. LUCIO STRAZZIARI

- 1) **Funzionamento degli uffici;**
- 2) **Edilizia giudiziaria;**
- 3) **Congressi, convegni, corsi e altre iniziative;**
- 4) **Nomine e incarichi;**
- 5) **Praticanti avvocati;**
- 6) **Iscrizioni ad albi o al registro;**
- 7) **Opinamento note;**
- 8) **Difese d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato;**
- 9) **Formazione continua**
- 10) **Fondazione Forense Bolognese;**
- 11) **Associazioni forensi;**
- 12) **Rapporti con la Magistratura e gli Uffici giudiziari**
- 13) **Rapporti con gli altri ordini professionali**
- 14) **Processo telematico**
- 15) **Rapporti con il CNF, OUA, Cassa Forense e URCOVER**
- 16) **Pareri**
- 17) **Varie**

**periodo dal 1° Gennaio  
al 31° Agosto 2007**

### 2) EDILIZIA GIUDIZIARIA

**Nuova sede del Tribunale a "Palazzo Pizzardi".** Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che è pervenuta lettera in data 30/6/2007 dal Dott. Bruno Berlettano Presidente f.f. del Tribunale di Bologna, nella quale, con riferimento al "Palazzo Pizzardi" quale nuova sede del Tribunale, si comunica che è stata indetta per il giorno **5 luglio 2007 alle ore 15,00** presso l'Ufficio di Presidenza del Tribunale una nuova riunione alla quale parteciperanno i Presidenti delle sezioni civili e penali, nonché il tecnico del Comune di Bologna che sta curando la progettazione dei locali, oltre il Dirigente Amministrativo del Tribunale. Il dott. Berlettano chiede che alla riunione partecipi anche un rappresentante dell'Ordine al fine di portare utili suggerimenti per il buon esito dell'iniziativa.

Il **Consiglio**, all'esito del riferimento, rilevata l'importanza e la complessità della sistemazione dei locali del Tribunale, nella futura sede di Palazzo Pizzardi, che interessano sia l'attività civile che penale, **delibera** che unitamente al Presidente partecipi alla riunione anche il responsabile della commissione edilizia avv. Sandro Callegaro.

*Adunanza del 2 luglio 2007*

#### **Edilizia giudiziaria: riferimento riunione 05/07/2007 in Tribunale.**

Riferisce il Consigliere avv. Sandro Callegaro sull'incontro del 5/7/2007, cui ha partecipato unitamente al Presidente avv. Lucio Strazziari, presso il Presidente del Tribunale, presenti la totalità dei Presidenti di sezione civili e penali, ad eccezione del dr. Molinaro e del dr. Costa, unitamente al dirigente delle cancellerie del Tribunale di Bologna dr. Di Bisceglie. È stata messa a disposizione la mappa delle possibili dislocazioni degli uffici all'interno di Palazzo Pizzardi che il Consigliere avv. Sandro Callegaro illustra nel dettaglio. Il Comune di Bologna auspicherebbe che anche l'Ufficio del Giudice di Pace potesse tro-

vare ospitalità in Palazzo Pizzardi, ma tutti i presenti hanno manifestato contrario parere. Le prossime riunioni alle quali l'avvocatura sarà chiamata a partecipare vedranno l'esame particolare dei singoli settori assegnati ai diversi rami di attività del Tribunale. **Il Consiglio** ne prende atto e assicurerà la presenza di propri rappresentanti, a ciò delegati, a ciascuna delle riunioni.

Adunanza 9 luglio 2007

### 3) CONGRESSI, CONVEGNI, CORSI E ALTRE INIZIATIVE

#### 3) Congressi, convegni, corsi ed altre iniziative

##### **Convegno assise del Mediterraneo su "Diritti all'acqua e dell'acqua"**

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sul convegno delle assise del Mediterraneo, organizzata dalla FBE, sul tema "Diritti all'acqua e dell'acqua" che si svolgerà a Marrakech nei giorni dal 22 al 24 marzo 2007; nonché sull'Assemblea generale dell'OGIM programmata a Marrakech il giorno 24 marzo 2007.

**Il Consiglio**, all'esito del riferimento, *delega* il prof. avv. Nicola Lugaresi a partecipare ad entrambe le manifestazioni in rappresentanza del Consiglio che si assumerà le spese relative.

Adunanza del 19 marzo 2007

**Il Congresso Giuridico per aggiornamento forense.** Riferisce il Consigliere avv. Sandro Callegaro di avere partecipato al II Congresso Giuridico per l'aggiornamento forense organizzato dal Consiglio Nazionale Forense e rivolto al mondo dell'avvocatura tenutosi in Roma nella magnifica struttura dell'ex Ospedale del Santo Spirito dal 15 al 17 Marzo. L'offerta formativa è stata molto ampia e assai vari sono stati i temi di diritto affrontati, e le relative applicazioni nella professione. Diritto pubblico, privato, procedura penale e civile, diritto amministrativo e tributario ma anche diritto comunitario e comparato, sono solo alcuni dei temi trattati dai circa cento relatori, tutti esponenti della cultura giuridica nazionale e non, che si sono alternati in cattedra durante le lezioni. Una full immersion nei grandi temi che interessano l'evolversi di una disciplina, quella legata alla professione di avvocato, che negli ultimi tempi ha subito una forte accelerazione e che ha suscitato un grande interesse da parte della categoria visto che all'iniziativa, fortemente voluta dal Cnf, hanno partecipato oltre 1500 avvocati. Ad aprire i lavori il 15 marzo, è stato come sempre il presidente del Cnf, Avv. Guido Alpa ed al suo intervento sono seguiti quelli di Piero Schlesinger (La nuova disciplina della professione forense e il patto di quota lite); di Eugenio Cricri - Giuseppe Riccio - Giuliano Pisapia (I progetti di codificazione penale e di procedura penale), di Giuseppe Abbamonte (Nuove prospettive del diritto amministrativo) e di Pierluigi Tirale (Il nuovo codice deontologico forense). Il Consigliere avv. Sandro Callegaro, infine, distribuisce a ciascuno dei Colleghi Consiglieri un CD contenente il Codice deontologico aggiornato ed il Regolamento per l'aggiornamento professionale obbligatorio, e pone a disposizione copia dei numerosi interventi scritti dei relatori. **Il Consiglio** prende atto e ringrazia il Consigliere avv. Sandro Callegaro per la partecipazione e per i puntuali riferimenti.

Adunanza del 19 marzo 2007

**Convegno FBE a Napoli 24 - 26 maggio 2007.** Riferiscono i Consiglieri avv.ti Flavia Masè Dari e Guido Clausi-Schettini sulla partecipazione al Congresso generale della Fédération des Barreaux d'Europe che dal 24 al 26 maggio 2007 si è tenuto a Napoli.

"La sera del giorno 24 il Presidente della F.B.E., Maurizio De Tilla, insieme al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, Franco Tortorano, hanno accolto i partecipanti al Congresso nella splendida cornice di Castel Capuano per una cena di benvenuto. Erano presenti il Presidente della locale Corte d'Appello e numerose Autorità.

Il giorno successivo, presso l'Hotel Vesuvio, sono iniziati i lavori congressuali, introdotti dal Presidente F.B.E., che ha poi svolto un'appassionata relazione dal titolo "Difendiamo l'indipendenza dell'avvocato contro i poteri forti". In particolare, l'avv. De Tilla ha evidenziato come la F.B.E. debba acquisire un ruolo politico per poter rivendicare, con maggiore forza, l'autonomia dell'avvocatura. I valori di quest'ultima costituiscono, infatti, la massima espressione della società civile, ma vengono costantemente minacciati dalla logica mercantile oggi dominante.

In quest'ottica, l'intervento di Jean-Francois Arrue, già Presidente della F.B.E., ha sottolineato come la deontologia costituisca l'unico baluardo contro l'invadenza del mercato. L'esigenza

di un'offerta di mere prestazioni giuridiche sovverte le regole che disciplinano la professione, eliminando, innanzi tutto, la possibilità di rifiutare un cliente o di non sposare integralmente la sua linea difensiva. Così, la figura dell'avvocato-imprenditore, che tende esclusivamente al proprio profitto, finisce per scardinare i tradizionali principi di autonomia e indipendenza.

La successiva relazione di Michel Bernichou, già Presidente del Consiglio Nazionale Forense Francese ed attualmente Presidente della Commissione Internazionale di tale organismo, ha individuato alcuni riflessi della concezione mercantile che va affermandosi anche in campo giudiziario (così la sempre più diffusa tendenza alla negoziazione della pena, invece del riconoscimento dell'innocenza o della colpevolezza dell'imputato).

La sola possibilità per contrastare questa idea pericolosa ed invadente è rappresentata dall'affermazione di un comune sentimento degli avvocati europei, che debbono ritrovarsi nei tradizionali valori della professione.

L'avv. Corrado De Martini, Primo Vice Presidente dell'Unione Internazionale degli Avvocati (UIA), ha evidenziato come l'indipendenza significhi essenzialmente diritto all'autoregolamentazione dell'avvocatura. Peraltro, in molti Paesi (come la Polonia, ad esempio) si stanno introducendo leggi che affidano il procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati ad organismi composti da soggetti che non sono avvocati. Questi attacchi all'indipendenza dell'avvocatura non sono casuali. Le nostre società (c.d. "siluppate") si reggono, infatti, sui "miti" dell'efficienza, del libero mercato e dello sviluppo economico, rispetto ai quali l'avvocatura ha certamente una posizione "deviante". In questo senso, la difesa delle libertà individuali e di interessi personali collide con la tendenza alla "mercantilizzazione" dei rapporti.

L'interessante relazione dell'avv. David Morgan, già Presidente F.B.E. e Presidente della Commissione F.B.E. per il sostegno agli Ordini d'Europa, ha messo in luce i gravi pericoli che nascono dalla mancanza di indipendenza dell'avvocatura, riferendo delle esperienze avute in Uzbekistan e in altri Paesi dell'Europa dell'Est.

E' seguito l'intervento di Jeffrey A. Forrest, già Presidente della City of Westminster and Holborn Law Society, il quale ha descritto la preoccupante erosione delle libertà fondamentali verificatesi negli ultimi dieci anni in Inghilterra. In particolare, sono stati evidenziati i preoccupanti risvolti delle norme antiterrorismo nei diritti individuali e gli effetti deleteri del c.d. rapporto Clementi, che consente a banche, assicurazioni e supermercati di diventare soci di capitali degli studi legali.

L'avv. Michelina Grillo, Presidente dell'Organismo Unitario dell'avvocatura (OUA), ha sottolineato l'esigenza di rilegittimare il ruolo dell'avvocato nella società per invertire una preoccupante tendenza in atto ormai in tutta l'Europa. A tal fine, non è sufficiente una resistenza passiva, ma occorre un attacco basato su proposte, specie in due direzioni. La prima è quella legata alla riforma dell'ordinamento professionale, mentre la seconda si sostanzia nella riaffermazione del valore della difesa nel processo.

E' seguito l'intervento di Francisco Real Cuenca, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Valencia, che ha illustrato alcuni principi del codice deontologico spagnolo, facendo emergere la centralità dell'indipendenza dell'avvocatura tra i valori fondamentali dello stato di diritto.

Ha poi preso la parola Jean-René Farthouat, già Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Parigi e del Consiglio Nazionale Forense francese, nonché Presidente della Commissione Riforma degli Statuti della F.B.E., il quale ha evidenziato come la difesa delle libertà individuali possa risultare più difficile in uno stato democratico rispetto ad un regime autoritario. In quest'ultimo è infatti più agevole individuare il nemico, mentre in una moderna società pluralista, sotto l'apparente difesa di diritti collettivi, possono nascondersi gravi minacce per le libertà fondamentali dei cittadini. Così, ad esempio, la tutela dei consumatori può essere utilizzata strumentalmente per sostenere gli interessi dei grandi gruppi imprenditoriali a scapito dei singoli.

Natalia Pereverseva dell'Ordine degli Avvocati di Mosca è intervenuta in sostituzione di Eugenio Semenjako, Presidente della Camera Federale degli Avvocati di Russia, per illustrare le difficoltà incontrate dall'avvocatura del suo Paese per affermare la propria indipendenza dal potere politico fortemente intrecciato con quello economico.

Fernand Moeykens, già Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Brugge e Presidente della Commissione delle Assicurazioni Professionali della F.B.E., ha ricordato come in Belgio, sino al 1967, il giudizio disciplinare sugli avvocati fosse affidato ai magistrati. Tuttavia, il Procuratore Generale interviene nel procedimento disciplinare nel grado d'appello. Peraltro, anche se da quest'ultimo emergono elementi che possono far ritenere che l'avvocato abbia commesso un reato, il Procuratore Generale non può trasferire l'azione in sede penale, essendo tenuto al segreto sui fatti appresi nella sede disciplinare.

Mauro Rubino Sammartano, Segretario Generale Onorario della F.B.E., già Presidente dell'Associazione Internazionale degli Avvocati e Presidente della Commissione Arbitrato

della F.B.E., ha ricordato come il confronto con i poteri forti sia una costante della professione di avvocato. Oggi, l'avvocatura rappresenta l'ultimo ostacolo che il potere politico e quello economico, ormai uniti, incontrano nell'affermazione dei principi consumistici.

La F.B.E. deve tornare ad essere il parlamento degli avvocati europei, al fine di tutelarne più efficacemente l'indipendenza. Dopo l'intervento del Presidente dell'AIGA, Walter Militi, le conclusioni sulla prima parte del congresso sono state tratte da Jaume Alonso Cuevillas, già Presidente degli avvocati di Barcellona e Primo Vice Presidente della F.B.E.

I lavori sono ripresi nel pomeriggio, con la discussione sulle proposte di modifica dello Statuto della Federazione, protraendosi sino alla sera, quando i congressisti sono stati accompagnati presso la magnifica Villa Doria D'Angri per la cena di gala.

Il mattino successivo, si sono tenute le riunioni delle commissioni e l'Assemblea della F.B.E., che ha proclamato quale nuovo Presidente Jaume Alonso Cuevillas di Barcellona, eleggendo inoltre quale Primo Vice Presidente Joseph Van Der Perre di Bruges e quale secondo Vice Presidente Michel Benichou di Grenoble. Sono stati confermati nelle rispettive cariche Mirko Ross di Zurigo, come Segretario, e Thomas Mutter di Strasburgo come Tesoriere."

Il Consiglio prende atto e ringrazia i Consiglieri avvocati Flavia Masè Dari e Guido Clausi-Schettini per l'esauritivo riferimento.

*Adunanza 4 giugno 2007*

---

**Convegno a Siracusa "Quale Avvocato" del 16/09/2007.** Riferisce il Consigliere Avv. Antonio Spinzo di avere partecipato il giorno 16 giugno 2007 al Convegno organizzato dall'Unione degli Ordine Forensi della Sicilia e dall'Ordine degli Avvocati di Siracusa sul tema: "Quale avvocato?" All'incontro hanno partecipato molte persone, soprattutto Colleghi siciliani, anche perché nel pomeriggio questi ultimi avrebbero dovuto procedere al rinnovo delle cariche della loro Unione Regionale. Dopo il saluto del Sindaco di Siracusa Avv. Giovambattista Bufardecì ha dato avvio ai lavori l'Avv. Pietro Romano, Presidente dell'Unione e dell'Ordine di Siracusa, il quale ha incentrato il suo intervento sulle problematiche che riguardano l'esercizio della professione forense nell'epoca attuale soprattutto alla luce dell'elevato numero di iscritti agli Ordini.

L'Avv. Romano ha fortemente evidenziato come l'accesso alla professione e l'iscrizione all'Albo professionale forense si siano palesati come forme di ammortizzatori sociali in quanto ché molti giovani si affacciano alla professione forense non avendo trovato sul mercato altri sbocchi professionali. Da qui la necessità di porre rimedio interagendo anche con e sulla Università al fine di controllare e pianificare l'accesso alla professione di avvocato accompagnando quest'ultima con una forte iniziativa di riqualificazione. Sono intervenuti tra gli altri l'Avv. Riccardo Scocozza, neo eletto Presidente della Cassa Forense il quale, con statistiche alla mano, ha messo in evidenza come la crisi della professione forense non tanto e non solo derivi dall'elevato numero di laureati di Giurisprudenza che si iscrivono agli Ordini, quanto anche dalla forte perdita di mercato della stessa professione legale. Confrontando alcuni dati statistici l'Avv. Scocozza ha messo in risalto che il rapporto tra un singolo avvocato e la popolazione é enormemente diminuito sol che si pensi che nel 1969 il rapporto era di un avvocato per circa 1300-1400 abitanti; che nel 1982 il rapporto si era ridotto a 1200 e che nel 2007 ad ogni avvocato corrisponde un bacino d'utenza di 200-300 abitanti. Questi dati comprovano il venire alla luce di un continuo depauperamento di mercato per l'esercizio della professione forense e conseguentemente il venir meno di fonti di reddito per gli avvocati. L'Avv. Scocozza nel suo intervento ha posto l'accento sulla necessità di individuare ulteriori settori e spazi che possano favorire e consentire lo svolgimento di nuove forme di consulenza ed attività stragiudiziale da parte degli avvocati. È pure intervenuto l'Avv. Maurizio De Tilla, attualmente Presidente della Federazione Des Barreaux e dell'ADEP, il quale ha fortemente criticato i recenti interventi del Governo (Decreto Bersani) che hanno pesantemente inciso sulla professione forense e ha denunciato l'incostituzionalità di quelle norme evidenziando la necessità di sottoporle al vaglio della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia Europea.

L'Avv. De Tilla ha, per altro verso, messo in evidenza alcuni pericoli per la professione forense presenti nel progetto di Riforma Mastella; pericoli individuati in una emergente riduzione delle riserve per la classe forense. Sono poi intervenuti i rappresentanti delle Associazioni Forensi, l'Avv. De Mauro per l'Oua, l'Avv. Iacono per le Camere Penali, l'Avv. Militi per l'Aiga e l'Avv. Grimaudo per le Camere Civili, i quali sostanzialmente pur concordando tutti sulla necessità di procedere alla riqualificazione della professione forense, e sotto questo specifico profilo, sulla necessità della formazione di ogni avvocato, hanno ognuno di essi

portato al Convegno il punto di vista della Associazione da essi rappresentata con particolare riferimento alla loro posizione circa la necessità di provvedere ad una formazione specialistica in ragione delle prevalenti materie e settori dell'attività forense svolta. È poi intervenuto l'Avv. Giovanni Vaccaro, già Presidente dell'Unione degli Ordini Siciliani ed attualmente componente, neo eletto, del Consiglio Nazionale Forense, per ringraziare in particolare l'Avv. Pietro Romano per lo spirito e la capacità con i quali ha diretto e coordinato nel corso di questi anni il lavoro e le iniziative della Unione degli Ordini Forensi della Sicilia. I lavori del Convegno si sono conclusi con l'intervento del Prof. Avv. Guido Alpa, Presidente del Consiglio Nazionale Forense, il quale ha fatto una disamina di tutte le attività ed iniziative intraprese dal Consiglio Nazionale per fronteggiare gli attacchi che da più parti, da più settori economici e centri di interessi, sono stati mossi alla professione forense. Il Prof. Alpa ha, peraltro, messo in evidenza come lo svilimento dell'attività forense e della funzione degli avvocati non possa essere individuato solo con l'entrata in vigore delle norme introdotte con il cosiddetto decreto Bersani (abolizione dei minimi di tariffe, previsione del patto di quota lite, pubblicità etc), ma con la progressiva modificazione dell'attività professionale quale conseguenza delle modifiche economiche intervenute nel corso di questi anni e di quegli orientamenti che già da tempo hanno teso ad equiparare sempre di più, anche con interventi e provvedimenti amministrativi e legislativi, la professione di avvocato a quella d'impresa. Illuminante sotto tale specifico profilo la Relazione Amato, garante dell'anti Trust negli anni '94-'96. Il Prof. Alpa ha pure messo in evidenza come accanto alla progressiva riduzione dell'area di riserva per la professione forense, si sia verificata pure, nel corso di questi ultimi anni, una riduzione dell'attività giudiziaria da parte degli avvocati. Da alcune analisi statistiche sarebbe emerso che l'attività di ciascun avvocato si sia ridotta di 2/3 in favore dei privati e di 3/4 nei confronti delle imprese. Da qui la necessità suggerita dal nostro Presidente di individuare nuove forme e nuovi spazi che contribuiscano ad allargare l'area di svolgimento dell'attività stragiudiziale sicché pertanto diventerebbe opportuno migliorare e riqualificare la professionalità dell'avvocato anche con riferimento alla funzione conciliativa e di mediazione quale attività di regolazione e composizione dei conflitti; da qui, ancora, la necessità di aprirsi e confrontarsi anche con le associazioni no profit e le associazioni dei consumatori. In conclusione il Prof. Alpa, pur dando atto delle numerose problematiche e difficoltà che avvolgono la professione forense, ha richiamato l'attenzione, con spirito positivo, sulla necessità di dovere indirizzare l'attenzione della classe forense oltre che alle problematiche esistenti anche alla individuazione di nuovi settori - pure emergenti dalla società e dall'economia - che possano consentire ulteriori forme di svolgimento della funzione e dell'attività legale, soprattutto nel campo stragiudiziale. Il Consiglio, all'esito del riferimento, ringrazia il Consigliere avv. Antonio Spinzo per l'esauriente disamina dei problemi emersi nell'importante, partecipato, convegno.

*Adunanza 18 giugno 2007*

---

## 9) FORMAZIONE CONTINUA

**Regolamento Nazionale Formazione continua.** Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla mail pervenuta in data 19/12/2006 dal Consiglio Nazionale Forense, a firma del Consigliere avv. Nicola Bianchi, riguardante il regolamento sulla formazione permanente e sulla bozza inviata in allegato con la quale chiede di far pervenire considerazioni, osservazioni e suggerimenti in merito, da parte del Consiglio. **Il Consiglio** all'esito del riferimento manda ai Consiglieri avv.ti Annalisa Atti, Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Sandro Callegaro, Flavia Masé Dari e Antonio Spinzo per gli opportuni approfondimenti.

*Adunanza del 8 gennaio 2007*

---

**Scuola Superiore della Avvocatura.** Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari che il Consiglio Nazionale Forense ha dato vita alla Fondazione per la Scuola Superiore dell'Avvocatura, chiamando a farne parte, come Presidente il Prof. Avv. Guido Alpa e quali componenti il Comitato Direttivo i Consiglieri nazionali Avvocati Tirale, Bassu, Perfetti, Bianchi, Orsoni, Martuccelli, Vermiglio, Del Poggio, Morgese, Marini e, in qualità di esperti, gli avvocati Borsacchi di Pisa, Florio di Catania e Sandro Callegaro di Bologna. Il Consigliere avv. Sandro Callegaro, poi, riferisce di avere partecipato ad una prima riunione operativa tenutasi a Roma in data 18/01/2007. **Il Consiglio**, nel prendere atto della nomina che conferisce prestigio anche a tutto il Foro bolognese, la ritiene un giusto riconoscimento, anche in ambito nazionale, del lavoro svolto dall'Avv. Sandro Callegaro per aver contribuito a diffondere quella esigenza di studio e di

necessario aggiornamento professionale, dando vita, attraverso la Fondazione Forense Bolognese, ad un'ampia e diversificata offerta formativa. Nel ringraziare il Consigliere avv. Sandro Callegaro, dunque, lo invita a proseguire nel delicato incarico assunto, anche in considerazione della recentissima approvazione da parte dello stesso C.N.F. del Regolamento per la formazione permanente degli avvocati.

*Adunanza del 22 gennaio 2007*

**"Scuola Superiore dell'Avvocatura"**: Riferisce il Consigliere avv. Sandro Callegaro sull'incontro tenutosi mercoledì 14 marzo 2007 in Roma presso la "Scuola Superiore dell'avvocatura per l'alta formazione", a cui ha partecipato quale componente del Consiglio Direttivo. In particolare, è stata presentata in mattinata presso la sede del Consiglio Nazionale Forense la nuova Fondazione denominata "Scuola superiore dell'Avvocatura" che si inserisce tra le numerose iniziative formative a cui il Cnf presta particolare attenzione. La Fondazione, senza fini di lucro, apolitica ed aconfessionale, avrà per scopo la promozione e l'effettuazione di studi e ricerche in materia di formazione per l'accesso e di aggiornamento professionale degli avvocati e degli appartenenti alle altre professioni giuridiche; l'organizzazione di attività formative, di aggiornamento e di specializzazione professionale; la preparazione di tutor e docenti delle scuole forensi; la determinazione degli indirizzi organizzativi, funzionali e didattici e il coordinamento dell'attività delle scuole forensi, ivi inclusa l'approvazione degli statuti e dei regolamenti delle scuole forensi territoriali; la determinazione degli indirizzi per le attività di aggiornamento e di formazione da parte degli Ordini; la fissazione, in proprio o in collaborazione con organismi omologhi degli altri Paesi, di standard - e dei relativi metodi di verifica - relativi alla formazione per l'accesso alla professione, alla formazione permanente e ad ogni altro aspetto che riguardi la circolazione dei professionisti e il libero esercizio della loro attività nell'Unione Europea e in genere all'estero; il patrocinio, l'organizzazione e la somministrazione di corsi di perfezionamento, corsi o scuole di specializzazione e master, anche riconosciuti a livello universitario e/o accreditati da Pubbliche amministrazioni dagli altri Paesi dell'Unione europea o da organismi sovranazionali; la promozione di iniziative di approfondimento giuridico e di cultura professionale mediante incontri, seminari e pubblicazioni; la prestazione di consulenza al Consiglio Nazionale Forense nelle materie di competenza. Nell'incontro, incentrato sul tema dell'educazione del giurista e della formazione dell'avvocato, dopo l'ampia introduzione del Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Guido Alpa e del Consigliere Alarico Mariano Marini, si sono susseguiti gli interventi di Mads Andenas, Carlo Angelici, Vincenzo Carbone, Paolo Grossi, Annibale Marini, Eligio Resta e Casare Rupert. Nel pomeriggio, poi, si è riunito il Consiglio Direttivo che, tra l'altro, ha nominato quale Vice Presidente il Consigliere avv. Alarico Mariani Marini.

**Il Consiglio** prende atto e ringrazia il Consigliere avv. Sandro Callegaro per i riferimenti.

*Adunanza del 19 marzo 2007*

**Cerimonia apertura Consiliatura del CNF.** Riferisce il Consigliere avv. Sandro Callegaro di avere partecipato, su delega del Presidente avv. Lucio Strazziari, impossibilitato ad intervenire per pregressi ed improrogabili impegni, alla cerimonia di inaugurazione dell'anno 2007 del Consiglio Nazionale Forense, tenutasi mercoledì 14 marzo nella sede istituzionale di via Arenula, presso il Ministero della Giustizia, alla presenza del Ministro della Giustizia, On. Clemente Mastella e delle più alte cariche istituzionali, politiche e giudiziarie. All'intervento del ministro della Giustizia Clemente Mastella è seguita una breve relazione di sintesi del Presidente del Cnf, Avv. Prof. Guido Alpa, e la distribuzione dell'ampia, articolata e completa relazione che l'avv. Sandro Callegaro pone a disposizione dei Colleghi Consiglieri. **Il Consiglio** prende atto e ringrazia il Consigliere avv. Sandro Callegaro per i riferimenti.

*Adunanza del 19 marzo 2007.*

**Incontro a Roma sulla "formazione permanente"** Riferisce il Consigliere avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sull'incontro, al quale ha partecipato su delega del Presidente, tenutosi a Roma il 12 aprile scorso su "La formazione permanente e la specializzazione dell'avvocato". L'incontro si è svolto presso l'Auditorium della Cassa Forense, ed è stato organizzato dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura, che ha invitato il Consiglio Nazionale Forense e tutte le associazioni forensi maggiormente rappresentative ad un primo confronto comune sulle tema-

tiche oggetto del regolamento per la formazione permanente di recente emesso dal C.N.F. Nonostante si trattasse della prima occasione che, dopo lungo tempo, vedeva riunite tutte le associazioni (anche quelle che non hanno partecipato ai lavori degli ultimi Congressi Nazionali Forensi), si è dovuta purtroppo registrare l'assenza del presidente del C.N.F., avv. prof. Guido Alpa, la cui partecipazione era programmata. Per il C.N.F. è brevemente intervenuto il Consigliere avv. Carlo Martuccelli di Roma, per un saluto ed alcune veloci considerazioni. Inoltre, ancorchè il tema sia certamente di grande attualità ed incidenza, la partecipazione generale non è stata molto diffusa: erano presenti una quarantina di persone, con scarsa rappresentanza dei Consigli dell'Ordine, che pure sono i soggetti maggiormente coinvolti nella regolamentazione dell'obbligo di formazione permanente.

Ha aperto i lavori l'avv. Michelina Grillo, segretario dell'O.U.A., che ha richiamato la necessità di rilanciare in modo unitario un'azione forte della categoria, in questa fase in cui la riforma delle professioni e quella specifica dell'ordinamento professionale forense sono all'esame dei due rami del Parlamento.

L'avv. Carlo Martuccelli, per il il Consiglio Nazionale Forense, ha precisato che il C.N.F. nell'intervenire sul dovere di informare i cittadini sulle competenze dell'avvocato ha inteso da una parte evitare di introdurre eccessive autorizzazioni e dall'altra che si scatenasse una guerra alla pubblicità che necessariamente avrebbe determinato una disinformazione; ha inoltre rivendicato la preoccupazione del C.N.F. di creare, con il regolamento emesso, i presupposti per migliorare la qualità dell'avvocatura; infine, ha messo in guardia sulla necessità di tenere distinta la formazione permanente dalla specializzazione. I lavori sono proseguiti con le testimonianze, molto interessanti, riferite dai rappresentanti di altre professioni - i medici ed i commercialisti - che sono già da anni impegnati nella regolamentazione della formazione professionale obbligatoria, pur con percorsi fra loro diversi. Il dott. Maurizio Benato, della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, ha riferito l'esperienza del proprio ordine professionale, composto di 350.000 iscritti (di cui 220.000 non liberi professionisti, ma dipendenti del servizio sanitario nazionale). La distinzione fra liberi professionisti e dipendenti comporta, per le professioni mediche, che anche dal punto di vista regolamentare e deontologico l'obbligo di formazione permanente trovi applicazione su un doppio binario: da una parte, per i liberi professionisti, l'obbligo di "aggiornamento e formazione professionale" è previsto dal codice deontologico, che è stato progressivamente aggiornato come è avvenuto per gli avvocati; dall'altra, la riforma Bindi del 2002 ha introdotto un pari obbligo, ancorchè definito di "educazione continua", per i dipendenti. In particolare, la riforma Bindi aveva previsto un periodo transitorio di 5 anni, scaduti il 31 dicembre scorso, quale "periodo di prova", nel corso del quale sono stati organizzati 82.000 eventi formativi (per i soli medici chirurghi, oltre agli altri).

La regolamentazione della formazione dipende da una commissione nazionale a composizione mista, formata da rappresentanti degli Ordini e ministeriali, che definisce i requisiti per gli accreditamenti. E' comunque vigente un sistema duale, in virtù delle prerogative delle Regioni in ambito sanitario, cosicchè agli accreditamenti nazionali si affiancano quelli concessi su base regionale ai progetti formativi che rispondono ai piani sanitari regionali. Il sistema dei crediti prevede che, mediamente, un medico dovrebbe dedicare alla propria formazione circa sette giorni all'anno; i crediti da conseguire devono essere suddivisi in misura del 60% in eventi formativi che rispondono agli obiettivi nazionali e regionali, mentre il restante 40% può essere liberamente autogestito. Nell'ambito medico esistono circa 200 diverse associazioni scientifiche nazionali, alle quali si assommano una molteplicità di enti ed associazioni su base localistica, il che ha creato molta difficoltà nella identificazione dei criteri di accreditamento dei soggetti organizzatori della formazione. Gli Ordini sono usciti polemicamente dalla commissione nazionale, rivendicando il proprio ruolo di garanzia, certificazione e verifica ed insistendo affinché venga costituita un'anagrafe nazionale dei soggetti abilitati ad offrire formazione. In ogni caso, ogni Ordine si fa carico di organizzare direttamente gli eventi formativi nella materia deontologica, non consentendo che la stessa venga delegata ad altri soggetti. Nel concreto, la registrazione dei crediti via via accumulati dai medici viene effettuata dagli stessi mediante tesserino munito di microchip.

E' seguita poi la relazione sull'esperienza dei commercialisti, riferita dalla dott. Vilma Iaria della Associazione dei Dottori Commercialisti. La formazione, per i 60.000 commercialisti italiani, è obbligo deontologico dal 2003; all'epoca, l'Associazione aveva impugnato al T.A.R. il regolamento che era stato emesso dal Consiglio Nazionale; l'impugnazione venne poi ritirata, perchè il Consiglio aveva emesso alcuni "Orientamenti interpretativi del regolamento". Il controllo sul rispetto dell'obbligo di formazione permanente è stretto: la verifica è svolta dagli Ordini a tappeto, non a campione. Gli Ordini, inoltre, si devono attivare direttamente per or-

ganizzare eventi formativi in numero tale da garantire agli iscritti di raggiungere il numero minimo di crediti richiesti. Non sono ammessi enti organizzatori privati, ai quali è possibile solamente sponsorizzare gli eventi formativi organizzati dagli Ordini, e ciò al fine dichiarato di evitare speculazioni sulla categoria. Attualmente, la situazione sta rivelando tutta la propria serietà e delicatezza: è appena terminato il primo triennio di formazione, e gli Ordini sono chiamati ad aprire i procedimenti disciplinari per coloro che non hanno raggiunto la soglia minima di crediti formativi richiesti. In questa fase iniziale, si è preferito un approccio "morbido", ed i procedimenti sono stati aperti non per accertare la violazione dell'obbligo deontologico, ma dichiaratamente per "accertare le motivazioni" che hanno impedito all'iscritto di raggiungere il numero minimo di crediti formativi; è inoltre offerta la possibilità di recuperare i crediti mancanti nel primo anno del triennio successivo, cioè nell'anno corrente. Fra le associazioni invitate, ha aperto la serie degli interventi l'Unione delle Camere Penali, con l'avv. Ludovica Giorgi, la quale ha posto l'attenzione sulla dequalificazione e sempre maggiore inconsapevolezza del proprio ruolo da parte dei 180 mila avvocati italiani, sottolineando il rischio che il C.N.F. - del quale ha stigmatizzato l'assenza - continui a proteggere la situazione esistente, non fornendo trasparenza sulle specializzazioni e sui settori di attività prevalente che, secondo il codice deontologico, si possono indicare. Secondo l'U.C.P.I., l'unico modo per riconquistare l'autorevolezza e riqualificare la professione forense è puntare sulle specializzazioni, che dovrebbero essere acquisite con un adeguato percorso di formazione, verificate con un esame di specialità, nonché conservate, sviluppate e controllate durante l'intero esercizio della professione. L'avv. Giorni ha inoltre riferito che l'U.C.P.I. ha raggiunto con l'A.I.A. e le associazioni degli avvocati giuslavoristi e tributaristi una intesa comune per richiedere, da una parte, lo stralcio della professione forense dalla annunciata "riforma Mastella" (legge quadro sulle professioni) e, dall'altra, la istituzione di "elenchi di specialità" da inserire nell'albo unico, senza riserva di attività ma subordinati ad un percorso di formazione specialistica continuativo; ha infine invitato il C.N.F. ad adottare un regolamento specifico sulla specializzazione forense. E' poi intervenuto per l'Associazione Nazionale Forense l'avv. Bruno Sazzini, il del C.N.F. anche impugnandolo innanzi all'Antitrust, è da tempo impegnata a favorire una maggiore qualificazione professionale dei propri iscritti e degli avvocati in genere. L'A.N.F., tuttavia, intende continuare a perseguire questo scopo nel pieno rispetto della libertà e dell'autonomia di ciascuno, senza ingiustificati vincoli. Secondo l'A.N.F., non possono esistere esclusive, perché quello che interessa è garantire un elevato livello di professionalizzazione che non si ottiene attraverso la creazione di potenziali monopoli o la legittimazione di funzioni sostanzialmente in conflitto tra di loro. A tal ultimo riguardo, ha affermato la inadeguatezza degli Ordini ad essere essi stessi soggetti promotori ed organizzatori di eventi formativi, perché in questo modo verrebbe meno la funzione di controllo e garanzia che l'Ordine dovrebbe esercitare e che può effettivamente esercitare, quale soggetto terzo, solamente se la formazione viene svolta da altri, cioè dalle associazioni.

E' poi intervenuto l'avv. Walter Militi per l'Associazione Italiana Giovani Avvocati, che ha riferito con preoccupazione il fatto che negli ultimi mesi sono state costituite sette nuove associazioni nazionali forensi, il che significa che si sta aprendo un mercato della formazione; ha inoltre rilanciato la proposta di introdurre la regola della rotazione degli incarichi istituzionali, anche perché l'equazione anzianità-preparazione è errata; secondo l'A.I.G.A., il requisito della formazione è evanescente: è più facile dimostrare all'esterno che l'avvocatura vuole davvero cambiare svecchiando le istituzioni, piuttosto che ricorrendo ad un faticoso ed incontrollabile meccanismo di formazione permanente. L'avv. Salvatore Grimaudo, per l'Unione delle Camere Civili, ha osservato che non è chiaro se gli avvocati che siano anche magistrati onorari debbano seguire il medesimo percorso formativo previsto degli avvocati; ha dato lettura del documento elaborato dalla propria associazione sulla formazione permanente, chiedendo in conclusione che il C.N.F. voglia rivedere il proprio regolamento per la formazione permanente tramite la costituzione di una commissione cui partecipino tutte le associazioni.

Secondo l'avv. Elisabetta Rampelli, che è intervenuta per l'Unione Italiana Forense, gli Ordini ed il C.N.F. non hanno rispettato il mandato di controllo deontologico, ed è quindi lecito chiedersi come gli stessi potranno svolgere il compito di controllore e garante sulla effettività della formazione, quando sino ad oggi non sono stati in grado di garantire il controllo deontologico, rendendosi loro stessi responsabili della dequalificazione della categoria: solo se questa contraddizione sarà fatta esporgere, potrà essere possibile fare formazione effettiva, utile e concreta; secondo l'U. I.F., non servono leggi e regolamenti nuovi: basterebbe che le istituzioni esistenti funzionassero.

L'avv. Giuseppe Fontana, per l'Associazione degli Avvocati Giuslavoristi Italiani, si è associato alla generale lamentela di mancato confronto del C.N.F. con le associazioni, anche in questa occasione. Il problema segnalato dall'avv. Rampelli deve essere risolto con una preliminare riforma dell'ordinamento professionale forense: in questo senso una nuova legge è invece necessaria. Il meccanismo degli accrediti è inevitabile, ma occorre identificare sia gli enti che possono accreditare che quelli che possono essere accreditati, per evitare speculazioni. Ha concluso la serie degli interventi l'avv. Marina Marino, per l'Associazione Italiana degli Avvocati di Famiglia, la quale ha ricordato che l'A.I.A.F. si batte da anni per la specializzazione, ed in questa ottica è nata la convergenza con l'U.C.P.I. già riferita dall'avv. Giorgi; ha stigmatizzato l'assenza all'incontro non solo del C.N.F. ma anche dei Consigli dell'Ordine, presenti in poche unità.

Ha concluso l'avv. Michelina Grillo, ringraziando i pochi Ordini presenti (Bologna, Busto Arsizio, Bergamo) che hanno raccolto l'invito dell'O.U.A. a confrontarsi sui problemi della formazione permanente, confronto che non deve essere svolto dalle associazioni e dalle istituzioni, ciascuna impermeabilmente al proprio interno, ma deve essere svolto con riflessione comune, soprattutto in questa fase iniziale, in vista ed in preparazione degli sviluppi futuri; ha infine preannunciato che l'O.U.A. predisporrà un ulteriore documento che possa servire da stimolo al C.N.F. ed anche alle associazioni a tornare in argomento, e che alla formazione permanente verrà dedicata la terza sessione della Conferenza Nazionale sulla Giustizia che l'O.U.A. sta organizzando per il 12-14 ottobre prossimi, a Roma.

*Adunanza del 23 aprile 2007*

**Costituzione Commissione sulla "formazione continua".** Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sull'opportunità di costituire la Commissione per la Formazione Permanente prevedendo che questa, all'inizio dei suoi lavori, raccolga documentazione e approfondisca anche in sede distrettuale le evoluzioni normative e regolamentari in suddetta materia.

Il Consiglio, udito il riferimento, designa quali componenti della Commissione i Consiglieri Avv. ti Annalisa Atti, Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Sandro Callegaro, Fausto Sergio Pacifico e Antonio Spinzo.

*Adunanza del 7 maggio 2007*

**Corsi per formatori.** Il Presidente Avv. Lucio Strazziari ed Il Consigliere avv. Sandro Callegaro riferiscono sull'incontro tenutosi a Roma il 19.5.2007, sulle "Scuole forensi". L'avv. Alarico Mariani Marini, vice presidente della "Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura, dopo una breve introduzione del presidente Prof. Avv. Guido Alpa, ha illustrato strutture e finalità della Fondazione in continuazione con l'attività precedentemente svolta dal Centro di Formazione. Ha altresì anticipato i programmi di formazione ed aggiornamento di prossima realizzazione. E' stata ipotizzato un corso articolato in incontri seminariali per formatori delle scuole locali che si terrà nel prossimo mese di settembre presso l'Università Roma 3. Il Consiglio prende atto e ringrazia il Presidente e l'avv. Callegaro, per il riferimento, e auspicando che possa rappresentare un punto di riferimento per tutte le scuole insediate su tutto il territorio.

*Adunanza del 21 maggio 2007*

**Corsi per formatori.** Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 22/6/2007 dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura (Centro Europeo di studi e ricerche per la formazione forense), avente ad oggetto corsi per formatori, nella quale si comunica la programmazione dell'organizzazione di corsi per docenti e tutor. La prima iniziativa si svolgerà presumibilmente a fine settembre-inizio ottobre a Roma in collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre e si articolerà in tre successivi incontri al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 18.00 ed al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Le iscrizioni riservate a docenti e tutor dovranno pervenire alla Scuola dai Consigli o dalle Fondazioni-Scuole entro il mese di giugno con quota di iscrizione di € 350,00.

**Il Consiglio**, all'esito del riferimento, assumendone i relativi oneri economici, **delibera** di indicare tra i partecipanti i Consiglieri Avvocati Sandro Callegaro, Fausto Sergio Pacifico e Antonio Spinzo che già curano presso la Fondazione Forense Bolognese i corsi per le difese d'ufficio e per il Tribunale per i minorenni, nonché il Consigliere avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli e il Direttore della Fondazione Forense Bolognese avv. Sandro Callegaro.

*Adunanza del 25 giugno 2007*

**Incontro sulla formazione permanente - Roma 20 giugno 2007.** Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro di avere partecipato, unitamente ai Consiglieri Avvocati Antonio Spinzo e Giovanni Berti Arnoaldi Veli, all'incontro tenutosi in Roma il 20 giugno scorso presso il Consiglio Nazionale Forense avente ad oggetto la formazione permanente. Nel corso del dibattito è stato toccato il delicato problema della specializzazione dell'avvocato. È emerso che ufficialmente vi sarà uno slittamento nella decorrenza per l'entrata in vigore del regolamento, verosimilmente al 1° gennaio 2008 per rendere più snelli i meccanismi di accredito e controllo.

Il Consigliere avv. Antonio Spinzo evidenzia la quantità e la qualità degli interventi della mattinata. Riferisce il Consigliere avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli dei lavori del "comitato ristretto" che si è di seguito insediato, riunendosi nel pomeriggio sempre presso il C.N.F. a conclusione dei lavori collegiali della mattinata. Il "comitato ristretto" è stato convocato e coordinato dall'avv. Pierluigi Tirale, vicepresidente del C.N.F. e dallo stesso delegato per la predisposizione degli emendamenti al regolamento per la formazione permanente; ai lavori del comitato hanno partecipato i referenti di tutte le associazioni forensi maggiormente rappresentative su base nazionale, oltre a rappresentanti di alcune Unioni Distrettuali e di scuole forensi.

Nel corso dei lavori si è sviluppato un intenso confronto fra le componenti istituzionali ed associative dell'avvocatura, che proseguirà nella riunione che è stata convocata per il prossimo 6 luglio, presso il C.N.F. L'avv. Tirale ha preannunciato che in quella data, al termine dell'incontro, dovrà essere necessariamente licenziata la bozza definitiva del nuovo regolamento per la formazione, che verrà portata per l'approvazione all'ultima seduta dell'uscente C.N.F., programmata per il 12-13 luglio prossimi.

Al termine della discussione, che proseguirà comunque nella riunione del 6 luglio prossimo, sono stati enunciati i seguenti obiettivi condivisi:

- 1) slittamento della entrata in vigore del regolamento al 1° gennaio 2008, e comunque sua applicazione graduale - e, inizialmente, sperimentale - nel corso del primo triennio;
  - 2) perseguimento nell'immediato dell'obiettivo di conseguimento di una formazione e di un aggiornamento "generalisti" (con possibilità comunque di privilegiare "settori di competenza" o "materie prevalenti"), e successivamente dell'obiettivo di garantire formazione ed aggiornamento "specialistici" in senso stretto;
  - 3) rinvio ad un separato e successivo "regolamento di attuazione" (che il C.N.F. intenderà approvare dopo l'estate e prima della fine dell'anno) per la fissazione di criteri il più possibile specifici per la attribuzione dei crediti formativi, in modo da garantire la omogeneità di applicazione del regolamento su scala nazionale;
  - 4) privilegiare il rapporto fra gli ordini, le associazioni e gli enti non lucrativi, pur riconoscendo la piena legittimazione degli enti con fini di lucro ad organizzare eventi formativi.
- Il Consiglio, all'esito del riferimento, per il quale ringrazia i consiglieri intervenuti, delibera di delegare il Consigliere avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli a partecipare all'incontro che si terrà il giorno 6 luglio prossimo a Roma, presso il C.N.F., per la prosecuzione dei lavori del "comitato ristretto".

*Adunanza del 2 luglio 2007*

#### **Formazione continua: riferimenti sulla riunione del 6 luglio 2007 al CNF.**

Riferisce il Consigliere avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli di avere partecipato alla seduta del Comitato ristretto della formazione continua svoltasi presso il C.N.F. il giorno 6 luglio 2007. È stato completato il regolamento con la specifica indicazione degli aspetti più significativi che sono stati oggetto di discussione e di relative proposte di modifiche e/o integrazioni. **Il Consiglio** ringrazia il Consigliere Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli per l'esauritivo e completo riferimento.

*Adunanza del 16 luglio 2007*

#### **Programma della Fondazione Forense Bolognese per il periodo settembre-dicembre 2007.**

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla comunicazione pervenuta in data odierna dalla Fondazione Forense Bolognese, che, presa visione del regolamento per la formazione professionale continua, approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13/7/2007, pone all'attenzione del Consiglio le modalità per la richiesta di accreditamento e riconoscimento degli eventi formativi della Fondazione ai sensi dell'art. 3 comma 3 del re-

golamento, ed allega copia del programma per il periodo settembre-dicembre 2007. In osservanza del successivo comma 4 dello stesso art. 3, in tale missiva vengono inoltre indicati i criteri che si propongono al fine di semplificare le procedure di accreditamento. **Il Consiglio**, all'esito del riferimento, prende atto del programma formativo per il periodo settembre-dicembre 2007 e **delibera** di trasmettere il documento alla Commissione per la formazione permanente affinché riferisca in prossima adunanza.

*Adunanza del 30 luglio 2007*

## 11) ASSOCIAZIONI FORENSI

**“Regolamento formazione continua”:** *diversi punti di vista.* Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari in merito alla circolare del Segretario Generale dell'ANF, Avv. Bruno Sazzini, indirizzata a tutti i Consigli degli Ordini Nazionali, con la quale si contesta la legittimità e la potestà regolamentare del C.N.F. con specifico riferimento al “Regolamento sulla formazione permanente”, recentemente approvato, e con la quale viene deliberato dalla stessa associazione nazionale, il ricorso all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, affinché ne verifichi la compatibilità con la normativa vigente. Si apre un serrato dibattito nel corso del quale il Consigliere avv. Antonio Spinoz rileva che, indipendentemente dal contenuto, merita censura la scelta di investire l'Autorità Garante considerato che a detto organismo l'avvocatura non debba riconoscere alcuna legittimazione ad intervenire sull'assetto ordinamentale della professione forense. Il Consigliere avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli ritiene non sia opportuno che il Consiglio si esprima in merito ad una presa di posizione proveniente da un'associazione forense, in coerenza a quanto è avvenuto in passato in occasione di prese di posizione altrettanto incidentie parimenti legittime espresse da altre associazioni forensi. Interviene il Consigliere avv. Sandro Callegaro il quale rileva che negli ultimi 10-15 anni i dibattiti più o meno aperti ed aspri tra istituzioni e associazioni forensi si sono sempre svolti all'interno dell'avvocatura in un clima di confronto costruttivo, ed appare pertanto non condivisibile l'iniziativa del Segretario dell'ANF di rivolgersi ad una autorità che nulla ha a che vedere con la natura e la tradizione della professione e dell'avvocatura e che anzi, da anni cerca di ricomprendere le professioni e schiacciarle nella logica inaccettabile della concorrenza e del mercato. Tale iniziativa, dunque, che, si distingue da ogni altra precedente esperienza e tende a una inaccettabile frattura all'interno dell'avvocatura, non può non essere fermamente e formalmente stigmatizzata. Nel condividere quindi l'intervento del consigliere avv. Antonio Spinoz reputa che il Consiglio, prescindendo dal merito del documento, debba intervenire con una nota critica sulla forma e il metodo adottato dall'ANF a sostegno delle proprie opinioni. **Il Consiglio**, all'esito della discussione, a maggioranza dei presenti, **delibera** di trasmettere al Segretario nazionale dell'ANF, il dissenso rispetto all'iniziativa di trasmettere il documento espresso dalla Giunta di ANF del 4-5-2-2007 all'autorità garante del mercato e della concorrenza.

*Adunanza del 26 febbraio 2007*

**Incontri di “prassi comune”:** Il Consigliere avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli riferisce dell'incontro tenutosi il 17 aprile scorso, presso la sede del Consiglio, al quale erano stati invitati a partecipare i rappresentanti degli altri due partners di “Prassi Comune”, e cioè il Sindacato Avvocati-A.N.F. di Bologna e l'A.N.M.-sezione Emilia Romagna. All'incontro hanno partecipato, per il Consiglio, gli avvocati Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Sandro Callegaro e Antonio Spinoz (componenti della commissione “Prassi Comune”); per il Sindacato Avvocati, gli avvocati Lorenza Bond (segretario del Sindacato Avvocati di Bologna), Giovanni Delucca e Clara Berti; per l'A.N.M. il dott. Antonio Costanzo, mentre il segretario della giunta distrettuale, dr.ssa Silvia Giorgi non è comparsa, benchè formalmente invitata. I presenti si sono confrontati in una riflessione comune sulla attualità degli obiettivi della esperienza di “Prassi Comune” (che nel corso degli anni si è andata estendendo anche al settore penale), sulle modalità di organizzazione e coordinamento fra le diverse componenti coinvolte e sui possibili ulteriori campi di intervento, fra i quali segnatamente la predisposizione di protocolli d'udienza ovvero per la migliore gestione ed organizzazione delle risorse del servizio-justizia. I rappresentanti delle tre componenti presenti hanno, in conclusione, concordato nel ritenere opportuna la predisposizione di un documento comune, nel quale fissare - anche a futura memoria - gli obiettivi condivisi e le modalità di collaborazione e coordinamento fra le diverse componenti. **Il Consiglio** prende atto e ringrazia il Consigliere avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli per l'esauritivo riferimento.

*Adunanza 21 maggio 2007*

## 12) RAPPORTI CON LA MAGISTRATURA E GLI UFFICI GIUDIZIARI

**Situazione Tribunale di Bologna.** Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla riunione tenutasi il giorno 5 aprile 2007 con il Presidente del Tribunale dr. Berlettano ed il dirigente della Cancelleria dott. di Bisceglie, cui hanno partecipato anche i Consiglieri avvocati Sandro Callegaro, Giovanni Berti Arnoaldi Veli e Giovambattista Fragomeni.

E' stata esaminata la situazione delle Cancellerie, che vedono una attuale carenza di personale nella pesante percentuale del 27%. A questo si deve sostanzialmente la situazione di disagio che si riflette inevitabilmente sui fruitori del servizio, e sugli avvocati in particolare.

Il dott. Di Bisceglie ha prospettato la possibilità di ricorrere alla "mobilità" attraverso l'acquisizione di personale da altri Uffici Pubblici. A tale riguardo chiede la collaborazione della Avvocatura per sollecitare l'intervento dei parlamentari locali.

Il dott. Di Bisceglie ha altresì sottolineato la grave situazione di ritardo nella quale si trova l'ufficio per la battitura delle sentenze a causa della carenza di personale anche per tale specifico compito. È stata così prospettata l'ipotesi di un incremento del personale addetto a tale servizio, con l'inserimento, per qualche mese, di una persona avente contratto di collaborazione con il Consiglio. Per quanto riguarda il problema dei lunghi tempi di attesa a vari sportelli delle Cancellerie, si è ipotizzato, come utile strumento, la installazione di sistema che, attraverso la acquisizione di numeri progressivi, eviti agli avvocati di dovere attendere "in fila" il proprio turno, consentendo loro di potere svolgere altre attività nei tempi di attesa. L'incontro si è concluso con l'impegno del dott. Di Bisceglie di far avere al Consiglio una relazione che meglio puntualizzi la situazione. E con l'intesa che sarà effettuato a breve altro incontro per esaminare più approfonditamente singoli aspetti e specifiche problematiche.

*Adunanza del 12 aprile 2007*

**Ultimazione collegamento telematico Corte d'Appello.** Riferisce il Consigliere avv. Sandro Callegaro di avere partecipato all'incontro organizzato con il Cancelliere dirigente della Corte d'appello dr. Bertino al fine di potere dare l'avvio al sistema di consultazione informatizzata dei registri di cancelleria direttamente dal proprio studio; ovvero dalle postazioni dislocate presso gli Uffici della Corte d'Appello di Bologna. Il primo dirigente dr. Bertino ha dato piena disponibilità in tal senso, riservandosi di individuare un luogo adeguato per l'installazione di un server e postazione base; mentre da parte di questo Consiglio, suo tramite, è stata garantita la massima collaborazione e disponibilità anche al fine di svolgere il lavoro di riallineamento dei dati anagrafici degli Avvocati già in possesso della Corte d'Appello.

A tal fine, previa consultazione sulle disponibilità del dott. Elvis Agassi, dallo stesso concesse, detta attività verrà svolta dal nostro collaboratore che si alternerà così, tra le postazioni del Tribunale e quella istituenda della Corte d'Appello.

Si è posto poi il problema della utilizzabilità del Polisweb della Corte d'Appello anche per gli altri Avvocati del distretto.

L'Avv. Sandro Callegaro, si è riservato di verificare presso la società che per conto del Consiglio cura il server relativo al Punto di Accesso, la capacità e la adeguatezza dell'impianto hardware attualmente in dotazione nonché del software relativo o di verifica dell'ipotesi, di implementazione. Pur tuttavia ritenendo necessario procedere gradualmente alla realizzazione di questo nuovo traguardo, si ritiene opportuno procedere prima all'inserimento e all'avvio di Polisweb presso la Corte d'Appello per i soli avvocati iscritti al Nostro Ordine di Bologna e, successivamente, procedere con il pieno coinvolgimento di ciascun Ordine distrettuale.

A tali fini l'Avv. Callegaro si rende disponibile ad intervenire, ove sia richiesto, in una prossima adunanza dell'Urcofer.

**Il Consiglio** prende atto e, nel ringraziare il Consigliere Avv. Sandro Callegaro per i riferimenti, approva il percorso illustrato, autorizza il Consigliere Avv. Sandro Callegaro a proseguire sino alla realizzazione del progetto descritto assumendo eventuali oneri conseguenti. Per quanto riguarda, invece, l'allargamento del servizio ai vari Ordini del Distretto, dispone che il Consigliere Avv. Sandro Callegaro possa illustrare detto progetto in una prossima riunione URCOFER, chiedendo agli Ordini che vi aderiranno di contribuire economicamente in qualche misura a sostenere i costi conseguenti, tenuto conto anche dei contratti di assistenza in essere sottoscritti da questo Consiglio per la struttura del già utilizzato punto di accesso Polisweb.

*Adunanza del 23 aprile 2007*

**13) RAPPORTI  
CON GLI ALTRI  
ORDINI  
PROFESSIONALI**

**Sede Consiglio Ordine forense di Roma.** Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla nota 21 dicembre 2006, con cui il Presidente dell'Ordine Forense di Roma, avv. Alessandro Cassiani, segnala che il Ministro della Giustizia, on. Clemente Mastella, su iniziativa del Presidente dott. Marvulli, intende emettere un decreto con il quale verrebbe disposto il rilascio dei locali di Piazza Cavour a Roma, nei quali ha sede, da oltre cento anni, il Consiglio dell'Ordine Forense di Roma.  
All'esito del riferimento,

IL CONSIGLIO

- ritenuto che tale iniziativa, ove attuata, finirebbe per rappresentare inaccettabile delegittimazione della Avvocatura del Foro di Roma, il cui Consiglio trova da sempre collocazione nell'edificio ove ha sede la più alta Autorità Giudiziaria, nel pieno riconoscimento della classe forense quale componente fondamentale della giurisdizione;

MANIFESTA

contrarietà e sorpresa per tale iniziativa, ed

ESPRIME

piena solidarietà al Consiglio dell'Ordine Forense di Roma, e a tutti i Colleghi del detto Foro, e  
SOLLECITA

tutte le Autorità preposte ad intervenire per evitare che possa avere attuazione la detta iniziativa che pregiudicherebbe non solo l'Ordine Forense di Roma, ma l'intera Avvocatura Italiana.

*Adunanza del 26 febbraio 2007*

---

**Pubblicazione sulla stampa redditi dei professionisti.** Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla comunicazione del dr. Gianfranco Tomassoli, Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna, con allegato il ricorso proposto dal detto Ordine all'Autorità garante avverso la pubblicazione sulla stampa locale dell'elenco dei redditi dei commercialisti relativi all'anno d'imposta 2004, assumendo che la detta iniziativa viola ogni principio a tutela della riservatezza degli iscritti.

Il Presidente dott. Tomassoli si fa promotore di una riunione il prossimo 14 marzo 2007, alle ore 18,30, presso la Sede dell'Ordine dei Commercialisti per valutare la situazione e concordare eventuali iniziative comuni a sostegno della dignità e decoro dei professionisti. All'esito del riferimento il Consiglio delega il Presidente affinché partecipi alla riunione riferendone poi in prossima adunanza.

*Adunanza del 12 marzo 2007*

---

**Pubblicazione sulla stampa redditi dei professionisti.** Il Presidente avv. Lucio Strazziari riferisce di avere partecipato alla riunione presso il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, il giorno 14/3/2007, ove erano presenti numerosi rappresentanti delle categorie professionali, avente ad oggetto iniziative da assumere avverso la avvenuta pubblicazione sulla stampa dei redditi di professionisti riferiti all'anno 2004. Il dr. Tomassoli ha espresso l'intenzione del proprio Ordine professionale di percorrere ogni strada giudiziaria per inibire in futuro la pubblicazione sulla stampa dei redditi dei professionisti. È emersa, in quella sede, l'opportunità, di ricercare un addetto stampa che possa fare valere nel mondo dell'informazione le ragioni del grave disagio del ceto professionale, per la situazione che lo stesso sta vivendo, in particolare, per l'indiscriminata pubblicazione sulla stampa dei redditi dei singoli professionisti, senza alcun elemento che consenta una ragionata, e ragionevole, lettura delle cifre riportate. **Il Consiglio**, all'esito del riferimento, manda al Presidente di continuare a rapportarsi con il CUP per i sopra dichiarati fini e di prendere altresì contatto con gli avvocati Rosaria Russo Valentini e prof. Antonio Carullo per valutare l'eventuale esperibilità di azioni giudiziarie a sostegno della protesta.

*Adunanza del 19 marzo 2007*

---

**Cerimonia a Torino per commemorare Avv. Fulvio Croce.** Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari di avere partecipato alla cerimonia in memoria del Presidente dell'Ordine di Torino avv. Fulvio Croce, barbaramente ucciso trenta anni fa dalle brigate rosse. Il Presidente illustra lo svolgimento delle manifestazioni in ricordo del valoroso collega, che si sono articolate su un Convegno avente ad oggetto tematiche di diritto penale, oltre che la

attuale situazione della avvocatura, sotto lo specifico profilo della indipendenza e della qualità della prestazione; e in una interessantissima mostra fotografica che ripercorre i momenti tragici, ma anche così valorosi per la avvocatura, del processo ai capi storici delle brigate rosse. **Il Consiglio** ringrazia il Presidente per il toccante riferimento.

Adunanza del 7 maggio 2007

**Master su "Consulente tecnico d'ufficio e di parte"**. Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla richiesta pervenuta in data 11.5.2007 dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri dott. Ing. Felice Monaco, il quale richiede la partecipazione dell'Ordine con propri relatori ad un master per "Consulente tecnico d'Ufficio e di Parte nei procedimenti civili, penali ed amministrativi", che l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna sta attualmente organizzando con inizio previsto a Settembre 2007, presso la propria sede, ed allega il programma di analogo corso già organizzato in altra località.

**Il Consiglio**, all'esito del riferimento, riservata ogni ulteriore valutazione, *delega* il consigliere avv. Sandro Callegaro affinché prenda contatti con il dott. ing. Felice Monaco per un maggior approfondimento dei temi che potrebbero essere trattati dagli avvocati in detto master.

Adunanza del 28 maggio 2007

**Cerimonia a Torino per commemorare l'Avv. Fulvio Croce**. Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera del Presidente dell'Ordine Avvocati di Torino Prof. Avv. Mauro Ronco, con la quale informa che l'Ordine ha finanziato la realizzazione di un documentario in formato DVD sulle tragiche vicende che nel 1977 portarono alla barbara uccisione, da parte delle Brigate Rosse, del compianto avv. Fulvio Croce. In occasione del trentennale il documentario uscirà nelle edicole con il quotidiano "La Stampa" ed in tale lettera il Presidente chiede di pubblicizzare l'opera ed anticipa l'invio del materiale che perverrà agli Ordini. **Il Consiglio**, all'esito del riferimento, dispone l'affissione del manifesto, allegato alla missiva pervenuta, nella bacheca dell'Ordine e manda al direttore della Fondazione Forense avv. Sandro Callegaro di programmare un cineforum che abbia ad oggetto il documentario, prendendo gli opportuni contatti, così come indicato nella lettera del Presidente, con l'avv. Mario Napoli dell'Ordine di Torino, affinché possa prendere parte all'iniziativa.

Adunanza del 11 giugno 2007

**Risposta a dichiarazioni del Collegio Notarile**. Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sull'articolo di stampa apparso sul quotidiano "Il Resto del Carlino" del 17.6.2007 avente ad oggetto un'intervista al Presidente del distretto notarile di Bologna, dr.ssa Maria Luisa Cenni, la quale, nel difendere le scelte della Camera dei Deputati che hanno escluso l'estensione della facoltà di rogare atti di vendita immobiliari di valore inferiore ad € 100.000,00 anche ad altre figure professionali, tra le quale gli avvocati, ha indirettamente stigmatizzato la mancanza di imparzialità del ceto forense, oltre a carenze di preparazione e di competenza. **Il Consiglio**, all'esito del riferimento, manda al Presidente di prendere contatti con la redazione del quotidiano per concordare un'intervista in risposta

Adunanza del 18 giugno 2007

**Nuove cariche al CNF per il triennio 2007 – 2010**. Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari che in data 27 luglio 2007 è pervenuta missiva dal Consiglio Nazionale Forense nella quale vengono comunicati i risultati dell'elezione dell'Ufficio di Presidenza per il triennio 2007-2010 con le cariche in appresso riportate:

Presidente	avv. prof. Guido Alpa
Vice Presidente	avv. Carlo Vermiglio
Vice Presidente	avv. Ubaldo Perfetti
Segretario	avv. Pierluigi Tirale
Tesoriere	avv. Lucio Del Paggio

**Il Consiglio** prende atto e manda al Presidente per felicitarsi con i Colleghi per le prestigiose cariche augurando loro un proficuo lavoro.

Adunanza del 30 luglio 2007

#### 14) PROCESSO TELEMATICO

**Punti di accesso per il processo telematico.** Riferisce il Consigliere avv. Sandro Callegaro che l'impegno assunto dal nuovo Governo, anche lo scorso 19 gennaio, nell'ambito del convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine di Milano, ha fortemente rivitalizzato il percorso verso il definitivo decollo del processo telematico. Rammenta il Consigliere Avv. Sandro Callegaro che Bologna è stata la prima in Italia ad attivare, ormai nel lontano 2001, i servizi di consultazione via internet per gli avvocati, meglio conosciuti con il nome PolisWeb, che consente agli avvocati di accedere ai dati dei fascicoli del contenzioso civile, della Volontaria Giurisdizione, del Diritto del Lavoro e delle Esecuzioni Civili, aggiornati alla notte precedente. L'accesso sicuro era a suo tempo garantito da un apposito software denominato lanusGate, che aveva un costo di licenza per ogni computer che si collegava. PolisWeb è diventato poi un progetto nazionale del Ministero della Giustizia, che ha creato un sito unico, fisicamente dislocato a Napoli, dove consentire la consultazione di tutti gli uffici giudiziari civili d'Italia, disciplinando al contempo le modalità di accesso (vedi D.M. 14/10/2004[1] <#\_ftn1> ), adottando in particolare l'autenticazione tramite smart card. Alla fine del 2005 l'Ordine degli Avvocati di Bologna è stato il primo Ordine in Italia a predisporre e a farsi autorizzare dal Ministero il Punto di Accesso conforme a tale regolamento, formalizzando al contempo una convenzione con PosteCom per la distribuzione delle smart card agli avvocati iscritti all'Ordine. Attualmente sono oltre 700 gli avvocati di Bologna dotati di smart card che possono accedere alle informazioni di oltre 40 uffici giudiziari [*l'elenco è mantenuto aggiornato dal Ministero all'indirizzo [www.processotelematico.giustizia.it](http://www.processotelematico.giustizia.it) <<http://www.processotelematico.giustizia.it/>> (sezione "punti di accesso")*], tra cui i Tribunali di Bologna, Ravenna e Rimini; a breve sono previsti i Tribunali di Parma, Piacenza e Forlì; i restanti uffici del distretto, tra cui la Corte d'Appello di Bologna, sono previsti ad inizio 2007. Fin dall'inizio del progetto "Processo Civile Telematico", l'Ordine di Bologna è stato in prima linea, contribuendo attivamente all'analisi e alla progettazione del sistema, che è stato poi avviato in sperimentazione in 7 sedi pilota, tra cui Bologna, partita ancora una volta per prima a dicembre 2005. I depositi sperimentali di atti telematici, limitati comunque all'ingiunzione ante-causam, sono avvenuti finora utilizzando il Punto di Accesso predisposto dal Ministero della Giustizia, che tuttavia non può consentire il deposito a valore legale, ossia sostitutivo del deposito cartaceo, sempre per via delle norme regolamentari sopra citate. L'attuale punto di accesso dell'Ordine di Bologna è limitato alle funzioni di autenticazione (tramite smart card) e di consultazione (PolisWeb): non è invece dotato delle funzioni relative al Processo Telematico, che sono in sintesi: deposito di atti telematici, consultazione in tempo reale delle informazioni e degli atti del fascicolo informatico e ricezione degli avvisi di cancelleria all'indirizzo telematico dell'avvocato. Il punto di accesso del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano è stato il primo ad essere autorizzato per le funzioni del Processo Telematico: tramite tale punto di accesso gli avvocati di Milano saranno dunque i primi a poter depositare atti a valore legale e ricevere, sempre a valore legale, gli avvisi di cancelleria. Si è così di fatto conclusa la prima fase sperimentale sul decreto ingiuntivo telematico – dove le trasmissioni non avevano appunto valore legale – e si sta passando all'utilizzo del sistema come strumento sostitutivo dei depositi cartacei. Il Ministero ha ora in animo di diffondere il sistema in tutta Italia e di estendere le trasmissioni telematiche ad altri ambiti, a cominciare dal settore previdenziale. Per dare un forte impulso al processo telematico, è stato inoltre recentemente presentato dal Ministero un disegno di legge, per una modifica della normativa primaria, il quale – oltre a razionalizzare il quadro normativo – è basato su due concetti cardine: l'obbligo – dal 1/1/2008 – di utilizzare la posta elettronica certificata telematica per l'invio delle comunicazioni in corso di causa ai procuratori costituiti e l'incentivo, da applicarsi come sconto sul contributo unificato, per il deposito degli atti per via telematica. Il Consigliere Avv. Sandro Callegaro ritiene che anche l'Ordine degli avvocati di Bologna si doti del proprio punto di accesso, autorizzato per il processo civile telematico, quale completamento funzionale dell'attuale sistema, limitato ad oggi al PolisWeb. Ciò si tradurrebbe, in sintesi, nei seguenti interventi: realizzazione dell'infrastruttura tecnologica (hardware, software e connettività), a completamento di quanto fatto finora, predisposizione della documentazione tecnica richiesta dal Ministero della Giustizia e successiva gestione delle ispezioni di verifica, nonché in una significativa attività di predisposizione di carattere organizzativo: i compiti (anche formali) e le conseguenti responsabilità dell'Ordine sono molteplici e necessitano di un adeguato livello di presidio. Occorrerà, quindi,

formazione e organizzazione dei processi interessati e assistenza agli utenti quale: formazione adeguata dei referenti dell'Ordine e allestimento di un servizio efficace per gli studi legali. L'elevata diffusione delle smart card permetterebbe di estendere rapidamente ad un elevato numero di avvocati, i servizi propri del processo telematico, con grandi benefici per l'avvocatura bolognese

Al fine di procedere nel senso sopra illustrato, è stato richiesto a Net Service Srl, sin dall'inizio nostro partner informatico, un preventivo che ha fatto pervenire. Tale preventivo prevede un canone annuale per il servizio di Punto di Accesso per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, di €40.000,00, IVA esclusa. A Net Service è stato chiesto anche un'attività di presidio tecnico/consulenziale a supporto dell'Ordine, avvalendosi anche del profilo professionale del Dott. Elvis Agassi. A tal fine, ricomprendendo anche una persona part-time presso il Consiglio, il preventivo formulato è di €15.000,00 IVA esclusa. Interviene il Consigliere avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli che dà lettura di un estratto di intervista al dott. Brescia, direttore generale del Ministero di Giustizia per i sistemi informativi automatizzati, apparsa il 22.1.2007 sulla rivista "Diritto & Giustizia", nella quale egli afferma che l'unico punto d'accesso certificato in Italia è quello del Consiglio dell'Ordine di Milano; con riferimento a quanto in passato riferito al Consiglio, chiede pertanto di accertare se Bologna sia o meno un punto di accesso. L'avv. Berti Arnoaldi Veli inoltre, in merito al rinnovato impegno economico che viene prospettato al Consiglio, ritiene che - prima che il Consiglio si impegni in nuove ed ingenti spese per il processo telematico - dovrebbe essere previamente garantita agli avvocati di Bologna la piena funzionalità del sistema di consultazione Polisweb, in particolare rendendo finalmente disponibile agli avvocati la consultazione telematica, dai propri studi, di: 1) la banca dati dei procedimenti innanzi alla Corte d'Appello; 2) la banca dati dei procedimenti innanzi al Giudice di Pace; 3) la banca dati delle sentenze del Tribunale Civile, la cui immissione è ferma all'anno 2002; 4) la banca dati delle esecuzioni mobiliari; e che venga infine completata, come già richiesto al dirigente della cancelleria dott. Mottaran, la immissione nell'area delle esecuzioni immobiliari dei dati delle 300/400 esecuzioni ancora non inserite e non visionabili agli avvocati negli stessi procedimenti costituiti. L'avv. Sandro Callegaro si riserva di riferire al Consiglio in merito a quanto richiesto dall'Avv. Berti.

*Adunanza del 29 gennaio 2007*

---

**Sperimentazione processo telematico.** Riferisce il Consigliere avv. Sandro Callegaro, con riferimento a quanto enunciato alla scorsa adunanza del 29/01/2007 in merito alla nuova sperimentazione del processo telematico in corso a Milano, ed in particolare in merito alle osservazioni e richieste del Consigliere avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, che agli atti del Consiglio vi è nota del Ministero della Giustizia (prot. 30685/05) con la quale si comunica ufficialmente l'iscrizione del Consiglio dell'Ordine di Bologna nell'elenco pubblico dei punti di accesso a Polis Web (registri di cancelleria). In tale situazione si rende necessario, come prospettato dal Consigliere Callegaro alla scorsa adunanza del 29/01/07, a proposito del processo telematico, richiedere un proprio ed autonomo "punto di accesso". Con l'occasione, anche alla luce del successo che la sperimentazione in corso a Milano sta ottenendo, con pieno consenso dell'avvocatura meneghina, e dell'apertura della medesima sperimentazione ad altri Fori (è certo quello di Roma), il Consigliere avvocato Sandro Callegaro insiste per l'avvio della sperimentazione anche a Bologna. **Il Consiglio**, prende atto e si riserva di approfondire e decidere in altra adunanza.

*Adunanza del 26 febbraio 2007*

---

**Cerimonia apertura Consiliatura del CNF** Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazzari sulla cerimonia di apertura della Consiliatura del CNF il prossimo 14 marzo 2007 a Roma. **Il Consiglio**, all'esito del riferimento delega il Consigliere avv. Sandro Callegaro a partecipare alla cerimonia in sostituzione del Presidente, impossibilitato per precedenti, concomitanti, impegni istituzionali.

*Adunanza del 12 marzo 2007*

**15) RAPPORTI  
CON IL CNF,  
OUA,  
CASSA FORENSE  
e URCOFER**

**Percorsi al ternativi per iscrizione Albo Avvocati.** Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sull'avviso affisso, e distribuito, presso la sede universitaria, che reclamizza il "percorso spagnolo" per ottenere l'iscrizione all'Albo degli Avvocati senza dovere affrontare, e superare, l'esame di avvocato.

**Il Consiglio**, all'esito del riferimento, riservando ogni opportuno approfondimento, ed eventuali future determinazioni **delibera** di inoltrare il materiale al Consiglio Nazionale Forense, affinché prenda posizione sull'argomento e possa dettare criteri di comportamento.

*Adunanza del 19 marzo 2007*

**Nuove cariche alla Cassa Forense.** Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari che è pervenuta lettera dall'avv. Riccardo Scocozza nella quale comunica la propria nomina a Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, nonché il rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione, insediatosi il 22 marzo u.s., che ha eletto Vice Presidenti gli avvocati Marcello Colloca e Paolo Rosa e quali componenti gli avvocati Alberto Bagnoli, Giuseppe Della Casa, Salvatore Di Cristofalo, e Vincenzo La Russa.

**Il Consiglio** prende atto e incarica il Presidente di esprimere rallegramenti ed auspicj di buon lavoro.

*Adunanza del 2 aprile 2007*

**Incontro con Presidente Ordine degli Psicologi.** Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla comunicazione 10/4/2007 pervenuta dal Presidente dell'Ordine degli Psicologi dott.ssa Manuela Colombari, con la quale viene richiesto un incontro per discutere sulle modalità di scelta dei periti e dei consulenti d'ufficio. **Il Consiglio**, all'esito del riferimento, **delega** il Presidente, che peraltro ha già avuto tale incarico dall'URCOFER, di prendere contatti con il Presidente dell'Ordine degli Psicologi per approfondire.

*Adunanza del 23 aprile 2007*

**Istituzione della "Fondazione per l'Informatica e Innovazione Forense".** Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla nota pervenuta in data 17/7/2007 dal Consiglio Nazionale Forense nella quale si comunica che a seguito della istituzione della "Fondazione per l'Informatica e l'innovazione Forense" (F.I.I.F), operativa dal gennaio 2007, si richiede agli Ordini la nomina di un referente informatico che possa consentire un collegamento fra il Consiglio e gli Ordini Forensi in ambito informatico.

**Il Consiglio**, all'esito del riferimento, nomina quale referente il Consigliere avv. Sandro Callegaro e dispone che ne venga data comunicazione al **CNF**, anche a mezzo mailing.

*Adunanza del 23 luglio 2007*

**16) VARIE**

**Rapporti con l'Istituto CICU.** Riferisce il Consigliere Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, richiamata la delibera 29 gennaio 2007, sulla lettera pervenuta dal Prof. Ettore Casadei, Presidente della Commissione Biblioteca del Dipartimento di Scienze Giuridiche "A. Cicu", con la quale - facendo seguito all'incontro ed ai colloqui avuti dallo stesso con il Consigliere incaricato - si comunica l'accettazione del Dipartimento alla proposta di convenzione formulata dal Consiglio. La convenzione ha ad oggetto la possibilità per gli avvocati iscritti all'Albo di Bologna di potere consultare il patrimonio librario della Biblioteca dell'Istituto Cicu con modalità meno restrittive di quelle sino ad oggi previste. In particolare è stata concordata la "predisposizione di permessi giornalieri, vistati dal Responsabile tecnico della Biblioteca dell'Istituto Cicu o da suo delegato, con validità immediata e rilasciati, dietro presentazione di tessera dell'Ordine, per casi di particolare necessità o urgenza o per ricerche particolarmente estese nell'ambito di specifiche aree disciplinari". Il modulo potrà essere richiesto direttamente dagli avvocati interessati allo sportello distribuzione e prestito nella sala A della Biblioteca Cicu. **Il Consiglio**, all'esito del riferimento, si compiace con il Consigliere Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli per l'ottimo risultato raggiunto e manda allo stesso di esprimere il ringraziamento del Consiglio al Prof. Casadei ed al Direttore del Dipartimento Prof. Giulio Illuminati, dispone di dare notizia e diffusione della convenzione mediante pubblicazione sul prossimo numero di Bologna Forense, nonché di darne sin d'ora avviso ai colleghi con comunicazione e-mail.

*Adunanza del 4 giugno 2007*

# RILEVAMENTO STATISTICO SULLE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

A CURA DELL'AVV. GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

## PRESENZE DEI CONSIGLIERI ALLE ADUNANZE ED ALLE UDIENZE DISCIPLINARI

(periodo dal 4 settembre al 2007 dicembre 2006)

ADUNANZE	4/9	11/9	18/9	25/9	27/9	2/10	3/10	9/10	11/10	16/10	18/10	23/10	25/10	30/10
	06	06	06	06	06*	06	06	06	06	06	06	06	06	06
Atti Annalisa	.	.	.	.	.	.	NO	.	NO	.	.	.	NO	.
Berti Arnoaldi Veli Giovanni	NO	NO	.	.	.	.	.	.	NO	.	.	.	NO	.
Callegaro Sandro	.	.	.	.	NO	.	NO	.	NO	.	.	.	NO	.
Canova Federico	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	NO	.
Cerri Giovanni	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	NO	.	.	.
Clausi-Schettini Guido	.	.	.	.	.	NO	.	.	.	.	NO	.	.	NO
Cristoni Claudio	.	.	.	.	.	.	NO	.	.	.	.	.	NO	.
Florio Vincenzo	.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	.	.	NO	.	NO	.	NO
Fragomeni Giovambattista	.	.	.	.	NO	.	.	.	.	.	NO	.	.	NO
Giacomelli Sandro	.	NO	.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	.	NO	NO	NO
Masè Dari Flavia	NO	.	.	NO	.	.	.	.	NO	.	NO	.	.	.
Pacifico Fausto Sergio	.	.	.	.	NO	.	.	.	NO	.	.	.	NO	.
Spinzo Antonio	.	.	.	.	.	.	NO	.	.	.	.	.	.	.
Strazziari Lucio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Zambelli Tiziana	.	.	.	.	.	NO	NO	.	.	.	NO	.	.	NO

\* = udienza disciplinare

ADUNANZE	6/11	8/11	10/11	13/11	15/11	20/11	22/11	27/11	29/11	4/12	6/12	11/12	13/12	18/12	20/12	27/12
	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06*	06	06*	06	06	06
Atti Annalisa	.	NO	NO	.	NO	.	.	.	.	.	.	.	NO	.	.	.
Berti Arnoaldi Veli Giovanni	.	.	.	.	NO	.	.	.	.	.	.	.	.	.	NO	.
Callegaro Sandro	.	.	.	.	NO	.	.	.	.	.	NO	.	NO	.	.	.
Canova Federico	.	.	.	.	.	.	NO	.	NO	.	NO	.	.	.	NO	.
Cerri Giovanni	NO	NO	.	.	.	NO	NO	.	.	.	NO	.	NO	.	.	.
Clausi-Schettini Guido	.	.	.	.	.	.	NO	.	.	.	.	.	.	.	NO	.
Cristoni Claudio	NO	NO	.	NO	NO	.	NO	NO	.	NO	.	.	.	.	.	NO
Florio Vincenzo	NO	.	NO	.	NO	NO	.	NO	.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Fragomeni Giovambattista	.	NO	NO	.	.	NO	NO	NO	.	.	NO	.	.	.	NO	NO
Giacomelli Sandro	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Masè Dari Flavia	NO	NO	.	.	.	NO	.	.	.	.	NO	NO	NO	.	.	.
Pacifico Fausto Sergio	.	.	.	.	NO	.	.	NO	.	.	.	.	NO	.	.	.
Spinzo Antonio	.	NO	.	.	.	.	NO	.	.	.	.	.	.	.	.	NO
Strazziari Lucio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Zambelli Tiziana	.	NO	NO	.	.	.	.	.	.	.	.	NO	.	NO	NO	NO

\* = udienza disciplinare

## TURNI DI RICEVIMENTO DEI CONSIGLIERI

Consigliere	turni assegnati	presenze effettive
avv. Annalisa Atti	7	6 (86%)
avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli	14	11 (79%)
avv. Sandro Callegaro	16	15 (94%)
avv. Federico Canova	14	11 (79%)
avv. Giovanni Cerri (segretario)	-	-
avv. Guido Clausi-Schettini	15	15 (100%)
avv. Claudio Cristoni	16	7 (44%)
avv. Vincenzo Florio	16	1 (6%)
avv. Giovambattista Fragomeni	16	4 (25%)
avv. Sandro Giacomelli (tesoriere)	-	-
avv. Flavia Masè Dari	8	7 (88%)
avv. Fausto Sergio Pacifico	8	8 (100%)
avv. Antonio Spinzo	15	10 (67%)
avv. Lucio Strazziari (presidente)	-	-
avv. Tiziana Zambelli	8	7(88%)

Periodo dal 4 settembre 2006 al 23 dicembre 2006

## STRINGA L'ARRINGA

AVV. GIOVANNI CERRI

È proprio nei momenti di crisi che la coesione, pur nei contrapposti ruoli, dovrebbe esser maggiore per offrire al cittadino, a dispetto dell'ondivago legislatore, un'immagine della giustizia forte; autorevole verso l'opinione pubblica cui possa fare comprendere quanto sia importante, nonostante tutto, la cultura della giurisdizione.

Sempre più spesso, qualche volta comprensibilmente altre volte meno, nell'affrontare l'emergenza cui si è costretti dal quotidiano l'autorevolezza viene confusa con l'autorità.

Quanto più governo e parlamento lesinano le risorse per la giustizia, costringendo giudici, cancellieri ed avvocati ad operare in situazioni terzomondiste, tanto più le singole componenti dovrebbero maggiormente (e positivamente) accreditarsi legittimandosi circolarmente nel superiore interesse della giurisdizione.

L'avvocatura associata, quella parte più sana di essa, non si è mai tirata indietro nel sostenere le istanze della magistratura per ottenere più considerazione, più uomini, più mezzi e più risorse.

Mi piace solo ricordare l'accorata nota del Presidente del Tribunale Dr. Cricchio del 29.9.2006 al Ministro della Giustizia, ripresa ed esaltata dall'avvocatura con la pubblicazione su Bologna Forense, di imminente uscita (n. 2/2006).

Purtroppo l'emergenza ed il quotidiano, a volte, fanno dimenticare i buoni propositi e così assistiamo a qualche inutile prevaricazione, a qualche diritto negato, o anche solo compresso, delegittimando, nei fatti, l'altro protagonista relegandolo a ruolo di "necessaria" comparsa con una inevi-

tabile perdita di credibilità dell'intero sistema.

Dopo la generale enunciazione del principio è inevitabile per chi scrive dar conto del fattore scatenante il forte proposito.

È sconcertante per un difensore sentirsi sollecitare dal Magistrato, nella specie da un presidente di una Corte Penale, di concludere nel bel mezzo di una articolata discussione.

Ciò è ancor più grave se si condisce l'affermazione con il fatto che "... *dopo ci sono altri processi da trattare*", quasi si potesse relegare tutto alla quantità.

Un difensore non più "di primo pelo" che ben conosce le prassi ed i carichi di lavoro degli uffici difficilmente può accettare simili richiami perché non già, e non tanto, frustrano il suo amor proprio e mortificano il tempo dedicato a preparare il processo, quanto, piuttosto, lasciano sottendere decisioni, se non già prese, quantomeno orientate (chiaro che trattasi solo di un cattivo pensiero dettato dall'emotività del momento).

Chi è conscio della funzione, come colui che scrive, sa bene che non si deve riservare all'assistito un simulacro di difesa, anche se reiterare argomentazioni già scritte, in modo debordante, può essere controproducente per il proprio patrocinato.

Ogni cosa ha però la sua misura e magari si dovrebbe poter distinguere *in nuce* il grano dalla zizzania (Matteo 13,25-30").

Irriguardosa citazione evangelica a parte e senza generalizzare, ovviamente, dal particolare gradimento per chi si riporta ai motivi di appello (magari ricorrendo al sostituto ex art. 97, 4° c.p.p.) alla malcelata insofferenza

per chi fa inutile sfoggio dell'*ars oratoria* ne passa.

A tal proposito, nemmeno troppo incidentalmente, plaudo alla proposta di modifica della disciplina della difesa d'ufficio come avanzata dall'Unione delle Camere Penali (ANSA 27 giugno 2007).

Nulla nasce mai per caso ed anche queste mie riflessioni sono frutto di episodi di vita professionale vissuta.

Nella specie rappresentavo un giovane uomo incensurato, nemmeno presente in aula (e quindi, almeno per esperienza, non avevo necessità che le mie considerazioni fossero -anche- a lui riservate) accusato di rapporti sessuali con minorenne infraquattordicenne, cui in primo grado, celebrato con rito abbreviato, quasi 9 anni addietro, venne inflitta la pena di anni 3 di reclusione.

Grande la responsabilità del difensore considerato che l'indulto nella specie non trova applicazione e che, ora, per i suddetti reati (consumati) non è più concedibile il decreto di sospensione dell'esecuzione della pena (art. 656, 5° c.p.p.).

Proprio per la conoscenza dei meccanismi ai blocchi di partenza della mia "fatica" mi sono sentito di richiamare l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 609 sexies c.p. e le argomentazioni per l'assoluzione, semplicemente riportandomi ai motivi, per vero copiosi e molto articolati. Non potevo però non dilungarmi (per il tempo necessario ovviamente) sulla subordinata incentrata, appunto, sulla riconoscibilità dell'ipotesi lieve di cui all'art. 609 quater, 4° comma c.p. (*Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi*).

Tale circostanza attenuante ha assunto grande rilievo negli ultimi anni soprattutto alla luce dell'evoluzione del diritto vivente, che partendo dai lavori preparatori della legge 66/1996 giunge sino alla recentissima pronuncia della Cassazione 16843/2007.

Fino a poco tempo addietro si riteneva che la norma di cui all'art. 609 quater c.p. tutelasse **la libertà sessuale** del minore, avuto riguardo ai mezzi ed alle modalità esecutive ed alle circostanze dell'azione; di recente si è ritenuto, piuttosto, che sia da tutelare **la maturazione della libertà sessuale** ancora acerba dalle insidie provenienti da soggetti dotati per età di un maggior potere di condizionamento sessuale e psicologico (così Cass. Sez. III 3 maggio 2007 n. 16843).

Orbene se la libertà sessuale è da intendersi in senso oggettivo, pur con lo sgradevole principio della responsabilità presunta, considerata appunto l'età del minore, con scarsa possibilità di valorizzazione dell'errore, la maturazione della libertà sessuale, di contro, è da intendersi in senso maggiormente soggettivo.

Tale ultimo *dictum* sottende come si voglia (ora) porre maggiore attenzione alle caratteristiche personali del minore, particolarmente quanto più questi sia prossimo all'età limite.

È proprio attraverso l'applicazione di tale circostanza attenuante che la giurisprudenza ha valorizzato le particolari caratteristiche del minore (livello di maturazione sessuale raggiunto, danno in concreto sofferto). Piace citare per ricordare questo trend, che mi premeva percorrere con il Collegio, Cass. Sez. III, sentenza 24 marzo 2000 n. 5646: *"..E' necessario fare riferimento a criteri normativi certi quali gli elementi menzionati dall'art. 133 cp ed all'oggettiva minore lesività del fatto in concreto rapportata al bene giuridico tutelato. Pertanto, assumono particolare importanza la "qualità" dell'atto compiuto più che la quantità di violenza fisica...le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, l'entità della compressione della libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici più che l'avvenuta penetrazione corporale...; ancora Cass. 9 luglio 2002 n. 37565 "...la ricorren-*

*za dell'attenuante non può essere negata per il solo fatto della tenera età della persona offesa, dovendosi piuttosto individuare dal giudice elementi di disvalore aggiuntivo, sulla base dei criteri delineati all'art. 133 cp..."*

Nel caso di specie la minore appariva molto più matura delle sue coetanee e presentava caratteristiche personali che portavano a ritenere una raggiunta maturazione sessuale. Tanto premesso credo risulti chiaro come fosse importante per me concentrarmi nella esplicazione delle ragioni che potevano portare alla concessione della suddetta attenuante. Dopo l'interruzione, con il richiamo di cui ho dato conto, ho quindi stretto oltre misura l'arringa, saltando diversi passaggi del percorso argomentativo che tenevo ad illustrare e che l'evoluzione giurisprudenziale mi sembrava consentisse. Breve camera di consiglio, conferma della sentenza.

Il cliente, come detto, non c'era e non potrà mai comprendere il mio rammarico per lui, la mia (nemmeno troppo) intima delusione per aver avuto un ascolto intermittente ed interrotto.

Come dicono molti addetti ai lavori attenderò le motivazioni della sentenza per valutare se e come ricorrere ai Giudici di legittimità.

Ho sofferto non già e non tanto per l'esito ma, come si comprenderà, per


il metodo.

Spero che a Berlino (ove il noto mugnaio voleva rivolgersi avverso il monarca tedesco Federico II) ovvero in Piazza Cavour qualcuno possa consentirmi di completare l'argomentazione.

Barcollo ma non mollo, nascondo la delusione e mi trovo quasi costretto a giustificare il sistema a fronte dello sconforto del mio praticante.

Si comprenderà perché ho sempre sostenuto l'importanza di un (magari parziale) percorso formativo comune per aspiranti magistrati ed avvocati con stage presso studi, cancellerie e uffici giudiziari.

Tornando al mio praticante, non mi dispiacerebbe che alla fine del suo percorso formativo diventi magistrato (e non sia avvocato) sicché ricordando, anche, questo "spaccato", sappia meglio distinguere il grano dalla zizzania.



## CODICE DELLA STRADA: *telefonini, guida e... dimensione delle orecchie.*

DOTT. ALBERTO CANDI

Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna

Seduto sul banco dell'accusa, guardavo filar via l'udienza nel solito tran tran di prescrizioni. Per ammazzare il tempo tra un processo e l'altro (quando la Corte si ritira in camera di consiglio), sfogliai senza troppo interesse – lo confesso! – una nota rivista giuridica, alla ricerca delle ultime novità normative.

Mi cadde l'occhio sull'art. 173 del codice della strada, recentemente ritoccato dopo l'ennesima strage di giovani sulle strade del Bel paese. Prima di inasprire le sanzioni contro chi abusa dell'alcol (art. 186), il legislatore si era occupato d'un giro di vite contro chi usa ed abusa del "cellulare", scambiando l'abitacolo dell'auto per una cabina telefonica (genere di locale un tempo frequentato, ma ormai decisamente in disuso).

Diligentemente iniziai a leggere l'articolo cominciando dalla rubrica (*Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida*) e prima d'arrivare ai commi evidenziati in grassetto – interessati dalle recenti modifiche di legge – dovetti passare per la lettura del secondo comma. Incespicai e questo mi costrinse a tornare indietro e leggere daccapo. Non trovavo il bandolo della sintassi, che mi sfuggiva e che – per la verità – m'era sfuggita per diversi anni, se è vero che il ritocco più importante, il comma che leggevo, l'ha ricevuto nel 2002 (più precisamente, dall'art. 2 del decreto-legge n. 121/2002, modificato dalla legge di conversione, n. 168/2002, in G.U. 6 agosto 2002, con decorrenza 7 agosto 2002).

Il comandamento inizia perentorio: *"È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radio-telefonici..."*. Sacrosanto: basta con i telefonini, che fomentano la distrazione degli utenti della strada e sono

fonte di pericolosi incidenti!

Ma, si sa, alla tecnologia non si può rinunciare... e bisognerà, in qualche modo, dar spazio alle innovazioni che riducono il danno, permettendoci di mantenere le cattive abitudini: i "viva voce" e gli auricolari li vogliamo forse buttare? Forse che questi apparecchi non si meritano d'essere salvati? Non devono avere, anche loro, una possibilità di mercato; di fiorente mercato? E via!

Si arriva, così, all'ultima parte del secondo comma in esame, che recita: *"È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani"*.

Prima la sintassi, poi l'esegesi. O forse – come ci insegnavano una volta – l'esegesi attraverso la sintassi: al cittadino sia eccezionalmente consentito l'uso di apparecchi viva voce o di auricolari; si badi, però, che sia dotato di adeguata capacità uditiva, per non avere le sue orecchie bisogno dell'ausilio delle mani.

Chiarito il concetto, mi toccai istintivamente le appendici laterali della testa. Con mio grande sollievo, non le trovai più larghe di sei – sette centimetri, nel punto di maggiore ampiezza, e, per quanti sforzi facessi, non ricordai alcuna occasione in cui avessi dovuto sostenerle o, comunque, aiutarle con le mani, per udire.

Finii l'udienza alquanto sollevato. Ma il dubbio non tardò a farsi vivo: siamo sicuri che la norma – la quale sostanzialmente vieta ai larghi d'orecchie (si potrebbe dire, semplificando, agli elefanti) d'usare il telefonino, quando sono alla guida, anche se muniti di un "viva voce" o di un auricolare – non violi i principî costituzionali?

L'articolo 3 della Carta, ad esempio, ché non paiono giustificate le discriminazioni fondate sulla diversa ampiezza del diametro auricolare. O, forse, l'art. 2, che protegge le formazioni sociali in cui si svolge la personalità del cittadino: i superdotati d'orecchie sono, pur sempre, un gruppo di sodali degno di sostegno pubblico! Anche l'art. 32, che tutela la salute, non dovrebbe dimenticarsi di coloro che possiedono grandi orecchie: vogliamo impedire a costoro di ricevere il sollievo delle telefonate in auto con l'auricolare?

In conclusione: mi rivolgo all'illustre e preparato pubblico di questa rivista, certo che qualcuno dei lettori saprà suggerirmi buoni consigli e la strada giusta per sollevare una questione di legittimità costituzionale.

P.S.: In qualche versione pubblicata della norma, le parole *"che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani"* sono riportate tra parentesi. Il senso della frase, tuttavia, non mi pare che riceva sostanziali modificazioni.

# MA SERVE A QUALCOSA?

AVV. VINCENZO DE GAETANO

Ecco, sei tornato in studio. Il processo è andato ben diversamente da quello che avevi preventivato, nonostante fossi confortato sia dallo studio della dottrina e della giurisprudenza (ti sembrava un caso di scuola tanto era evidente) che dal parere di colleghi più esperti a cui avevi fatto valutare (e non li ringrazierai mai abbastanza per la pazienza!) le tue posizioni.


Ora, lo sai bene che questo fa parte delle "regole del gioco", non è quello che ti ha colpito; oggi il giudice lo convinco io domani il P.M., ma hai avuto la netta sensazione che le tue osservazioni, diligentemente raccolte in una memoria a suo tempo depositata, siano rimaste sconosciute al giudicante, che ti è sembrato le scoprisse solo in udienza, e di conseguenza non le valutasse affatto.

Ti è sembrato di essere al supermercato, "**preso il numero, avanti il prossimo**"; e non in un luogo dove vi sono dolori e aspettative, passioni e speranze. Ed a questo punto, mentre riponi le carte, ti ritorna in mente la vecchia e mai sopita domanda che approfitta come sempre di momenti come questo: "ma serve a qualcosa quello che faccio? serve la mia figura in aula? non sarà che quella sensazione che a volte hai provato di essere del tutto inutile e fuori posto con il tuo combattere e sostenere le tue tesi sia reale?". Perché è capitato che ti sia sembrato di buttare parole al vento, di avere l'impressione che qualunque cosa tu dica o dimostri è del tutto inutile, che in pratica ti batti spesso contro i mulini a vento. Normalmente scacci in fretta questi pensieri ma oggi, complice l'andamento dell'udienza, essi ti sembrano più persistenti ed anche, purtroppo, più convincenti.

Ricordi quanto ti ha detto un collega, che stimi e apprezzi quando gli hai parlato di questi pensieri, che - no - la nostra opera è indispensabile, che devi comunque battere e ribattere, che lo devi alla Giustizia (con la G maiuscola) che è necessario esserci e proclamare le nostre ragioni, quelle dell'imputato, del danneggiato, in buona sostanza della persona che rappresenti.

Ma oggi, sempre probabilmente per via di quella sfortunata udienza, anche quelle parole ti sembrano meno convincenti. Hai finito di riporre le carte e senti che devi rituffarti nel quotidiano; il telefono squilla, le notizie della mattina incombono, la segretaria ha già le chiamate cui devi rispondere ed i cattivi pensieri tornano nel loro cassetto nella tua mente.

Ma fino a quando?



# Formazione e specializzazione degli avvocati prospettive e metodologie organizzative

AVV. PIETRO RUGGIERI

## La professione forense ieri ed oggi. Brevi cenni

Un breve accenno alla realtà attuale della professione forense, comparandola a quella che delineava i caratteri dell'avvocatura sino a qualche decennio fa mi pare utile per introdurre il tema della formazione e dell'aggiornamento dell'avvocato. In prospettiva, in presenza di un quadro normativo modificato ed a condizioni di mercato, ed anche sociali, profondamente mutate.

La professione forense, fino alla metà del secolo scorso, seguendo una tradizione che proveniva dalla prima disciplina ordinistica del Regno Unito, appariva eticamente contrassegnata da valori che proponevano una figura dell'avvocato sostanzialmente disinteressato nel perseguire scopi economici individuali. Questi valori lo vedevano invece animato, nello svolgimento della sua attività, da finalità virtuose che si concretizzavano, almeno secondo un'immagine non priva di risvolti retorici, nel perseguimento del bene pubblico e nell'identificare l'esercizio professionale a servizio della comunità. Tale definizione del ruolo forense appariva caratterizzata da un forte elemento di fiduciarità nel rapporto fra professionista ed assistito, dalla personalità della prestazione, recepita, con l'art. 2232, nel codice civile del 1942, e dall'indipendenza del professionista non solo nei confronti dei poteri statuali e della giurisdizione, ma anche nel rapporto diretto con il cliente.

Questi tratti essenziali che differenziavano la professione in genere ed in particolare la professione forense dall'impresa si sono via via attenuati in forma speculare al progressivo incedere della cultura di mercato e della concorrenza: nel confronto le professioni hanno ceduto spazio alla cultura dell'impresa ridimensionando e diluendo il criterio dell'indipendenza e della fiduciarità che le caratterizza

prima in forma più incisiva per dare maggior risalto, nella comparazione, alla competenza tecnica ed al sapere del professionista, più idonei a soddisfare le esigenze della clientela, con una prestazione resa in forma organizzata e collaborativa, a volte impersonale.

Osserva la Malatesta (in "Professionisti e gentiluomini" Ed. Einaudi, 2006) *"L'articolazione della domanda di competenza da parte dell'impresa ha spinto le professioni a modellarsi su di essa. La crescita del numero dei professionisti, caratteristica delle società postindustriali, ha fatto inoltre aumentare la concorrenza, spingendo le nuove generazioni di professionisti a identificarsi con l'economia del profitto, anche per ragioni di sopravvivenza. La mercantilizazione delle professioni ha infine ricevuto un impulso decisivo dalle politiche neoliberiste che dagli Stati Uniti si sono estese all'Europa"*.

Va anche detto che la graduale maggiore complessità, se non generalizzata spesso presente, della prestazione richiesta all'avvocato, per le mutate condizioni normative e di mercato, ha favorito l'aumento di attività professionali adempiute in forma associata o quanto meno realizzate anche attraverso l'intervento di collaboratori ausiliari dell'avvocato. Tutto questo ha significato necessità di organizzazione, secondo criteri aziendalistici, con divisioni dei compiti e redistribuzione del compenso, con l'ovvia conseguenza dell'affievolimento dell'elemento personale e fiduciario del rapporto.

Tra le cause della mercantilizazione delle professioni la Malatesta indica la crescita del numero dei professionisti. Mercantilizazione è un termine forte, che esprime correttamente una linea di tendenza, ma va chiarito che di semplice linea di tendenza si tratta che non può trascurare le specifiche peculiarità dell'attività professionale ed in particolare di quella forense non

foss'altro, per quest'ultima, perché eretta a tutela di un valore costituzionale quale il diritto alla difesa.

La concezione neoliberalistica comunitaria non è un credo assoluto e monolitico. I principi enunciati della Carta di Nizza garantiscono la libertà delle professioni e le differenziano dal lavoro d'impresa. Analogo è l'orientamento manifestato dal Parlamento Europeo e dalla alta Corte di giustizia. Il Parlamento Europeo con la risoluzione 23/3/06 sulle professioni legali ha affermato: *"la concorrenza dei prezzi non regolamentata tra i professionisti legali, che conduce a una riduzione della qualità del servizio prestato, va a demerito dei consumatori"*. La qualità della prestazione va dunque preservata, senza affidarla, ad un fideistico ed improbabile effetto selettivo del mercato, che potrebbe tradursi in un danno dell'utente tratto in inganno da una bassa misura dei costi o da reclamizzazioni non veritiere.

Non è su questo punto tuttavia che intendo soffermarmi. Le annotazioni che precedono sono originate dalla considerazione che a mio giudizio le mutate condizioni della professione forense e soprattutto la crescita esponenziale degli avvocati (prossimi ormai a duecentomila!) e l'enorme numero dei praticanti hanno decisa influenza sulle problematiche della formazione e di un aggiornamento professionale.

## Il tirocinio forense nella realtà attuale.

Il nostro ordinamento prevede che di base il tirocinio avvenga frequentando lo studio di un avvocato ed assistendo alle udienze civili e penali. Sussistono oggi, in presenza di un mutamento così significativo della natura della nostra professione, condizioni sostanziali ed oggettive che rendono difficoltoso il tirocinio tradizionale agli

effetti di una idonea preparazione per il superamento dell'esame di abilitazione e per conferire al praticante un'adeguata professionalità, sia pure non ancora sorretta da concrete esperienze. Ed infatti:

- il numero dei praticanti consente solo ad alcuni l'esercizio di un tirocinio, che non sia di pura facciata, presso un avvocato con effettiva partecipazione alla trattazione di un numero significativo di pratiche;
- la preparazione all'esame di abilitazione per ottenere il conferimento del titolo richiede l'approfondimento di più di una materia. Lo studio professionale, pur se di dimensioni modeste, di rado svolge attività diversificate e comunque, se ciò avviene, va a discapito della qualità e dello spessore del tirocinio;
- l'assimilazione, almeno tendenziale, dello studio professionale all'impresa, e lo stesso tecnicismo insito in una prestazione, professionale od aziendale che sia, richiede una differenziazione di compiti all'interno della organizzazione che la produce che va a scapito della bontà del tirocinio che deve riguardare tutti gli aspetti, processuali e sostanziali, del caso oggetto di studio e d'esame;
- il fenomeno assume maggiore evidenza negli studi professionali di vaste dimensioni, ove la ripetitività dell'atto è frequente e più settoriale appare la partecipazione del componente (e quindi del praticante che egli segue nello svolgimento della pratica). E' sufficiente pensare ad alcuni studi che compiono attività prettamente stragiudiziale, senza occuparsi di eventuali giudizi che da questa possano trarre origine.

In breve, il tirocinio tradizionale non è più in grado di realizzare un'adeguata preparazione professionale del praticante, ma va integrato con corsi di formazione e di aggiornamento idonei. E' lo stesso legislatore ad avvedersene, con il D.P.R. 10/4/1990 n° 101, con il quale pur ribadendosi che la pratica forense si svolge presso lo studio e sotto il controllo di un avvo-

cato (ma soltanto "principalmente" non esclusivamente), si prevedono forme integrative della stessa pratica attraverso la frequenza delle scuole di formazione istituite dai Consigli degli Ordini e disciplinate dagli artt. 3 e 4 del richiamato decreto. I corsi così istituiti, come il Centro da tempo sostiene, possono essere sorretti dal criterio della obbligatorietà della frequenza, se il COA deliberi il tal senso.

### Le scuole forensi istituite col DPR 10/4/1990 n. 101.

Le scuole forensi sono ormai molte e sono sorte per iniziativa spontanea degli Ordini locali, poi agevolata e coordinata dall'opera del Centro di Formazione del C.N.F. Sono presenti, salve limitate eccezioni, su tutto il territorio nazionale.

Dall'indagine conoscitiva eseguita nell'anno 2005 dal Centro di Formazione è emerso che le scuole sono 73 distribuite su 20 regioni e su 26 distretti di Corte d'Appello ed il numero degli iscritti ai corsi, per l'anno 2005, è stato di 9.333. I docenti sono stati 2082. Il corpo docente è composto in prevalenza da avvocati, docenti universitari e magistrati. Gli avvocati nella misura del 45%. I docenti del 32%. I magistrati del 16%. Il residuo 7% è composto da docenti di estrazione varia.

La forma giuridica delle scuole è in prevalenza quella della Fondazione, controllata dal COA. Altre scuole sono diretta emanazione del C.O.A.. Non mancano esempi di scuole sorte da una convenzione-regolamento fra ordine e università e fra ordine ed altri enti.

Le scuole di formazione forense, presentano la peculiarità di assumere un particolare rilievo rispetto ad altre possibili scuole gestite dall'ordine professionale. Mentre per altro tipo di corsi non sono richiesti particolari requisiti o previste autorizzazioni, per le scuole di formazione il citato D.P.R. dispone un vincolo di durata (biennio), di indirizzo teorico-pratico e relativo a tutte le materie d'esame oltre che alla deontologia ed alla normativa sulla previdenza forense, ma soprattutto prevede che il programma debba essere preven-

tivamente approvato dal C.N.F. Le scuole forensi, in definitiva, offrono un tipo di formazione istituzionalizzata, che "integra", per volontà del legislatore, la tradizionale pratica forense.

A me sembra che i dati appena richiamati assegnino un carattere di assoluta rilevanza alle scuole forensi organizzate dagli Ordini rispetto a qualsiasi altro tipo di scuola - scuole di specializzazione comprese.

La situazione non mi pare modificata dall'indirizzo più liberistico introdotto dalle disposizioni della recente riforma Bersani, anche alla luce del D.L.D. di riforma delle professioni intellettuali (disegno Mastella), approvato l'1/12/06 dal Consiglio dei Ministri. Questo disegno di legge prevede "come compiti essenziali degli organi nazionale e territoriali la formazione tecnico - professionale dei propri iscritti (.....)" (art. 4 lett. e). Prevede inoltre "forme alternative o integrative di tirocinio, o a carattere pratico ovvero mediante corsi di formazione promossi o organizzati dai rispettivi Ordini professionale (...)" (art. 3 lett. a). Attribuisce ancora "agli Ordini professionali compiti di tutela degli utenti e di qualificazione e aggiornamento professionale degli iscritti" (art. 4 lett. c).

Emerge chiara, in definitiva la volontà politica di affidare agli Ordini l'organizzazione di corsi di formazione e di privilegiare un percorso formativo di derivazione istituzionale.

E' un ulteriore incentivo a potenziare i corsi di formazione forense, rafforzato dall'intento di tutela del cittadino, attraverso la qualificazione e l'aggiornamento del professionista.

### L'obbligatorietà dei corsi di formazione forense. La didattica.

Accennavo alle peculiarità che distinguono le scuole forensi dalle altre scuole. Il motivo c'è ed è rilevante. Il D.P.R. che le prevede consente all'avvocatura di programmare un serio piano di formazione dei praticanti, avvalendosi delle facoltà che il decreto le assegna e che appaiono in parte localmente utilizzate:

- 1) la frequenza della scuola, in virtù dell'art. 3 del D.P.R. 1990, è fattore integrativo della pratica forense. Cia-

scun Ordine nella sua autonomia e nell'esercizio del suo potere di controllo del tirocinio, può deliberare di attribuire rilievo determinante a tale elemento ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica, requisito necessario per partecipare all'esame di abilitazione.

Larga parte delle scuole forensi si dichiara favorevole all'obbligatorietà della frequenza dei corsi. Ne sono prova le dichiarazioni dei responsabili delle scuole trascritte a verbale nella riunione del 2/12/06, di Bologna. Le scuole che nell'ultimo anno hanno adottato il criterio dell'obbligatorietà della frequenza dei corsi sono cinque, su un totale complessivo di scuole obbligatorie pari a 19. E' una chiara dimostrazione di un trend favorevole all'adozione del principio. E' rilevante la circostanza che a seguire il criterio della obbligatorietà sono in prevalenza Ordini di dimensioni medio-piccole, per la difficoltà di realizzare strutture adeguate in presenza di un elevato numero di iscritti. Tuttavia le scuole di maggiori proporzioni non si dichiarano contrarie al sistema dell'obbligatorietà, ipotizzando forme convenzionate di delega dell'insegnamento ad enti terzi accreditati dall'Ordine o un sistema di pre-selezione informatica dei partecipanti al corso.

Il T.A.R. del Veneto, con sentenza n. 1072/05, ha dichiarato *"insostenibile la dedotta illegittimità dell'art. 13 del regolamento del C.O.A. di Venezia, che dispone l'obbligatorietà della frequenza di un numero minimo di lezioni della Scuola Forense"*.

Dalle interviste con i responsabili delle Scuole compiute nel corso dell'indagine conoscitiva cui prima ho fatto cenno sembra apparire che il controllo della frequenza dei corsi si risolva nell'accertamento delle presenze alle lezioni del praticante, senza che segua la valutazione della idoneità da lui raggiunta. E' un punto delicato ma, a mio parere, il D.P.R. del 1990 conferisce al C.O.A. un potere di controllo non semplicemente formale, almeno agli effetti di una valutazione del livello minimo accettabile di preparazione necessario per affrontare la prova di abilitazione. Il D.P.R. assegna ai Consigli dell'Ordine (art. 4, n. 3) il compito di vigilare *"sull'effettivo svolgimento del tirocinio"*,

sicché, se accettato il criterio della integrazione della pratica con la frequenza obbligatoria dei corsi, non sembra irragionevole sostenere che il requisito della "effettività" deponga a favore dell'ipotesi del controllo-valutazione, sia pure di un livello minimo di idoneità;

- 2) obiettivo della Scuola Forense, per convinzione condivisa dalle componenti dell'avvocatura, è una didattica che non riproponga quella dei corsi universitari, ma che sia rivolta alla formazione professionale attraverso lo studio del caso pratico, che permette di apprezzare l'interdisciplinarietà tra istituti sostanziali e processuali, tra istituti giuridici ed economici, e di recuperare, attraverso l'esame del precedente, lo studio della giurisprudenza e dell'evoluzione storica della materia.

Materia di insegnamento, le discipline e le tecniche per lo svolgimento della difesa (argomentazione giuridica, tecniche difensive, ricerca del precedente giurisprudenziale, tecnica della comunicazione, etc.), unite a prove pratiche (simulazione di processi, udienze, redazione di atti e di pareri, etc.). Oltre all'insegnamento della deontologia e dell'etica professionale, nonché dei principi di base dell'Ordinamento Forense e della responsabilità sociale dell'avvocato.

E' lo schema didattico disciplinato dal D.P.R. 101/1990: l'art. 4 dispone che i corsi abbiano un indirizzo teorico-pratico. L'art. 3 n. 3 prevede *"esercitazioni interdisciplinari su tutte le materie d'esame"*. Oltre allo *"studio, l'analisi e la trattazione"* di casi pratici di natura civile, penale ed amministrativa. Il D.P.R. 101/1990, attraverso il richiamo delle materie d'esame, prevede inoltre l'insegnamento dell'ordinamento forense e dei diritti e dei doveri dell'avvocato.

Ulteriore annotazione, rilevabile dall'indagine conoscitiva, è che questo tipo di impostazione didattica è tendenzialmente recepita dalle Scuole Forensi, almeno quelle più organizzate, in conformità alle linee programmatiche suggerite dal Centro di Formazione;

- 3) sono dunque rinvenibili nel D.P.R. 101/1990 gli elementi normativi fondanti di una formazione teorico-pratica, con facoltà dei Consigli dell'Ordine di rendere obbligatoria

la frequenza dei corsi. Ma è presente anche un ulteriore elemento, che può permettere alle varie Scuole di perseguire un indirizzo uniforme e coordinato nell'insegnamento.

L'art. 3 del D.P.R. demanda al C.N.F. la valutazione e la preventiva approvazione dei programmi (*"Il programma dei corsi deve essere preventivamente approvato dal Consiglio Nazionale Forense"*). E l'approvazione potrebbe essere negata al programma della Scuola che, nella determinazione delle materie d'insegnamento, nella metodologia didattica e nel monte ore delle lezioni, non corrisponda ad un modello tipo che sia frutto di un criterio condiviso. Questa, del resto, non risulterebbe essere una novità, poiché i programmi delle Scuole vengono già ora valutati ed eventualmente approvati dal C.N.F. quando ne ricorrano i presupposti.

La medesima finalità potrebbe essere perseguita attraverso l'istituzione di una scuola centralizzata per i docenti delle Scuole locali onde determinare, tramite loro, indirizzi comuni nella didattica. Attraverso inoltre un appropriato sistema di e-learning, in fase di studio. L'argomento non è contemplato nella disciplina del D.P.R. 101/1990, ma potrebbe essere il frutto di un'iniziativa dell'avvocatura.

Quanto ho esposto – che ripete argomenti che più volte ho avuto modo di discutere coi colleghi delle scuole forensi e del Centro – poggia dunque su disposizioni già esistenti che, almeno a breve, ragionevolmente non verranno superate, secondo la mia opinione, per lo stesso indirizzo politico che accompagna l'ipotesi di riforma del nostro ordinamento professionale.

La presenza forte delle scuole forensi sul territorio, in definitiva, se da un verso deve spingere la categoria a potenziarle, anche col requisito dell'obbligatorietà dei corsi, dall'altro pone il legislatore nella condizione di doverle privilegiare (come già fa col richiamato disegno di legge delega) ancorchè in presenza di finalità liberistiche, per non ignorare quanto il mercato della formazione già concretamente presenta.

## Le specializzazioni professionali. La pubblicità informativa.

Vi è un altro punto che merita attenzione. Le disposizioni introdotte dalla riforma Bersani costituiscono un sicuro incentivo allo sviluppo di corsi di formazione specialistica.

L'art.2 n° 1 del decreto Bersani coordinato con la legge di conversione 248/06 abroga il *"divieto anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine"*.

Non è chiaro cosa si intenda per "specializzazioni professionali" o meglio in che limiti e sulla base di quali requisiti l'espressione possa essere enunciata nel messaggio pubblicitario.

Secondo l'autorevole e condivisibile parere del C.N.F. le specializzazioni cui fa cenno il decreto Bersani debbono essere riferite a qualificazioni professionali sorrette da regolare procedura prevista dall'ordinamento della singola professione.

E' possibile tuttavia, come da più parti si sostiene, un'interpretazione più estesa del termine, nel senso che potrebbe essere ritenuto legittimo l'utilizzo di messaggi pubblicitari che enuncino "specializzazioni" non giustificate da titoli (attestazioni) formali riconosciuti idonei, a tali effetti, dall'ordinamento. Il binomio *"i titoli e le specializzazioni professionali"* sembrerebbe accreditare l'ipotesi che il *"titolo"* sia altra cosa rispetto alla *specializzazione*, che potrebbe quindi essere enunciata indipendentemente da un titolo formale che la riconosca, in base all'esistenza di semplici dati di fatto.

Quel che è certo è che all'Ordine il decreto Bersani non assegna un preliminare potere certificativo delle specializzazioni riferibili al proprio scritto. Gli è invece conferito il potere di controllare se il messaggio pubblicitario dell'avvocato avvenga secondo criteri di *"trasparenza"* e di *"veridicità"*. In buona sostanza non si assegna all'istituzione il potere di

certificare i presupposti per l'esercizio dell'attività professionale specialistica, ma di verificare se sussistano realmente i presupposti di fatto delle prerogative specialistiche di cui il professionista si fregia con il messaggio pubblicitario.

Il controllo della "veridicità" del messaggio riservato all'Ordine mi pare apra un vasto orizzonte in tema di formazione specialistica già all'attenzione del C.N.F. e che richiede un approfondito dibattito, al quale le scuole forensi, direttamente interessate, non possono sottrarsi.

E' ragionevole presumere, allo stato dei fatti e salvi ulteriori interventi legislativi, che acquisti rilevanza, agli effetti della veridicità del messaggio pubblicitario, l'attestazione che una scuola di formazione forense potrebbe rilasciare dopo la frequenza con profitto di appositi corsi. A garantire il maggior valore di questa attestazione, rispetto ad altre rinvenibili sul mercato, sarebbe non solo la solidificata presenza sul territorio nazionale delle scuole forensi, ma anche il loro collegamento privilegiato con l'Ordine che indirizzerebbe i contenuti della didattica verso quei criteri necessari per poter poi superare positivamente il controllo che il richiamato art. 2 demanda all'Ordine medesimo.

Il riconoscimento che la frequenza positiva del corso costituisca un presupposto valido per ritenere veridico il successivo messaggio pubblicitario della specializzazione, produrrebbe inoltre il risultato di convogliare numerosi iscritti verso tale tipo di corsi di formazione specialistica e garantirebbe un effettivo e penetrante controllo diretto dell'Ordine del percorso formativo che legittimerebbe poi l'enunciazione della specializzazione, più di quanto possa accadere attraverso altre iniziative, esterne al sistema forense, offerte dal mercato e che agirebbero in autonomia e senza collegamenti con l'istituzione.

Concludo.

Gli Ordini devono proseguire, potenziandolo, il virtuoso percorso intrapreso con le scuole forensi per la formazione dell'avvocato, senza fare affidamento su futuri interventi legislativi.

La normativa in vigore lo consente. Anche in presenza di una situazione politica mutata di liberalizzazione delle professioni, gli Ordini sono indicati come interlocutori privilegiati per la formazione tecnico professionale degli iscritti e della loro qualificazione ed aggiornamento. Il D.P.R. N° 101/90 concede agli Ordini la possibilità di rendere obbligatoria la frequenza dei propri corsi e di realizzarli secondo determinate regole. Sotto altro profilo è la stessa riforma Bersani a porre le premesse per coinvolgere gli Ordini, in un più ampio disegno formativo e di aggiornamento, in un programma di specializzazione dei propri iscritti. E' rilevante sottolineare la prioritaria importanza di quest'ultimo argomento: ad eccezione di piccole realtà locali, la figura dell'avvocato "generalista" tende a scomparire e di fatto l'esercizio professionale è svolto dall'iscritto settorialmente.

In definitiva vaste possibilità di intervento per realizzare lo scopo principale degli organi istituzionali dell'avvocatura, quello di porre in essere le condizioni per rendere più competitiva e qualificata la prestazione dell'avvocato, in ogni settore ove essa si espliciti.

Una sfida, che deve essere raccolta dagli Ordini con orgoglio e dedizione.

## IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PER LA FORMAZIONE CONTINUA, NELLA ATTUAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

AVV. GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI  
referente della "commissione formazione"  
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

A partire dal 1° gennaio 2008 entrerà pienamente in vigore il "regolamento per la formazione continua" approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 13 luglio scorso. Il regolamento, che ha sostituito - modificandola sostanzialmente - la precedente versione approvata dal C.N.F. il 18 gennaio precedente, ha introdotto l'obbligo per ogni avvocato (ma anche per ogni patrocinatore, come invece non era previsto nella precedente versione del regolamento) *"di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale"*, frequentando *"eventi formativi"* ovvero mediante attività diverse a contenuto formativo; specificamente, il regolamento del C.N.F. definisce formazione professionale continua *"ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense"*.

Il dovere deontologico di formazione e aggiornamento era, come noto, già esistente nel nostro ordinamento professionale, essendo previsto all'art. 13 del codice deontologico forense (*"dovere di aggiornamento professionale"*) che *"è dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolge l'attività. L'avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense"*.

Con il regolamento del C.N.F. si può quindi dire che sia stato specificato analiticamente in che cosa si deve tradurre tale dovere, e quali siano le condizioni alle quali l'obbligo di formazione deve intendersi assolto dall'iscritto. In pratica, il C.N.F. ha esercitato il proprio potere regolamentare dettando una normativa specifica, che attribuisce una portata concreta ad un dovere che, sino ad oggi, era enunciato in termini generali, e ne stabilisce le pratiche modalità di assolvimento.

Nel preambolo al proprio regolamento, il C.N.F. ha infatti richiamato espressamente l'obbligo che grava sull'iscritto *"di rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi"* (canone II dell'art. 13 del codice deontologico forense).

In merito ai profili deontologici e disciplinari discendenti dall'obbligo di formazione, va posto in assoluto rilievo che il regolamento del C.N.F. si cura di specificare che *"costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito. La sanzione è commisurata alla gravità della violazione"* (art. 6).

Alla approvazione del regolamento, il C.N.F. ha fatto seguito, il 20 settembre scorso, con una corposa relazione illustrativa, che non pubblichiamo di seguito per motivi di spazio ma che può essere reperita, oltre che nel sito del Consiglio Nazionale Forense ([www.consiglionazionaleforense.it](http://www.consiglionazionaleforense.it)), nell'apposita area "formazione continua" che è stata creata nel sito del nostro Consiglio ([www.ordineavvocatibologna.net](http://www.ordineavvocatibologna.net)), dove può inoltre essere reperita anche altra documentazione in materia.

E' comunque annunciata - ed anche auspicata - la emissione da parte del C.N.F. di quelle "norme di attuazione e di coordinamento" del proprio regolamento che sono previste all'art. 10 del regolamento stesso, ma che ad oggi il C.N.F. non ha ancora varate.

Il nostro Consiglio ha approvato il 22 ottobre scorso una propria "circolare attuativa ed interpretativa" del regolamento del C.N.F., avvalendosi di una propria commissione costituita allo scopo e formata dai Consiglieri avvocati Annalisa Atti, Giovanni Berti Arnoaldi Veli (designato dal Consiglio referente della commissione), Sandro Callegaro, Fausto Sergio Pacifico e Antonio Spinzo.

Con l'approvazione della circolare (a valere a tutti gli effetti quale delibera di rango regolamentare), il Consiglio ha inoltre delegato alla "commissione formazione" tutte le attività istruttorie finalizzate all'accreditamento degli "eventi formativi" ed alla verifica delle posizioni dei singoli iscritti, ai quali al termine di ciascun periodo di valutazione triennale dovrà essere riconosciuto l'assolvimento dell'obbligo formativo con il conseguimento di un numero adeguato di "crediti formativi".

Nel frattempo, il 26 ottobre 2007 il Consiglio di presidenza del C.N.F. ha emesso una propria delibera di "esecuzione" del regolamento del C.N.F. con la quale ha stabilito - in espresso "supera-

mento della stretta interpretazione contenuta nella relazione di accompagnamento al regolamento del C.N.F. - che possono essere accreditati anche gli "eventi formativi" che siano svolti nel periodo fra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2007, i cui relativi crediti verranno in ogni caso conteggiati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo per l'anno 2008.

Ciò ha portato il Consiglio dell'Ordine ad integrare, con propria delibera del 12 novembre 2007, la propria circolare con la previsione della accreditabilità degli eventi svolti nel periodo fra il settembre ed il dicembre 2007, a condizione comunque che la partecipazione degli iscritti all'evento risulti da idoneo foglio-presenze riportante la registrazione degli orari di entrata ed uscita dei singoli partecipanti e la loro sottoscrizione sia al momento dell'entrata che a quello dell'uscita.

Il Consiglio dell'Ordine ha poi istituito un ufficio di segreteria per la "formazione continua", collocato presso la sede del Consiglio nei locali che già ospitano l'ufficio per il patrocinio a spese dello Stato (a metà dello scalone che porta al Consiglio, a palazzo Baciocchi). La segretaria addetta all'ufficio, dott. Mariafrancesca Pizzi, è a disposizione degli iscritti e dei soggetti organizzatori di "eventi formativi" per ogni chiarimento o necessità, negli orari di apertura dell'ufficio (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12.30) e anche telefonicamente (al n. 051-644.81.18) o via *e-mail* (all'indirizzo [formazione@ordineavvocatibologna.net](mailto:formazione@ordineavvocatibologna.net)), così come sono a disposizione degli interessati i Consiglieri della "commissione formazione", nei rispettivi orari di ricevimento.

Nell'area "formazione continua" del sito del Consiglio dell'Ordine possono inoltre essere scaricati i moduli predisposti dal Consiglio per la eventuale richiesta di esonero dall'obbligo formativo, e - a beneficio dei soggetti organizzatori di eventi - per la richiesta di accreditamento di un evento formativo e per la registrazione dei partecipanti all'evento. L'area pubblicherà anche il programma di tutti gli "eventi formativi" che saranno direttamente organizzati dal Consiglio dell'Ordine o che avranno ottenuto dallo stesso l'accreditamento o il patrocinio, così come tutti gli "eventi formativi" organizzati dalla Fondazione Forense Bolognese; gli eventi organizzati, accreditati o patrocinati dal Consiglio Nazionale Forense verranno invece pubblicati nel relativo sito; per gli eventi organizzati, accreditati o patrocinati da altri Consigli dell'Ordine, si rimanda ai rispettivi siti *internet*.

Inoltre, tutti gli eventi organizzati, patrocinati o accreditati dal Consiglio dell'Ordine verranno pubblicizzati mediante invio di *e-mail* a tutti coloro che sono iscritti alla *mailing list* del Consiglio: coloro che già non vi sono iscritti, possono farlo compilando ed inviando il modulo di richiesta che è pubblicato nel sito *internet* del Consiglio dell'Ordine. Altrettanto si potrà fare per gli eventi organizzati dalla Fondazione Forense Bolognese, facendo richiesta alla stessa di essere inseriti nella sua *mailing list*.

Mentre rimandiamo, raccomandandone attenta lettura, al testo integrale sia del regolamento del C.N.F. sia della circolare regolamentare del nostro Consiglio (che riportiamo di seguito in un prospetto sinottico), diamo di seguito una panoramica riassuntiva dei principali contenuti del regolamento del Consiglio Nazionale Forense, così come integrato ed attuato dal Consiglio dell'Ordine Forense di Bologna.

## **Chi è soggetto all'obbligo di formazione continua?**

Sono tenuti all'assolvimento dell'obbligo "tutti gli avvocati iscritti all'Albo", e poichè l'Albo è uno e uno solo, con alcune sezioni (elenchi) per particolari categorie di avvocati, si intende necessariamente che obbligati sono, oltre a tutti gli avvocati iscritti al c.d. Albo ordinario, anche tutti coloro che sono iscritti negli elenchi speciali istituiti per: 1) gli addetti agli uffici legali di enti pubblici; 2) i docenti universitari a tempo pieno; 3) gli avvocati stabiliti.

Sono inoltre titolari dell'obbligo di formazione tutti i praticanti che siano stati abilitati al patrocinio, a condizione che - da una parte - abbiano già maturato la compiuta pratica e - dall'altra - che l'abilitazione al patrocinio non sia nel frattempo scaduta e quindi venuta meno.

E' stato specificato a chiare lettere nella relazione accompagnatoria del C.N.F., ed in tal senso recepito dalla circolare del nostro Consiglio, che l'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto della iscrizione all'Albo o al registro dei praticanti abilitati al patrocinio, e cioè a prescindere dall'esercizio in atto - o meno - dell'attività professionale, e perciò anche se questa non sia di fatto svolta o lo sia in maniera marginale, episodica o discontinua.

## **Quando nasce e quanto dura l'obbligo di formazione?**

I periodi di valutazione dell'adempimento dell'obbligo sono triennali, e decorrono per ciascun iscritto dal 1° gennaio successivo alla iscrizione all'Albo ovvero al registro dei praticanti abilitati al patrocinio. Nel caso del praticante che, seppur già abilitato al patrocinio, ancora non aveva conseguito la certificazione della compiuta pratica, l'obbligo invece decorre dal 1° gennaio successivo alla consegna del certificato di compiuta pratica.

L'iscritto è obbligato alla "formazione continua", il che vuol dire che l'obbligo cessa solamente con il venir meno della iscrizione all'Albo (e relativi elenchi speciali) o della abilitazione al patrocinio (sempre che, in questo secondo caso, non sia nel frattempo sopraggiunta la iscrizione all'Albo degli avvocati).

Il primo periodo di valutazione, per coloro che sono già iscritti all'Albo degli avvocati o al registro dei praticanti abilitati (sempre che abbiano già conseguito il certificato di compiuta pratica), decorre dal 1° gennaio 2008.

## **Che cosa sono i "crediti formativi"?**

Il "credito formativo" è "l'unità di misura della formazione continua". La partecipazione agli "eventi formativi" attribuisce un "credito formativo" per ogni ora di partecipazione, con il limite massimo di 24 crediti per la partecipazione ad ogni singolo "evento formativo". Ogni ora di partecipazione ad un ciascun "evento formativo" accreditato (o patrocinato) attribuisce un singolo "credito formativo", e ciò vale per tutti gli eventi, da chiunque organizzati purchè siano stati previamente accreditati (o patrocinati) da un Consiglio dell'Ordine o dal C.N.F.

Non vi sono tipologie di "eventi formativi" che attribuiscono o possono assegnare crediti di maggior valore di quelli di un altro evento: l'unico modo per accumulare più "crediti formativi" è quello di partecipare a più "eventi formativi", fermo restando quanto vedremo oltre per la possibilità di conseguimento di crediti anche mediante ulteriore e diversa "attività formativa".

Si richiama l'attenzione sul fatto che, per poter contare sul riconoscimento dei "crediti formativi", il Consiglio dell'Ordine ha ritenuto necessario, specificandolo espressamente nella propria circolare, che la partecipazione agli "eventi formativi" di durata complessiva non superiore a 4 ore debba essere integrale e non parziale, seppur con un margine di tolleranza di quindici minuti sia in entrata che in uscita; e che, per gli "eventi formativi" di durata complessiva superiore a 4 ore, possa invece essere anche parziale, purchè in misura non inferiore all'80% della durata complessiva del singolo evento. Ne consegue che nel caso in cui gli eventi siano frequentati in misura inferiore a quanto sopra specificato, la partecipazione parziale agli stessi non sarà considerata idonea al riconoscimento di alcun credito formativo.

## **Quanti "crediti formativi" bisogna conseguire?**

Come regola generale, ogni iscritto deve conseguire in ciascun triennio almeno 90 "crediti formativi" (dei quali almeno 15 nelle materie di ordinamento forense, previdenza e deontologia), con un minimo di almeno 20 crediti in ogni singolo anno formativo, dei quali almeno 4 nelle materie ordinamentali - professionale e previdenziale - e deontologica.

Tuttavia, per il primo triennio 2008-2011 (a valere quale regime transitorio e sperimentale), i crediti complessivi da conseguire scendono a 50 (dei quali almeno 6 - conteggiati complessivamente nel triennio - nelle materie di ordinamento forense, previdenza e deontologia), con un minimo di almeno 9 crediti per il primo anno formativo, di almeno 12 per il secondo e di almeno 18 per il terzo.

Ulteriormente, sempre solo per il primo triennio, i crediti complessivi scendono a 20 per chi abbia compiuto entro il 1° settembre 2007 o abbia a compiere entro il 1° settembre 2008 il quarantesimo anno di iscrizione all'Albo. In quest'ultimo caso, non è previsto un numero minimo di crediti annuali da conseguire, ma solamente l'obbligo di conseguire almeno 20 crediti complessivi nell'arco dell'intero triennio.

## **Come si conseguono i "crediti formativi"?**

Il riconoscimento dei "crediti formativi" si può ottenere sia partecipando ad "eventi formativi", sia svolgendo determinate "attività formative". Ogni iscritto può scegliere liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata.

Fra gli "eventi formativi", attribuisce crediti la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata a:

- a) corsi di aggiornamento e *masters*, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, purchè sia possibile il controllo della partecipazione;
- b) commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, istituiti dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dell'Ordine, o da organismi nazionali ed internazionali dell'avvocatura;

c) altri eventi specificamente individuati, di volta in volta, dal C.N.F. e dai Consigli dell'Ordine.

Inoltre, attribuisce crediti il documentato svolgimento delle seguenti "attività formative":

- a) relazioni o lezioni negli "eventi formativi" di cui sopra, ovvero nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali;
- b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche *on line*, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici;
- c) contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con istituti universitari ed enti equiparati;
- d) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato, per tutta la durata dell'esame.
- e) il compimento di altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell'ambito della propria organizzazione professionale, che siano state preventivamente autorizzate e riconosciute come tali dal C.N.F. o dal Consiglio dell'Ordine.

Mentre, come abbiamo visto sopra, i "crediti formativi" per la partecipazione agli "eventi formativi" vengono attribuiti dal regolamento del C.N.F. sulla base del criterio rigido in forza del quale ad ogni ora di partecipazione corrisponde la maturazione di un singolo credito, per quanto riguarda le "attività formative" il regolamento del C.N.F. ha lasciato alla discrezionalità del Consiglio dell'Ordine il criterio di assegnazione dei relativi "crediti formativi", essendosi limitato a fissare il limite massimo di 12 crediti complessivi annuali per le attività di cui alle lettere a), b) ed e), e di 24 crediti complessivi annuali per le attività di cui alle lettere c) e d).

Per tale motivo il Consiglio dell'Ordine, con la finalità di dettare criteri certi e conoscibili preventivamente dai propri iscritti, ha deliberato - fermi restando i limiti massimi annuali previsti dal regolamento del C.N.F. - di riconoscere n. 3 "crediti formativi" per ogni ora di relazione o lezione tenute in "eventi formativi" ovvero n. 2 crediti per ogni ora di introduzione o moderazione degli eventi (ipotesi *sub a*), n. 1 credito ogni due pagine stampate di pubblicazioni in materia giuridica (ipotesi *sub b*), n. 3 crediti per ogni ora di lezione in caso di contratto di insegnamento (ipotesi *sub c*), n. 24 crediti fissi per la partecipazione come commissario agli esami da avvocato (ipotesi *sub d*), e n. 1 credito per ciascuna ora di svolgimento delle attività di studio svolte ai sensi della lettera e) dell'art. 4 del regolamento del C.N.F.

## ***Il riscatto dei "crediti formativi" maturati prima del sorgere dell'obbligo formativo***

Per il fatto che, come detto, l'obbligo formativo matura il 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'Albo o nel registro dei praticanti abilitati (o di consegna del certificato di compiuta pratica, se successiva), può accadere che nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione (o di consegna del certificato) ed il 1° gennaio successivo l'iscritto abbia comunque partecipato ad "eventi formativi" o svolto "attività formativa", su base non ancora obbligatoria e quindi volontaria. Per evitare che i relativi "crediti formativi" vadano perduti nella contabilità dei crediti da assolvere ai fini del rispetto dell'obbligo di formazione, è stata prevista - per i soli neoiscritti, quindi - la facoltà di richiedere al Consiglio dell'Ordine che tali crediti vengano conteggiati, in aggiunta a quelli che il neoiscritto conseguirà a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione (o di consegna del certificato di compiuta pratica).

Altra e diversa cosa è la possibilità di vedersi riconosciuti i "crediti formativi" maturati per la frequentazione di "eventi formativi" frequentati nel periodo fra il settembre e il dicembre 2007. Nel caso di cui sopra (il cd. "riscatto"), solamente i neoiscritti possono vedersi riconosciuti i "crediti formativi" maturati per la frequentazione di "eventi formativi" seguiti nel corso dell'anno (quale esso sia) della propria iscrizione, prima della data del 1° gennaio successivo nella quale sorge il proprio obbligo formativo; nel secondo caso, tutti gli iscritti indistintamente possono contare sul riconoscimento, per il solo anno 2008, dei "crediti formativi" maturati per la frequentazione di "eventi formativi" svolti nel periodo fra il settembre ed il dicembre 2007.

## ***Chi è esonerato dall'obbligo di formazione continua?***

Sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie di insegnamento ma fermo l'obbligo di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale, i docenti universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori con incarico di insegnamento.

Sono inoltre esonerati dal conseguimento dei (soli) "crediti formativi" aventi ad oggetto l'ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia, in considerazione della attività istituzionale svolta, gli iscritti che ricoprono le cariche di Consigliere dell'Ordine, delegato al Consiglio Nazionale Forense, alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense e all'Organismo Unitario dell'Avvocatura. In questi casi, l'esone-

ro dura per il solo periodo di esercizio della funzione.

Vi sono poi altri casi di possibile esonero, su domanda dell'interessato. Il Consiglio dell'Ordine può infatti esonerare, in tutto o in parte (limitatamente al periodo di durata dell'impedimento), l'iscritto dallo svolgimento della "attività formativa", nei casi di:

- a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
- b) grave malattia o infortunio o altre condizioni personali;
- c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
- d) superamento da parte dell'iscritto dei 40 anni di iscrizione all'Albo, tenuto conto del settore di attività professionale, della quantità e qualità della attività svolta e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda;
- e) altre ipotesi eventualmente indicate dal Consiglio Nazionale Forense.

In caso di esonero parziale, il numero di "crediti formativi" da acquisire nel corso del triennio viene ridotto in misura proporzionale alla durata del periodo di esonero.

### ***Che cosa deve fare l'iscritto per tenere la contabilità dei "crediti formativi" maturati?***

Al fine di facilitare la tenuta della contabilità dei "crediti formativi" via via maturati - salvo il potere di verifica e di attribuzione dei crediti da parte del Consiglio dell'Ordine al termine di ciascun periodo triennale di valutazione - il Consiglio ha predisposto un libretto per la "formazione continua" che verrà distribuito agli iscritti, nel quale dovranno essere annotati - a cura dell'iscritto - tutti gli "eventi formativi" ai quali lo stesso partecipi e che siano stati organizzati dal Consiglio dell'Ordine di Bologna o da altri Consigli o dal C.N.F. ovvero che da tali enti siano stati accreditati o patrocinati. Inoltre, l'iscritto dovrà annotarvi anche la ulteriore e diversa "attività formativa" che abbia svolto nel triennio.

Il libretto è concepito quale strumento di utilità per l'iscritto, il quale deve custodirlo e compilarlo personalmente in vista della sintetica relazione che al termine di ciascun triennio dovrà presentare al Consiglio, allorché dovrà allegare fotocopia del proprio libretto. Non è quindi necessario che le annotazioni sul libretto vengano controfirmate dai soggetti organizzatori dei singoli "eventi formativi"; al momento della verifica da parte del Consiglio dell'Ordine, le risultanze del libretto verranno incrociate con le registrazioni risultanti dagli originali dei "fogli-presenza" che gli organizzatori degli "eventi formativi" avranno trasmesso al Consiglio dopo lo svolgimento degli stessi.

Nel corso del triennio, l'iscritto che frequenti "eventi formativi" può in teoria limitarsi a registrare la propria partecipazione al singolo evento sottoscrivendo (in entrata e in uscita) il foglio-presenze la cui compilazione l'organizzatore dell'evento deve obbligatoriamente curare, e ad annotare nel proprio libretto la partecipazione agli eventi; sarà poi obbligo dell'organizzatore trasmettere al Consiglio, dopo lo svolgimento dell'evento, l'originale del foglio-presenze, contenente la indicazione del nominativo di tutti i partecipanti, affinché il Consiglio possa, al termine del triennio, incrociare tali risultanze con quanto dichiarato dal singolo iscritto e risultante dal suo libretto.

Ciò detto, è comunque diritto dell'iscritto farsi rilasciare dagli organizzatori, al termine di ogni "evento formativo" patrocinato o accreditato ovvero - quando ciò non sia possibile - nei giorni successivi, un attestato scritto di partecipazione, che l'organizzatore dell'evento ha il dovere di rilasciare a richiesta dell'interessato. Al riguardo, si ritiene che il soggetto organizzatore - qualora non disponga di una propria struttura di segreteria in grado di rilasciare gli attestati al termine dell'evento - possa anche attuare nel concreto il proprio dovere di rilascio degli attestati dando comunicazione ai partecipanti all'evento, nel corso dello svolgimento dello stesso, del luogo dove essi potranno, nei giorni a seguire, ritirare l'attestato della propria partecipazione (quale, ad esempio, lo studio di un referente del comitato organizzatore del singolo evento).

Una volta ottenuto l'attestato, l'iscritto ha l'obbligo di conservare tale documentazione a disposizione del Consiglio dell'Ordine, per il caso in cui lo stesso gliene faccia richiesta al momento del controllo e del riconoscimento dei "crediti formativi" maturati, al termine del triennio, per eventuali necessità.

## ***Che cosa deve fare l'iscritto per comprovare l'assolvimento dell'obbligo formativo?***

Al termine di ogni triennio di valutazione (e quindi, per la prima volta, al termine del triennio 2008-2010), l'iscritto deve presentare al Consiglio una "sintetica relazione" sugli eventi frequentati e sulla ulteriore "attività formativa" svolta, contenente una dichiarazione d'onore riportante tutti i "crediti formativi" maturati nel triennio, analiticamente distinti e descritti per ciascun anno (vale a dire, come risultanti dalla fotocopia del proprio libretto, che dovrà essere allegata alla "sintetica relazione"). Ogni altra documentazione, come ad esempio gli attestati di partecipazione ai singoli "eventi formativi", dovrà essere depositata solamente a richiesta del Consiglio.

Nel regolamento del C.N.F., in realtà, è previsto a carico di ciascun iscritto l'onere di depositare la "sintetica relazione" al termine di ogni anno, e non del triennio. Tuttavia, tenuto conto che ciò - nella realtà dell'Ordine bolognese - si tradurrebbe nel recapito al Consiglio di un numero esorbitante e realisticamente non gestibile di relazioni con conseguente paralisi assoluta della segreteria del Consiglio e, mediamente, del Consiglio stesso, in via di prima applicazione del regolamento sulla formazione continua, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna ha optato per ritenere sufficiente la presentazione di un'unica relazione al termine del triennio, che andrà depositata o inviata al Consiglio entro il termine perentorio del 28 febbraio 2011, fermo in ogni caso restando l'obbligo di puntuale assolvimento da parte di ciascun iscritto del proprio dovere di formazione continua in ciascuna delle misure annuali indicate all'art. 11 del regolamento del C.N.F.

## ***L'accreditamento degli "eventi formativi"***

Per potere attribuire "crediti formativi", i singoli "eventi formativi" devono necessariamente ottenere il preventivo accreditamento dal C.N.F. o dal Consiglio dell'Ordine del luogo dove il singolo evento si svolge.

I soli eventi che non devono essere previamente accreditati sono quelli organizzati dal C.N.F. o dal Consiglio dell'Ordine, il quale li può organizzare direttamente ovvero indirettamente, avvalendosi della Fondazione Forense Bolognese e del comitato di "Prassi Comune", ovvero ancora condividendo l'organizzazione degli eventi con altri soggetti organizzatori.

Gli eventi che devono essere accreditati dal Consiglio dell'Ordine sono quelli da chiunque organizzati nell'ambito territoriale del Consiglio. E' invece riservato al C.N.F. l'accreditamento degli eventi da svolgersi all'estero, o che siano organizzati da organismi stranieri, ovvero che prevedono la ripetizione di identici programmi in più circondari o distretti.

Inoltre, compete al C.N.F. stipulare con la Cassa Forense e con le associazioni forensi riconosciute maggiormente rappresentative sul piano nazionale dal Congresso nazionale forense specifici protocolli, applicabili anche in sede locale, allo scopo di semplificare ed accelerare le procedure di accreditamento degli eventi organizzati dalla Cassa e dalle associazioni.

In ogni caso, gli "eventi formativi" che possono essere accreditati sono, indifferentemente, quelli inseriti in un programma che elenca più eventi, purchè singolarmente e analiticamente identificati, oppure eventi singoli, da accreditare di volta in volta. Non è quindi obbligatorio, ai fini di ottenere l'accreditamento, presentare necessariamente programmi comprendenti più incontri. Tuttavia, l'accreditamento (così come il patrocinio) concesso dal Consiglio dell'Ordine vale esclusivamente per il singolo "evento formativo"; in caso di ripetizione dello stesso, la richiesta di accreditamento o di patrocinio deve essere ripetuta.

## ***L'iter della domanda di accreditamento***

La domanda deve essere presentata, corredata da una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la valutazione dell'evento, al Consiglio dell'Ordine o al C.N.F., a seconda della rispettiva competenza, i quali hanno quindici giorni di tempo per pronunciarsi. Se non lo fanno, vale il silenzio-assenso e l'evento si intende automaticamente accreditato. Per la presentazione delle domande di accreditamento al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, si invitano gli organizzatori ad utilizzare il modulo di richiesta predisposto dalla "commissione formazione" del Consiglio, che è reperibile e scaricabile nell'area "formazione continua" del sito del Consiglio.

Il Consiglio dell'Ordine e il C.N.F., comunque, entro il termine di maturazione del silenzio-assenso, possono richiedere all'organizzatore informazioni o documentazione integrativa; in tal caso, che può

anche reiterarsi qualora i chiarimenti forniti si rivelino non sufficienti, il termine di quindici giorni ricomincia a decorrere dalla data di deposito delle integrazioni o dei chiarimenti. E' per tale motivo che è fortemente consigliato ai soggetti organizzatori di "eventi formativi" formulare la richiesta di accreditamento con ampio e congruo termine rispetto alla data di programmato svolgimento dell'evento.

In ogni caso, al momento del deposito o invio della domanda di accreditamento (o di patrocinio), l'organizzatore dell'"evento formativo" deve anche trasmettere al Consiglio dell'Ordine il programma dell'incontro in formato elettronico (all'indirizzo *e-mail* [formazione@ordineavvocatibologna.net](mailto:formazione@ordineavvocatibologna.net)). Il Consiglio curerà infatti la pubblicazione di tutti gli eventi accreditati e patrocinati nell'apposita area del proprio sito, affinché tutti gli interessati possano avere la panoramica completa ed aggiornata di tutti gli "eventi formativi" su piazza, da chiunque organizzati. Analoga pubblicazione, non territorialmente limitata, verrà curata dal C.N.F. nel proprio sito.

All'atto dell'accREDITAMENTO, il Consiglio dell'Ordine determina il numero di "crediti formativi" attribuibili per ciascun evento formativo. Una volta ottenuto dal Consiglio dell'Ordine l'accREDITAMENTO (o il patrocinio) dell'"evento formativo", gli organizzatori devono pubblicizzare l'evento, in ogni sua forma e modalità, con la dicitura non modificabile: *"evento formativo accreditato (o patrocinato) dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna"*, indicando anche il numero dei crediti formativi attribuiti dal Consiglio all'evento.

### ***Il patrocinio degli "eventi formativi"***

La relazione illustrativa del regolamento del C.N.F. ha precisato che, oltre agli "eventi formativi" accreditati, attribuiscono parimenti "crediti formativi" anche quegli eventi che, anziché l'accREDITAMENTO, abbiano ottenuto dal Consiglio dell'Ordine il patrocinio. La concessione del patrocinio all'evento presuppone, infatti, che il Consiglio abbia proceduto ad un previo giudizio di sua coerenza con le tematiche di interesse e pertinenza per il professionista forense, oltre che di interesse del Consiglio alla condivisione dell'evento, ed anche una valutazione di serietà dell'evento, il quale naturalmente deve comunque rientrare, come sua tipologia, fra quelli tipizzati nel regolamento del C.N.F.

In presenza di una richiesta di patrocinio morale, il Consiglio dell'Ordine continuerà naturalmente ad essere libero di valutare nella propria insindacabile autonomia se concederlo o meno, esattamente come accade a tutt'oggi e come è sempre stato, con l'unica novità che, a partire dagli "eventi formativi" che si terranno dal 1° gennaio 2008, la mancata concessione del patrocinio non comporterà automaticamente il diniego dell'accREDITAMENTO, che tuttavia è bene che venga sempre specificamente richiesto, quanto meno in via subordinata, all'atto della domanda di patrocinio che venga formulata anche con la finalità di rendere l'evento idoneo al riconoscimento di "crediti formativi".

### ***Che cosa devono fare gli organizzatori di "eventi formativi" per certificare la partecipazione agli eventi?***

Al fine di potere validamente assegnare "crediti formativi", un evento non deve limitarsi ad essere previamente accreditato o patrocinato: ci sono infatti altre attività che gli organizzatori devono obbligatoriamente svolgere durante e dopo l'evento, pena il mancato riconoscimento ai partecipanti, da parte del Consiglio dell'Ordine, dei corrispondenti "crediti formativi".

Nel corso dell'evento, spetta agli organizzatori degli eventi accreditati o patrocinati registrare la presenza dei singoli partecipanti all'evento. In attesa che la registrazione possa essere fatta a mezzo di sistemi elettronici di rilevamento delle presenze che dovranno essere autorizzati dal Consiglio dell'Ordine, gli organizzatori sono tenuti ad utilizzare per la registrazione dei partecipanti esclusivamente il modulo di foglio-presenze predisposto dal Consiglio dell'Ordine, che è pubblicato sul sito dello stesso. Utilizzando tale modulo si dovranno registrare gli orari di entrata ed uscita dei singoli partecipanti e raccogliere, oltre al nominativo dei partecipanti, la loro sottoscrizione sia al momento dell'entrata che a quello dell'uscita.

Al fine di evitare il più possibile file all'ingresso degli "eventi formativi", causate dalla necessità dei partecipanti di registrarsi, si consiglia vivamente agli organizzatori di predisporre i fogli-presenza con i nominativi già stampati, in ordine alfabetico, dei partecipanti che abbiano previamente comunicato, rispondendo ad invito in tal senso che gli organizzatori abbiano avuto premura di formulare, la propria programmata partecipazione al singolo "evento formativo".

Dopo lo svolgimento dell'“evento formativo”, gli organizzatori dovranno recapitare al Consiglio dell'Ordine l'originale del foglio-presenza, affinché il Consiglio possa farvi riferimento al momento di esercizio del proprio potere-dovere di controllo e di riconoscimento dei “crediti formativi” maturati dagli iscritti. Vale inoltre quanto già detto sopra riguardo all'obbligo - e relative modalità attuative - che grava sugli organizzatori di rilasciare gli attestati di partecipazione ad ogni singolo “evento formativo”, ai partecipanti che ne facciano richiesta.

### **Come esercita il Consiglio dell'Ordine il controllo sull'effettivo assolvimento dell'obbligo formativo da parte dell'iscritto?**

Il controllo da parte del Consiglio dell'Ordine, tenuto conto dell'elevato numero di iscritti all'Albo e relativi registri speciali ed al registro dei patrocinatori (ad oggi, oltre cinquemila) che rende impossibile il controllo generalizzato, non potrà che essere a campione, nella percentuale e con le modalità che il Consiglio si riserva di stabilire. Inoltre, il Consiglio potrà procedere al controllo in ogni caso in cui ciò appaia opportuno.

Ai fini della attribuzione dei “crediti formativi” maturati, il controllo verrà eseguito dal Consiglio dell'Ordine incrociando il contenuto della relazione e della dichiarazione d'onore dell'iscritto (e della allegata fotocopia del suo “libretto della formazione”) con le risultanze dei fogli-presenza sottoscritti in occasione dei singoli “eventi formativi”, trasmessi al Consiglio dagli organizzatori degli eventi, nonché con richiesta all'iscritto di eventuali chiarimenti o documentazione integrativa.

Insieme alla relazione, l'iscritto non ha l'onere di depositare al Consiglio la documentazione inerente la propria partecipazione ad “eventi formativi” o comunque relativa allo svolgimento di “attività formativa”; dovrà depositarla o esibirla, avendo il dovere di conservarla, solamente nel momento in cui il Consiglio gliene faccia eventualmente richiesta, al termine di ciascun triennio di valutazione.

All'esito del controllo, il Consiglio attribuisce agli eventi e alle attività formative documentate il corrispondente numero di “crediti formativi”, secondo i criteri stabiliti dal regolamento del C.N.F., e può richiedere all'iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli “eventi formativi” chiarimenti e documentazione integrativa della sintetica relazione che, in ogni caso, l'iscritto deve presentare al Consiglio al termine di ogni triennio.

E' espressamente previsto dal regolamento del C.N.F. che, ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, il Consiglio dell'Ordine non attribuisce i “crediti formativi” per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.

### **La indicazione della attività prevalente**

Un assolvimento dell'obbligo formativo mirato al conseguimento di “crediti formativi” in una determinata materia è suscettibile di costituire il presupposto per una indicazione deontologicamente corretta, ai sensi dell'art. 17 *bis* del codice deontologico forense, delle materie di attività professionale prevalente. In attesa che prenda forma e sostanza la identificazione di vere e proprie “specialità” delle quali il legale possa validamente fregiarsi, è stato stabilito il criterio in forza del quale il legale può per lo meno, allo stato attuale, legittimamente dirsi esercitante una determinata “attività prevalente”.

Il criterio, tradotto in norma regolamentare, prevede che l'iscritto che consegua un determinato numero minimo annuo (30, ridotti a 10 per il periodo sino al 2011) di “crediti formativi” in una determinata materia possa validamente spendere, a partire dall'anno successivo, l'indicazione della relativa “attività prevalente” in tutte le comunicazioni dirette a terzi. Di contro, ne consegue che la spendita della indicazione di una determinata “attività prevalente” al di fuori delle condizioni previste dal regolamento è invece arbitraria e deontologicamente non corretta.

Si segnala che (solo) la parte del regolamento che riguarda la “attività prevalente” si applicherà dal 1° settembre 2008, cosicché non sarà giocoforza possibile spendere alcuna indicazione di “attività prevalente” prima del 1° settembre 2009, ferma comunque restando la previa verifica da parte del Consiglio dell'Ordine.

# IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

## FORMAZIONE PERMANENTE (testo seduta CNF 18-01-2007)

### IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

considerato

- ) che al Consiglio Nazionale Forense e ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati è affidato il compito di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e quello di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti, nell'interesse della collettività;
- ) che al Consiglio Nazionale Forense è attribuito dall'ordinamento professionale il potere di determinare i principi della deontologia professionale e le sue deliberazioni costituiscono regolamenti adottati in forza di un autonomo potere che ripete la sua disciplina da leggi speciali, in conformità dell'art. 3 delle disposizioni sulla legge in generale;
- ) che è dovere dell'avvocato svolgere la propria attività professionale nel rispetto dei principi imposti dall'appartenenza alle organizzazioni professionali comunitarie e di quelli stabiliti dall'ordinamento interno, nonché dei principi individuati dal codice deontologico forense;
- ) che, in particolare, il preambolo del codice deontologico forense affida all'avvocato il compito di tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo, in tal modo, all'attuazione dell'ordinamento per i fini della giustizia;
- ) che l'art. 12 del Codice deontologico forense impone all'avvocato il dovere di competenza;
- ) che l'art. 13 del Codice deontologico forense dispone: «È dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolge l'attività.
  - I. L'avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense.
  - II. È dovere deontologico dell'avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio nazionale forense e del Consiglio dell'Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi»;
- ) che l'esercizio della funzione di avvocato, stante la continua produzione normativa e il progressivo affinarsi dei canoni di interpretazione del diritto, impone la necessità di un costante aggiornamento, al fine di assicurare la più elevata qualità della prestazione professionale;

### HA APPROVATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO

#### Articolo 1

##### Formazione professionale continua

Tutti gli avvocati iscritti all'Albo hanno l'obbligo deontologico di mantenere e migliorare la propria preparazione professionale, curandone l'aggiornamento. A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità ivi indicate. Con l'espressione "formazione professionale continua" si intende ogni attività di aggiornamento, accrescimento e approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense.

#### Articolo 2

##### Durata e contenuto dell'obbligo

L'obbligo di formazione decorre dalla data di iscrizione all'albo. L'anno formativo coincide con quello solare. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale. L'unità di misura della formazione continua è il "credito formativo".

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 1, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 90 crediti formativi, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi artt. 3 e 4, di cui almeno n. 20 crediti formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale

esercitata, nell'ambito di quelle indicate ai successivi articoli 3 e 4, ma almeno n.5 crediti formativi annuali devono derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto l'ordinamento professionale e la deontologia. La verifica dell'adempimento del dovere di formazione continua è esercitata dai Consigli dell'Ordine con le modalità previste dal successivo art. 8. L'adempimento dell'obbligo formativo costituisce presupposto per l'indicazione del settore di attività prevalente ai sensi dell'art. 17 bis del codice deontologico.

### **Articolo 3** **Eventi formativi**

Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua la partecipazione effettiva agli eventi di seguito indicati, promossi, organizzati, o accreditati anche stabilmente dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dell'Ordine e dalla Cassa Nazionale di previdenza forense:

- a) corsi di aggiornamento e masters, anche eseguiti con modalità telematiche nei limiti in cui sia possibile il controllo della partecipazione;
- b) seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde;
- c) commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti dagli organismi sopra elencati o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale;
- d) gli altri eventi individuati dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dell'Ordine.

La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n. 3 crediti formativi per ogni metà giornata di partecipazione, con il limite massimo di n. 9 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo. La partecipazione agli eventi di cui alle lettere a) e b) promossi od organizzati da altri enti, istituzioni, associazioni forensi od organismi pubblici o privati dà luogo al conseguimento dei medesimi crediti formativi, ove gli eventi stessi siano stati preventivamente accreditati dal Consiglio nazionale forense o dai Consigli dell'Ordine. L'accreditamento viene concesso valutando la tipologia e la qualità dell'evento formativo, nonché gli argomenti trattati.

### **Articolo 4** **Attività formative**

Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua lo svolgimento delle attività di seguito indicate:

- a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3, ovvero nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali;
- b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione nazionale, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici;
- c) docenze in materie giuridiche in Università, in istituti universitari ed enti equiparati;
- d) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato.

Il Consiglio dell'Ordine attribuisce i crediti formativi per le attività sopra indicate, tenuto conto della natura della attività svolta e dell'impegno dalla stessa richiesto, con il limite massimo di n. 6 crediti per le attività di cui alla lettera a), di n. 6 crediti per le attività di cui alla lettera b), di n. 15 crediti per le attività di cui alla lettera c) e di n. 12 crediti per le attività di cui alla lettera d).

### **Articolo 5** **Esoneri**

Sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie di insegnamento, i docenti universitari di ruolo, di prima e seconda fascia, nonché i ricercatori con incarico di insegnamento.

Il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente, per gravi motivi, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa.

Nei casi di:

- maternità
- grave malattia o infortunio
- interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale
- altre ipotesi indicate dal Consiglio Nazionale Forense

l'esonero può essere accordato limitatamente al periodo in cui l'impedimento si verifica.

All'esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero.

### **Articolo 6** **Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell'obbligo formativo**

Ciascun iscritto deve depositare, a richiesta del Consiglio dell'Ordine al quale è iscritto, una sintetica relazione che certifica il percorso formativo seguito nell'anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti e documentando le attività formative svolte. Costituisce illecito disciplinare il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito. La sanzione è commisurata alla gravità della violazione.

## **Articolo 7**

### **Attività del Consiglio dell'Ordine**

Ciascun Consiglio dell'Ordine dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati dallo stesso Consiglio. In particolare, i Consigli dell'Ordine, entro il 30 novembre di ogni anno, predispongono, anche di concerto tra loro, un programma degli eventi formativi che intendono organizzare nel corso dell'anno solare successivo, indicando i crediti formativi attribuiti per la partecipazione a ciascun evento. Nel programma annuale devono essere previsti eventi formativi aventi ad oggetto l'ordinamento professionale e la deontologia.

I Consigli dell'Ordine realizzano il programma, anche di concerto con altri Consigli dell'Ordine e favoriscono, ove possibile, la formazione gratuita, utilizzando risorse proprie o quelle ottenibili da sovvenzioni o contribuzioni erogate da enti finanziatori pubblici o privati per la partecipazione agli eventi formativi. Entro il 30 novembre di ogni anno, i Consigli dell'Ordine sono tenuti a comunicare al Consiglio Nazionale Forense una relazione che illustri il programma formativo dell'anno solare successivo e indichi i criteri e le finalità cui il Consiglio si è attenuto nella predisposizione del programma stesso.

## **Articolo 8**

### **Controlli del Consiglio dell'Ordine**

Il Consiglio dell'Ordine verifica l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti, secondo le modalità che dovranno essere contenute nella relazione illustrativa del programma formativo, di cui al precedente art. 7, attribuendo agli eventi e alle attività formative documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati dagli artt. 3 e 4. Ai fini della verifica, il Consiglio dell'Ordine può chiedere all'iscritto e ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.

Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 20 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate. Per lo svolgimento di tali attività, il Consiglio dell'Ordine può avvalersi di apposita commissione, costituita anche da avvocati esterni al Consiglio. Ove il Consiglio si sia avvalso di tale facoltà, il parere espresso dalla commissione è obbligatorio, ma può essere disatteso dal Consiglio con deliberazione motivata.

## **Articolo 9**

### **Attribuzioni del Consiglio Nazionale Forense**

Il Consiglio Nazionale Forense promuove ed indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua, individuandone i nuovi settori di sviluppo e favorisce l'ampliamento dell'offerta formativa, anche organizzando direttamente, o per il tramite della Fondazione dell'Avvocatura Italiana e del Centro per la Formazione, eventi formativi.

Il Consiglio Nazionale Forense, anche avvalendosi della Fondazione dell'Avvocatura Italiana e del Centro per la Formazione, assiste i Consigli dell'Ordine nella predisposizione e nell'attuazione dei programmi formativi e vigila sull'adempimento da parte dei Consigli delle incombenze ad essi affidate.

Il Consiglio Nazionale Forense valuta le relazioni trasmesse dai Consigli dell'Ordine a norma del precedente art. 7, esprimendo il proprio parere sull'adeguatezza dei programmi formativi organizzati dai Consigli dell'Ordine, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l'obiettivo di assicurare l'effettività e l'uniformità della formazione continua. Il parere del Consiglio Nazionale Forense deve essere espresso entro il termine di quaranta giorni dalla presentazione delle relazioni; diversamente il programma formativo si intende approvato. In caso di parere negativo, il Consiglio dell'Ordine è tenuto nei trenta giorni successivi a trasmettere un nuovo programma formativo, che tenga conto delle indicazioni e dei rilievi formulati dal Consiglio Nazionale Forense.

## **Articolo 10**

### **Norme di attuazione**

Il Consiglio Nazionale Forense emana le norme di attuazione e coordinamento che si rendessero necessarie in sede di applicazione del presente regolamento.

## **Articolo 11**

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dal 1 luglio 2007.

Il primo periodo di valutazione della formazione continua decorre dal 1 gennaio 2008.

# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

## CIRCOLARE INTERPRETATIVA E ATTUATIVA DEL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

*approvata dal Consiglio dell'Ordine nella adunanza del 22 ottobre 2007  
(e integrata con delibera del 12 novembre 2007)*

### Preambolo

- 1) La presente circolare fa espresso riferimento al "regolamento per la formazione professionale continua" approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13 luglio 2007, le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate, confermate e come di seguito specificate; gli articoli della circolare fanno riferimento ai corrispondenti articoli del regolamento del C.N.F.
- 2) Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna si riserva di integrare o modificare periodicamente la presente circolare, sulla base delle indicazioni che emergeranno nella applicazione pratica della stessa nonché del regolamento del C.N.F., ovvero a seguito delle modifiche che il C.N.F. dovesse apportare al proprio regolamento, ovvero ancora in applicazione delle norme di attuazione che il C.N.F. dovesse emettere ai sensi dell'art. 10 del regolamento.

### Articolo 1

**A)** Fermo restando quanto previsto per i patrocinatori legali, gli avvocati tenuti all'obbligo della formazione continua sono tutti quelli iscritti all'Albo dell'Ordine di Bologna, ivi pertanto comprendendo anche gli avvocati iscritti nei relativi elenchi speciali (degli addetti agli uffici legali di enti pubblici, dei docenti universitari a tempo pieno, degli avvocati stabiliti).

**B)** Per i patrocinatori legali, l'obbligo di formazione continua sorge: 1) al momento della iscrizione nel registro dei praticanti abilitati al patrocinio, nei casi in cui l'iscrizione avvenga contestualmente al rilascio del certificato di compiuta pratica oppure il certificato fosse già stato rilasciato in periodo antecedente a detta iscrizione; 2) al momento della data di rilascio del certificato di compiuta pratica, se l'iscrizione al registro dei praticanti abilitati al patrocinio era già avvenuta in precedenza. In entrambi i casi, il primo periodo di valutazione dell'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio successivo - rispettivamente - alla data di iscrizione nel registro dei praticanti abilitati al patrocinio (nella ipotesi *sub* 1) ovvero alla data di rilascio del certificato di compiuta pratica (nella ipotesi *sub* 2).

**C)** L'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione all'Albo o al registro dei praticanti abilitati al patrocinio, e cioè a prescindere dall'esercizio in atto, o meno, dell'attività professionale, e perciò anche se questa non sia di fatto svolta o lo sia in maniera marginale, episodica o discontinua.

### Articolo 2

**A)** A partire dal secondo triennio di valutazione (con decorrenza quindi dal 1° gennaio 2011), i crediti formativi che l'iscritto dovrà conseguire nelle materie ordinamentali - professionale e previdenziale - e deontologica nel corso del triennio (in misura complessivamente non inferiore a 15 crediti), dovranno essere conseguiti in misura non inferiore a 4 crediti per ciascun anno del triennio, fermo restando il minimo di 6 crediti formativi da conseguire complessivamente nell'arco del primo triennio di valutazione (2008-2010) ai sensi dell'art. 11 n. 3 del regolamento del C.N.F.

**B)** L'iscritto che intenda comunicare a terzi di esercitare una determinata attività professionale prevalente deve richiedere al Consiglio la previa verifica del regolare conseguimento dei crediti formativi necessari, e potrà spendere la indicazione dell'attività prevalente solamente in caso di riconoscimento da parte del Consiglio di un numero di crediti formativi idonei e sufficienti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 n. 5 del regolamento del C.N.F. (ovvero dall'art. 11 n. 5, per il primo triennio di valutazione).

### Articolo 3

**A)** Gli organizzatori di eventi formativi accreditati o patrocinati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, in mancanza di sistemi elettronici di rilevamento delle presenze che siano stati previamente autorizzati dal Consiglio dell'Ordine, sono tenuti a registrare gli orari di entrata ed uscita dei singoli partecipanti ed a raccogliere, oltre alle complete generalità dei partecipanti, la loro sottoscrizione sia al momento dell'entrata che a quello dell'uscita, utilizzando per la registrazione dei partecipanti esclusivamente il modulo di foglio-presenza predisposto dal Consiglio dell'Ordine (pubblicato sul sito [www.ordineavvocatibologna.net](http://www.ordineavvocatibologna.net)). Al termine dello svolgimento dell'evento formativo, l'originale del foglio-presenza dovrà essere recapitato al Consiglio, pena il mancato riconoscimento dei crediti maturati per la partecipazione al relativo evento formativo.

**B)** L'iscritto che partecipi ad eventi formativi accreditati o patrocinati ha il diritto di pretendere dal soggetto organizzatore dell'evento un attestato scritto di partecipazione, ed ha l'onere di conservare tale documentazione per un periodo di cinque anni dalla scadenza del relativo triennio di valutazione, mantenendola a disposizione del Consiglio dell'Ordine per il caso in cui lo stesso gliene faccia richiesta, al fine di consentire al Consiglio di esercitare il controllo sulla partecipazione effettiva agli eventi formativi. Il soggetto organizzatore ha l'onere di consegnare l'attestato di partecipazione al termine dello svolgimento del singolo evento formativo; in alternativa, potrà limitarsi a comunicare - al più tardi nel corso dello svolgimento dell'evento formativo - il luogo dove, nei giorni a

seguire, i partecipanti potranno ritirare gli attestati.

**C)** Il riconoscimento dei crediti maturati per la partecipazione ai singoli eventi formativi è espressamente condizionato al controllo da parte del Consiglio dell'Ordine della effettiva partecipazione agli stessi.

**D)** Gli organizzatori degli eventi formativi accreditandi o patrocinandi, al momento del deposito della richiesta di accreditamento o patrocinio dell'evento al Consiglio dell'Ordine, devono anche trasmettere (all'indirizzo *e-mail* [formazione@ordineavvocatibologna.net](mailto:formazione@ordineavvocatibologna.net)) o depositare in formato elettronico il testo del programma completo dell'evento formativo organizzato, affinché il Consiglio possa procedere alla pubblicazione dello stesso nella apposita area del proprio sito *internet* nella quale verranno pubblicizzati tutti gli eventi formativi organizzati, accreditati o patrocinati dal Consiglio.

**E)** Ai fini della valutazione della tipologia e qualità dell'evento formativo, il Consiglio si riserva di richiedere agli organizzatori - prima della concessione dell'accREDITAMENTO o del patrocinio - ogni chiarimento o documentazione che ritenga utile, anche con riferimento alla specifica competenza dei soggetti formatori.

**F)** All'atto dell'accREDITAMENTO, il Consiglio dell'Ordine determina il numero di crediti formativi attribuibili per ciascun evento formativo. Si specifica che, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, gli eventi formativi di durata complessiva non superiore a 4 ore dovranno essere frequentati in misura pari alla loro durata, con un margine di tolleranza di quindici minuti sia in entrata che in uscita; gli eventi formativi di durata complessiva superiore a 4 ore, invece, dovranno essere frequentati in misura non inferiore all'80% della loro durata complessiva. Nel caso in cui gli eventi siano frequentati in misura inferiore a quanto sopra specificato, la partecipazione parziale agli stessi non sarà considerata idonea al riconoscimento di alcun credito formativo.

**G)** Si segnala ai soggetti organizzatori di eventi formativi che è consigliato presentare al Consiglio le richieste di accREDITAMENTO o patrocinio degli eventi con congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento dell'evento, tenuto

conto del termine di quindici giorni assegnato al Consiglio per la propria pronuncia, termine che ricomincia a decorrere dalla presentazione dei chiarimenti o della documentazione integrativa che il Consiglio eventualmente richieda.

**H)** Una volta ottenuto dal Consiglio l'accREDITAMENTO o il patrocinio dell'evento formativo, gli organizzatori dello stesso sono tenuti a pubblicizzare l'evento, in ogni sua forma e modalità, con la dicitura del seguente tenore letterale non modificabile: *"evento formativo accREDITATO (o patrocinato) dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna"*.

**I)** L'accREDITAMENTO e il patrocinio concessi dal Consiglio dell'Ordine valgono esclusivamente per il singolo evento formativo; in caso di ripetizione dello stesso, la richiesta di accREDITAMENTO o di patrocinio dovrà essere reiterata.

**L)** Per "commissioni di studio", "gruppi di lavoro" e "commissioni consiliari" si intendono le commissioni e gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio Nazionale Forense o dai Consigli dell'Ordine, ovvero da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale. Il Consiglio dell'Ordine potrà richiedere che la partecipazione a tali commissioni o gruppi di lavoro risulti da un verbale che, oltre all'oggetto dei lavori e ad una sintesi del suo svolgimento, riporti l'orario di apertura e chiusura dei lavori, la durata di partecipazione ai lavori di ogni singolo partecipante, nonché la sottoscrizione degli stessi.

**M)** Nel caso dei suddetti "organismi nazionali ed internazionali" (da intendersi vuoi come enti istituzionali, vuoi come associazioni), il Consiglio si riserva di valutare - ai fini del riconoscimento dei relativi crediti formativi - la rappresentatività degli organismi e la pertinenza, rispetto alle tematiche giuridiche e forensi, delle questioni trattate nelle commissioni di studio e nei gruppi di lavoro istituiti da detti organismi, tranne che per il caso di partecipazione a lavori di commissioni di studio o gruppi di lavoro istituiti dalla Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense, dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura, dal Congresso Nazionale Forense nonché dalle associazioni forensi riconosciute come maggiormente rappresentative sul piano nazionale dal Congresso Nazionale Forense.

<i>Attività formative</i>	<i>Crediti attribuiti</i>	<i>Limiti massimi annuali</i>
Relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui all'art. 3 lett. B del regolamento del C.N.F., nelle fondazioni o scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali	1 ora = 3 crediti	max 12
Introduzione o moderazione degli eventi formativi di cui all'art. 3 lett. B del regolamento del C.N.F., nelle fondazioni o scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali	1 ora = 2 crediti	max 12
Pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche <i>on line</i> , ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici	1 credito ogni 2 pagine stampate	max 12
Contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con istituti universitari ed enti equiparati	1 ora di lezione = 3 crediti	max 24
Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato, per tutta la durata dell'esame	24	max 24
Compimento di altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell'ambito della propria organizzazione professionale, che siano state preventivamente autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio nazionale forense o dai Consigli dell'ordine competenti	1 ora = 1 credito	max 12

#### **Articolo 4**

**A)** Per le attività formative previste all'art. 4 del regolamento del C.N.F., il Consiglio dell'Ordine riconoscerà crediti formativi nelle misure seguenti:

**B)** L'autorizzazione della attività di studio e aggiornamento organizzata direttamente da singoli avvocati o studi legali verrà concessa esclusivamente in presenza di documentata qualità di tale attività, anche con riferimento alla specifica competenza dei soggetti formatori.

**C)** Ai fini della autorizzazione dell'attività di studio ed aggiornamento svolta in autonomia, il Consiglio dell'Ordine terrà in considerazione, oltre agli ordinari criteri valutativi della qualità dell'attività formativa, anche i requisiti della adeguata apertura della stessa alla partecipazione di iscritti non facenti parte dello studio legale organizzatore e della possibilità di effettivo controllo della partecipazione.

**D)** Il Consiglio si riserva di verificare la regolarità dello svolgimento di tale attività formativa e della registrazione dei partecipanti anche a mezzo di proprio personale o di propri delegati.

#### **Articolo 5**

In considerazione della attività istituzionale svolta, le cariche di Consigliere dell'Ordine, delegato al Consiglio Nazionale Forense, alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense e all'Organismo Unitario dell'Avvocatura esonerano l'iscritto, per il periodo di esercizio della funzione, dal conseguimento dei crediti formativi aventi ad oggetto l'ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia.

#### **Articolo 6**

**A)** In via di prima applicazione ed in deroga al regolamento del C.N.F. sulla formazione continua, si precisa che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna riterrà sufficiente (salvo quanto previsto all'art. 2 lett. B della presente circolare), per il primo triennio di valutazione (2008-2010), la presentazione di un'unica relazione al termine del triennio, da depositare o inviare al Consiglio entro il termine perentorio del 28 febbraio 2011, anziché di una relazione al termine di ciascuno dei tre annicostituenti il primo triennio di valutazione, fermo restando l'obbligo di puntuale assolvimento da parte di ciascun iscritto del proprio dovere di formazione continua in ciascuna delle misure annuali indicate all'art. 11 del regolamento del C.N.F. Nel caso di invio per posta della relazione, farà fede la data di invio. Al termine del triennio di valutazione, l'iscritto dovrà presentare al Consiglio - oltre alla sintetica relazione sugli eventi frequentati e sulla ulteriore attività formativa svolta - una dichiarazione d'onore riportante tutti i crediti formativi maturati nel triennio, analiticamente distinti e descritti per ciascun anno, con allegato estratto in fotocopia dal proprio "libretto della formazione continua", distribuito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, nel quale l'iscritto avrà avuto cura di annotare tutti gli eventi formativi frequentati e la ulteriore attività formativa svolta.

**B)** Il controllo sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo, ai fini della attribuzione dei crediti formativi maturati, verrà eseguito dal Consiglio dell'Ordine incrociando il contenuto della relazione e della dichiarazione d'onore con le risultanze dei fogli-presenza sottoscritti in occasione dei singoli eventi formativi, trasmessi al Consiglio dagli organizzatori degli eventi, nonché con richiesta all'iscritto di eventuali chiarimenti o documentazione integrativa.

**C)** L'iscritto ha l'obbligo di conservare - per un periodo di cinque anni dalla scadenza del relativo triennio di valutazione - tutta la documentazione inerente la propria partecipazione ad eventi formativi o comunque relativa allo svolgimento di attività formativa, al fine di depositarla o esibirla a richiesta del Consiglio al termine di ciascun triennio di valutazione.

**D)** Per gli eventi formativi accreditati o patrocinati da altri Consigli dell'Ordine Forense o dal Consiglio Nazionale Forense, che l'iscritto abbia frequentato e per i quali intenda richiedere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna il riconoscimento dei relativi crediti formativi, è onere dell'iscritto conservare - per un periodo di cinque anni dalla scadenza del relativo triennio di valutazione - gli attestati della propria partecipazione all'evento formativo, rilasciati dal soggetto organizzatore dell'evento, con la specificazione delle ore di effettiva partecipazione, al fine di depositarli o esibirli a richiesta del Consiglio al termine di ciascun triennio di valutazione.

#### **Articolo 7**

**A)** Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna realizza eventi formativi sia avvalendosi della Fondazione Forense Bolognese, sia organizzando - congiuntamente alla Camera Penale di Bologna, ai sensi dell'art. 29, co. 1 *bis*, disp. att. c.p.p. - i corsi istituzionali di formazione dei difensori d'ufficio (innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e al Tribunale per i minorenni), sia partecipando alla organizzazione degli incontri di "Prassi Comune", sia promuovendo e organizzando direttamente singoli eventi formativi.

**B)** La partecipazione a tutti gli eventi formativi organizzati dalla Fondazione Forense Bolognese, dal comitato organizzatore di "Prassi Comune" ovvero direttamente dal Consiglio dell'Ordine attribuisce ai partecipanti un numero di crediti formativi pari a quello previsto per la partecipazione agli eventi formativi organizzati da terzi e previamente accreditati o patrocinati dal Consiglio dell'Ordine.

#### **Articolo 8**

La verifica sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo verrà eseguita dal Consiglio dell'Ordine su un campione percentuale degli iscritti e in ogni altro caso in cui si renderà opportuna.

#### **Disposizione transitoria**

In forza di quanto deliberato dal Consiglio di presidenza del C.N.F. il 26 ottobre 2007, possono essere accreditati - a richiesta degli organizzatori - anche eventi formativi svolti nel periodo fra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2007, a condizione che la partecipazione degli iscritti agli eventi risulti da idoneo foglio-presenze riportante la registrazione degli orari di entrata ed uscita dei singoli partecipanti e la loro sottoscrizione sia al momento dell'entrata che a quello dell'uscita. I relativi crediti formativi avranno valore agli effetti dell'adempimento dell'obbligo formativo per l'anno 2008.

### Publicazione dei redditi: gogna mediatica

AVV. ELENA NITTOLI

Sono un'avvocata del Foro bolognese che, assieme a migliaia di suoi colleghi, si è vista pubblicare la propria dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2004 sulle locali pagine di cronaca de 'La Repubblica'.

Ora, a tacer dell'aspetto diffamatorio sotteso -a mio parere- al contenuto dell'articolo in questione (per il quale mi premurerò di chiedere tutela nelle sedi opportune), la mia domanda è questa: la pubblicazione di 'liste di proscrizione' in cui ogni singolo professionista vede corrispondere, nero su bianco, al suo nome una dichiara-

zione numerica (peraltro tendenziosa, perchè asseritamente corrispondente al volume d'affari dichiarato in quell'anno, ma bensì effettivamente relativa all'imponibile decurtato di tutte le spese) non costituisce una violazione della privacy?

Si tratta forse di dati pubblici anche laddove essi vengano arbitrariamente pubblicati in tal guisa? E' legittimato il singolo cittadino, utente del servizio legale, ad avere anche una visione comparatistica dei singoli prospetti fiscali di tutti gli avvocati del locale Foro, pure non avendone fatto alcuna

richiesta in tal senso? Non costituisce, invece, questa una gogna mediatica, gratuita ed illegittima? (soprattutto per la tendenziosità dei dati indicati: il volume d'affari dichiarato è una cosa, l'imponibile al netto delle spese altra, direi..) Gradirei avere un chiarimento dalle fonti istituzionali di riferimento, come professionista lesa nella propria dignità e come cittadina violata nel sacrosanto diritto alla privacy .  
Grazie.

## Sei già iscritto alla mailing list del Consiglio dell'Ordine?

Se vuoi ricevere tempestivamente comunicazioni e notizie, comunica al Consiglio il tuo indirizzo di post@ elettronica. Troverai il modulo nella home page del sito del Consiglio:

<http://www.ordine-forense.bo.it>

compilalo e invialo per fax al n. 051 583702

LA DELICATA QUESTIONE DEGLI ELENCHI "PUBBLICI" DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI

# E ANCHE IL FISCO È PRIVACY

**Mentre impazza il caso Vallettopoli, c'è un'altra questione di rispetto della riservatezza: quella relativa alla segretezza dei dati tributari. Colpa di una vecchia norma, male applicata. Che potrebbe essere abrogata**

PROF. FRANCESCO TUNDO

Sono fotografie anche in questo caso, ma non sono scattate dal paparazzo di turno. Si tratta dei dati reddituali dichiarati dai contribuenti, che vengono spesso pubblicati da giornali e periodici. Non è una novità e non riguarda solo cittadini che ricoprono cariche pubbliche o "vip". Né, questa volta, dipende dagli "spioni fiscali", che lo scorso anno avevano violato le banche dati del fisco, suscitando grande clamore. In questi giorni agli onori delle cronache assurgono le lunghissime liste di avvocati, medici, commercianti, ognuno con i rispettivi redditi, da zero a diversi milioni di euro. Addirittura, accedendo ad alcuni siti internet, è sufficiente digitare nome e cognome dei contribuenti per scoprire quanto hanno guadagnato in un certo anno. Gli interessati non riescono a farsene una ragione. Non si spiegano come mai è consentito impedire la pubblicazione del proprio nome negli elenchi del telefono e non sia invece protetta dalla morbosa curiosità altrui l'entità del reddito che dichiariamo al fisco. Una spiegazione formale c'è. Esiste una norma fiscale, introdotta nel lontano 1973, che prevede la formazione di elenchi nominativi dei soggetti che svolgono attività d'impresa e libere professioni, messi a disposizione presso gli uffici delle imposte e i comuni, per chiunque li voglia consultare. Questa norma nasceva in un contesto giuridico e sociale completamente diverso da quello attuale. Al tempo non esisteva il diritto alla privacy, ma non c'erano nemmeno molti altri sistemi per assicurare l'informazione, talvolta necessaria, sui dati in possesso delle amministrazioni. Oggi invece chiunque abbia un interesse legittimo può,

spiegandone i motivi, chiedere di accedere ai documenti in possesso degli enti pubblici. E inoltre la ricerca degli evasori fiscali avviene con mezzi ben più sofisticati della delazione del vicino di casa. Per l'Autorità Garante, tuttavia, il fatto che la normativa sulla privacy non abbia abrogato esplicitamente questa antica previsione di legge è sufficiente per consentire l'acquisizione delle notizie sui redditi dichiarati. La stessa Autorità ha però precisato la distinzione tra acquisizione dei dati e loro diffusione. In effetti, le informazioni relative alla situazione reddituale non rientrano tra i dati "sensibili", quelli cioè destinatari della massima tutela. Però sono dati personali e il Codice della privacy stabilisce che, in relazione a questi ultimi, chiunque ha diritto alla protezione. E' un principio rivoluzionario che ha innovato tutto il sistema, pertanto la norma che prevede la stesura degli elenchi può ritenersi implicitamente abrogata per effetto del radicale mutamento del generale contesto normativo. E comunque, anche se fosse ancora in vigore, la sua portata dovrebbe essere diversa rispetto al passato, al limite consentendo la consultazione degli elenchi dei contribuenti e non la loro diffusione. Anche perché il trattamento e la diffusione dei dati personali sono soggetti a un principio di "proporzionalità". E non c'è molta proporzione tra lo scarso contenuto informativo delle liste generali di contribuenti (ben altro significato avrebbero medie di settore, per categorie e così via), che peraltro sono spesso lacunose, e la compressione del diritto alla riservatezza che la loro pubblicazione comporta. Del resto, lo preve-

de anche il codice deontologico dei giornalisti, l'infrazione della sfera privata può aver luogo solo quando le notizie siano essenziali, di rilevante interesse pubblico, o quando i soggetti coinvolti siano particolarmente in vista. Insomma, ormai i tempi sono maturi perché anche le informazioni sui redditi dichiarati siano oggetto della riservatezza che si garantisce al numero di telefono o ai gusti alimentari. Francesco Tundo, Professore di diritto tributario nell'Università di Bologna.

dall'ECONOMY, 29 MARZO 2007

# PolisWeb

AVV. SANDRO CALLEGARO

## Antefatto storico

Bologna è stata la prima in Italia ad attivare, ormai nel lontano 2001, i servizi di consultazione via internet per gli avvocati, meglio conosciuti con il nome *PolisWeb*.

PolisWeb consente agli avvocati di accedere ai dati dei fascicoli del Contenzioso Civile, della Volontaria Giurisdizione, del Diritto del Lavoro e delle Esecuzioni Civili, aggiornati alla notte precedente ed ora (metà ottobre circa) della Corte di Appello. L'accesso sicuro era a suo tempo garantito da un apposito software denominato *IanusGate*, che aveva un costo di licenza per ogni computer che si collegava.

PolisWeb è diventato poi un progetto nazionale del Ministero della Giustizia, che ha creato un sito unico, fisicamente dislocato a Napoli, dove consentire la consultazione di tutti gli uffici giudiziari civili d'Italia, disciplinando al contempo le modalità di accesso (vedi D.M. 14/10/2004<sup>1</sup>), adottando in particolare l'autenticazione tramite smart card.

Alla fine del 2005 l'Ordine degli Avvocati di Bologna è stato il primo Ordine in Italia a predisporre e a farsi autorizzare dal Ministero il *Punto di Accesso* conforme a tale regolamento, formalizzando al contempo una convenzione con PosteCom per la distribuzione delle smart card agli avvocati iscritti all'Ordine.

Attualmente sono oltre 700 gli avvocati dotati di smart card che possono accedere alle informazioni di oltre 40 uffici giudiziari<sup>2</sup>, tra cui i Tribunali di Bologna, Ravenna e Rimini; ad inizio 2007 si sono aggiunti i restanti uffici del distretto i Tribunali di Parma, Piacenza e Forlì. Più di recente, come detto, e nel segno della continuità e perseveranza nonostante tutto, la

Corte d'Appello.

Processo Civile Telematico

Fin dall'inizio del progetto "Processo Civile Telematico", l'Ordine di Bologna è stato in prima linea, contribuendo attivamente all'analisi e alla progettazione del sistema, che è stato poi avviato in sperimentazione in 7 sedi pilota, tra cui Bologna, partita ancora una volta per prima a dicembre 2005.

I depositi sperimentali di atti telematici, limitati comunque all'ingiunzione ante-causam, sono avvenuti finora utilizzando il Punto di Accesso predisposto dal Ministero della Giustizia, che tuttavia non può consentire il deposito a valore legale, ossia sostitutivo del deposito cartaceo, sempre per via delle norme regolamentari sopra citate.

L'attuale punto di accesso dell'Ordine di Bologna è limitato alle funzioni di autenticazione (tramite smart card) e di consultazione (PolisWeb); non è invece dotato delle funzioni relative al Processo Telematico, che sono in sintesi:

- deposito di atti telematici;
- consultazione in tempo reale delle informazioni e degli atti del fascicolo informatico;
- ricezione degli avvisi di cancelleria all'indirizzo telematico dell'avvocato.

## Le recenti evoluzioni e le prospettive

Il punto di accesso del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano è stato il primo ad essere autorizzato per le funzioni del Processo Telematico: tramite tale punto di accesso gli avvocati di Milano saranno dunque i primi a poter depositare atti a valore legale e ricevere, sempre a valore le-

gale, gli avvisi di cancelleria.

Si è così di fatto conclusa la prima fase sperimentale sul decreto ingiuntivo telematico – dove le trasmissioni non avevano appunto valore legale – e si sta passando all'utilizzo del sistema come strumento sostitutivo dei depositi cartacei.

Il Ministero ha ora in animo di diffondere il sistema in tutta Italia e di estendere le trasmissioni telematiche ad altri ambiti, a cominciare dal settore previdenziale.

Per dare un forte impulso al processo telematico, è stato inoltre recentemente presentato dal Ministero un disegno di legge, per una modifica della normativa primaria, il quale – oltre a razionalizzare il quadro normativo – è basato su due concetti cardine:

- l'obbligo – dal 1/1/2008 – di utilizzare la posta elettronica certificata telematica per l'invio delle comunicazioni in corso di causa ai procuratori costituiti;
- l'incentivo, da applicarsi come sconto sul contributo unificato, per il deposito degli atti per via telematica

## Ma cos'è il Punto di Accesso per il PCT (Processo Civile Telematico) ?

Il punto di accesso (PdA) è l'unica struttura tecnico-organizzativa che può rendere disponibile ai soggetti abilitati esterni (avvocati e consulenti tecnici), previa autenticazione, i servizi del processo civile telematico<sup>3</sup>, che sono, principalmente ed in sintesi:

- Trasmissione telematica degli atti giudiziari civili (a valore le gale) e consultazione web degli atti e delle informazioni;<sup>4</sup>

- disponibilità di una casella di posta elettronica certificata del processo telematico, che costituisce l'unico indirizzo telematico, ove il soggetto riceve gli avvisi di cancelleria e (per i difensori) che usa per ricevere ed inviare notifiche telematiche a e da altri difensori.

Il PdA, che è esterno al Ministero della Giustizia, fa infatti parte dell'infrastruttura complessiva prevista per il processo civile telematico, illustrata nella seguente figura:

Gli Avvocati accedono pertanto ai servizi del Processo Telematico per il tramite del proprio PdA, disponibile su Internet.

Essi saranno dotati di smart card con certificati distinti di autenticazione e di firma digitale, rilasciati da un certificatore accreditato. L'utilizzo di un certificato digitale rilasciato da un certificatore accreditato, assicura che quelle determinate credenziali siano riferite ad una persona fisica la cui identità è garantita dall'insieme dei processi di identificazione attuati dal certificatore.

Per aumentare i livelli di sicurezza, tutti i canali sono criptati e dotati di mutua autenticazione tra le macchine interessate.

Oltre alla funzione di autenticazione, il PdA del Consiglio dell'Ordine provvede alla certificazione del difensore, definita come l'attestazione fornita al difensore di iscrizione all'albo, all'albo speciale, al registro dei praticanti abilitati, ovvero di possesso della qualifica che legittima l'esercizio della difesa e l'assenza di cause ostative allo svolgimento dell'attività difensiva.

Lo status del difensore (ossia: attivo, sospeso, cancellato o radiato) è un

valore presente nel registro degli indirizzi elettronici in possesso del punto di accesso, aggiornato sulla base dell'albo, che deve essere in formato elettronico, firmato digitalmente dal Presidente (o da persona da lui delegata) e inviato telematicamente al Gestore Centrale.

Il PdA deve fornire un'adeguata qualità dei servizi, dei processi informatici e dei relativi prodotti, idonea a garantire la sicurezza del sistema e a non comprometterne i livelli di servizio; in particolare deve garantire un livello di disponibilità del servizio pari al 99,5 per cento, su base quadrimestrale, nei seguenti orari: giorni feriali (dal lunedì al venerdì): dalle ore otto alle ore ventidue; sabato e 24 e 31/12: dalle ore otto alle ore<sup>5</sup>.

L'utente del punto di accesso può verificare il rispetto dei livelli di servizio facendo riferimento al manuale operativo<sup>6</sup>, consultabile on-line, mentre gli aspetti di sicurezza sono riportati nel piano per la sicurezza<sup>7</sup>, definito dal responsabile per la sicurezza, soggetto appositamente individuato e il cui nome viene iscritto nel giornale di controllo.

Il Ministero della giustizia dispone ispezioni tecniche, anche a campione, per verificare l'attuazione delle prescrizioni di sicurezza.<sup>8</sup>

Dal punto di vista organizzativo è opportuno stabilire, tra le altre cose, il processo di registrazione dei singoli utenti. Il PdA deve infine provvedere a:

- effettuare il controllo antivirus su tutti i messaggi in transito,
- conservare tutti i messaggi per un periodo non inferiore a cinque anni,<sup>9</sup>
- distribuire il software sperimentale fornito dal Ministero<sup>10</sup>
- gestire il registro degli indirizzi elettronici.<sup>11</sup>


## Cosa occorre fare

Occorre principalmente che anche l'Ordine degli avvocati di Bologna si doti del proprio punto di accesso, autorizzato per il processo civile telematico, quale completamento funzionale dell'attuale sistema, limitato ad oggi al PolisWeb.

Ciò si traduce in sintesi nei seguenti interventi:

- 1) realizzazione dell'infrastruttura tecnologica (hardware, software e connettività), a completamento di quanto fatto finora;
- 2) predisposizione della documentazione tecnica richiesta dal Ministero della Giustizia, e successiva gestione delle ispezioni di verifica;
- 3) predisposizione di carattere organizzativo: i compiti (anche formali) e le conseguenti responsabilità dell'Ordine sono molteplici e necessitano di un adeguato livello di presidio; occorre quindi formazione e organizzazione dei processi interessati;
- 4) assistenza agli utenti: formazione adeguata dei referenti dell'Ordine e allestimento di un servizio efficace per gli studi legali.

L'elevata diffusione delle smart card permetterebbe di estendere rapidamente, ad un elevato numero di avvocati, i servizi propri del processo telematico, con grandi benefici per l'avvocatura bolognese.



<sup>1</sup> recante "regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile"

<sup>2</sup> L'elenco è mantenuto aggiornato dal Ministero all'indirizzo [www.processotelematico.giustizia.it](http://www.processotelematico.giustizia.it) (sezione "punti di accesso")

<sup>3</sup> D.M. 14/10/2004 (Regole tecniche PCT), art. 2, comma 1, lettera e

<sup>4</sup> D.M. 14/10/2004, art. 29, comma 1

<sup>5</sup> D.M. 14/10/2004, art. 30, comma 4

<sup>6</sup> D.M. 14/10/2004, art. 33

<sup>7</sup> D.M. 14/10/2004, art. 34

<sup>8</sup> D.M. 14/10/2004, art. 6, comma 4

<sup>9</sup> D.M. 14/10/2004, art. 29, comma 7

<sup>10</sup> D.M. 14/10/2004, art. 29, comma 8

<sup>11</sup> D.M. 14/10/2004, art. 16

# La specializzazione degli avvocati. Un obiettivo primario dell'avvocatura

AVV. PIETRO RUGGIERI

Ringrazio gli amici dell'Unione delle Camere Penali italiane per l'invito a partecipare alla manifestazione di apertura del X Corso Nazionale di formazione specialistica dell'avvocato penalista. Per sottolineare l'unità di intenti e lo spirito di collaborazione fra la vostra Unione ed il Centro di formazione e aggiornamento professionale degli avvocati del C.N.F., di cui sono il responsabile.

La concezione neoliberistica che accompagna l'attuale indirizzo politico della cosiddetta liberalizzazione delle professioni, che in larga parte non condivido, a mio parere toglie poco alla figura dell'avvocato penalista che continua ad essere caratterizzata da un forte elemento di fiduciarità nel rapporto con l'assistito, dalla personalità della prestazione, prevista dall'art. 2232 c.c. e dall'indipendenza del professionista, principalmente nei confronti dei poteri statuali e della giurisdizione, della quale avete dato spesso forte e convinta espressione.

Queste condizioni, elementi qualificanti dell'attività professionale, continuano a rappresentare la base d'esercizio della difesa penale, più di quanto non accada in altri settori del diritto, distinguendola con netta evidenza e rendendo comunque impraticabile la sua assimilazione al servizio reso dall'impresa, in contrasto con la concezione comunitaria che tendenzialmente assoggetta le due ipotesi alle regole del mercato e della concorrenza per elevare, si dice, la qualità della prestazione professionale e per comprimerne i costi a beneficio dell'utente.

Ciò detto, se mi è consentito, vorrei svolgere due considerazioni:

a) sono d'accordo con il presidente Dominioni che la nuova sfida del-

l'avvocatura è la riforma della professione, con un obiettivo primario: la specializzazione degli avvocati. È il mezzo per ottenere una riqualificazione della professione e della prestazione dell'avvocato. Non esiste, di fatto, l'avvocato generalista, fatte salve eccezioni riconducibili a piccoli fori che riguardano percentuali minime del numero complessivo degli avvocati italiani. Ciascuno di noi in realtà pratica settori determinati, spesso più circoscritti di quanto non possano essere le tradizionali aree suddivise nelle materie civile, penale, amministrativa, commerciale ecc. -

A tale situazione dovrebbe corrispondere una adeguata risposta politica e normativa. Ma ciò non avviene, nel condivisibile senso auspicato da Dominioni, con corsi di specializzazione post laurea, cui dovrebbero seguire un nuovo momento di verifica e quindi una attestazione formale spendibile agli effetti professionali, pur se questa sarebbe la strada.

Il DdL Calvi, di riforma dell'Ordinamento Forense, all'art., 8 prevede: *"gli avvocati possono ottenere il titolo di specialista, nei rami del diritto individuati dal C.N.F., secondo modalità stabilite con apposito regolamento, approvato di concerto tra i ministri di Giustizia e dell'Università, su proposta del C.N.F."* Non precisa il ddl in cosa debbano consistere i corsi (universitari, affidati agli Ordini, alle Associazioni od al mercato) e le attività di specializzazione. Si intuisce semplicemente che l'enunciazione del titolo di specialista debba essere preceduta da una certificazione che la consenta.

Il DdL Mastella si muove nella medesima ottica, nel senso che il riconoscimento può nascere da *"attestati di competenza riguardanti la qualifica-*

*zione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni"*. Non si individua ugualmente il tipo di percorso per pervenire alla specializzazione, ma si prevede la certificazione della legittimità dell'uso del titolo, rimessa alle associazioni professionali riconosciute di cui all'art. 8 del richiamato ddl. Sono tuttavia escluse da tale disciplina le attività riservate di cui all'art. 2 c.1 lett. e) a singole professioni regolamentate, fra le quali la nostra. Il testo della norma ha suscitato la reazione di numerose associazioni, e fra queste quella dell'Unione delle Camere Penali, racchiuse nel documento congiunto approvato il 12/1/07;

b) non so quale sarà l'esito della polemica appena citata, quale sarà il testo definitivo della legge Mastella, e se verrà approvato. Mi preme osservare, sottolineando ancora che la specializzazione professionale, come la formazione in genere, è un tema centrale per la riforma dell'ordinamento e per una concreta ed effettiva riqualificazione della categoria, che i disegni di legge in itinere prevedono, sempre e comunque, una certificazione, a monte della spendita del titolo, dell'ente e dell'associazione, che attesti l'esistenza di un percorso di studio e la qualificazione conseguita.

Pur nell'auspicio che la soluzione normativa possa intervenire con chiarezza ed in tempi brevi (ma non mi è facile indulgere all'ottimismo), a me sembra che la recente riforma Bersani, in tema di liberalizzazione delle professioni, offra subito possibilità non trascurabili e le condizioni per realizzare, un programma concreto di formazione specialistica che conceda all'interessato la possibilità dell'uso legittimo del titolo. A con-

dizione che di fronte ad un legislatore che non offre certezze ragionevoli per tempi e per risultati, si muti prospettiva. Non si pretenda cioè una certificazione a monte della specialità professionale, ma si determinino più semplicemente le condizioni per un serio controllo a valle da parte degli Ordini dell'esistenza dei requisiti per la legittimità del messaggio pubblicitario della specializzazione, seguendo le stesse indicazioni dell'art. 2 n° 1 del decreto legge 223/06 coordinato con la legge di conversione 248/06.

Questa norma abroga il *"divieto anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine"*.

Secondo il parere del C.N.F. le specializzazioni cui fa cenno il decreto Bersani dovrebbero essere riferite a qualificazioni professionali sorrette da regolare procedura prevista dall'ordinamento della singola professione. E' possibile tuttavia, come da più parti si sostiene, e come episodicamente già accade, un'interpretazione più estesa del termine, nel senso che potrebbe essere ritenuto legittimo l'utilizzo di messaggi pubblicitari che enuncino "specializzazioni" non giustificate da titoli (attestazioni) formali riconosciuti idonei, a tali effetti, dall'ordinamento. Il binomio *"i titoli e le specializzazioni professionali"* sembrerebbe accreditare l'ipotesi che il *"titolo"* sia altra cosa rispetto alla *specializzazione*, che potrebbe quindi essere enunciata indipendentemente da un titolo formale che la riconosca, in base all'esistenza di semplici dati di fatto. Quel che è certo è che all'Ordine il decreto Bersani non assegna un preliminare potere certificativo delle specializzazioni riferibili al proprio iscritto. Gli è invece conferito il potere di controllare se il messaggio pubblicitario dell'avvocato avvenga secondo criteri di *"trasparenza"* e di *"veridicità"*. In buona sostanza non si assegna all'istituzione il potere di certificare i presupposti per l'esercizio dell'attività professionale specia-

listica, ma di verificare se sussistano realmente i presupposti di fatto delle prerogative specialistiche di cui il professionista si fregia con il messaggio pubblicitario. E' la prospettiva mutata cui prima accennavo, rispetto ai disegni di legge Mastella e Calvi, che potenzia enormemente il potere degli Ordini nel riconoscimento della specializzazione.

Il controllo della *"veridicità"* del messaggio riservato all'Ordine mi pare apra un vasto orizzonte in tema di formazione specialistica e offra soluzioni che l'avvocatura possa adottare senza necessità di ulteriori interventi legislativi che consentano l'uso del titolo specialistico su certificazione preventiva dell'Ordine o dell'Associazione.

La professionalità di alto profilo nelle materie penalistiche riconosciuta all'iscritto dalla Scuola Centrale dell'Unione delle Camere Penali, dopo la frequenza con profitto del corso ed in presenza dei requisiti richiesti per partecipare al corso medesimo non potrebbe essere ignorata dall'Ordine di riferimento nella valutazione deontologica della pubblicità informativa della specializzazione. E' ragionevole presumere che il COA, in presenza di una positiva frequenza del corso nazionale, per di più sorretta da una precedente frequenza con profitto di un corso organizzato da una Camera penale territoriale, dichiari legittima l'indicazione del titolo specialistico, superando così il problema della certificazione, a monte, auspicabile ma che il sistema ancora non prevede. E' facile ancora presumere che l'orientamento manifestato dagli Ordini che, ripeto, non vedo come possa non essere positivo, costituisca un precedente per future valutazioni, pur se non espresse con decisioni di natura disciplinare. Si innescherebbe così un percorso virtuoso che consentirebbe ugualmente, sia pure con una valutazione di *"veridicità"* della specializzazione successiva al messaggio pubblicitario, l'uso del titolo a chi abbia affrontato e superato un determinato percorso.

Problematica potrebbe essere l'individuazione di quali siano i corsi che presentino caratteristiche di idoneità tali da consentire, con la

frequenza ed il risultato, il riconoscimento della legittimità dell'uso del titolo specialistico. Secondo il decreto Bersani, mi sembra, la valutazione demandata ai CC.OO.AA. è di fatto e dovrà tenere conto e dare atto degli elementi e delle caratteristiche del singolo caso, per decidere in merito alla *veridicità* ed alla trasparenza del messaggio pubblicitario. Non mi pare tuttavia che per quanto riguarda codesta Scuola possano sorgere perplessità: è noto il livello di eccellenza della Vostra offerta formativa, per didattica, per approfondimenti della materia e per la qualità dei docenti, includendo in tale valutazione anche i corsi organizzati dalle Camere penali territoriali.

Per altri settori del diritto mi sia consentito richiamare la meritoria opera delle scuole di formazione forense, giunte al numero di 73, e che spesso collaborano con le Vostre scuole locali, così come il Centro di formazione del C.N.F., che le coordina, collabora con codesta Scuola Centrale. Le scuole forensi costituiscono una forte presenza sul territorio.

Potrebbero essere la loro organizzazione e la loro struttura a realizzare corsi di formazione specialistica con le medesime finalità e con gli stessi criteri di competenza e di rigore che distinguono la Vostra Scuola con analoghe conseguenze in tema di riconoscimento della specializzazione.

E' un'occasione, a mio parere, da non perdere.

# NON SOLO DIRITTO

---

## NON SOLO DIRITTO

AVV. GIULIANO BERTI ARNOALDI VELI

### Tiziano Sosic e Cesare Papa,

*I beni abbandonati (manualetto teorico-pratico)*, Ed. Coordinamento Adriatico, Bologna 2004.

Qualche anno fa, sulla bancarella di un mercatino a Cervia, ho trovato un albo degli avvocati di Pola del 1934. A pensarci, non c'è nulla di strano. L'Istria è stata italiana fino alla fine della seconda guerra mondiale: perché mai non avrebbe dovuto esserci un Ordine degli avvocati a Pola. Il fatto che mi ha colpito, in realtà, è che non ci avevo mai pensato.

Ho comprato l'albo, un dimesso libretto in quarto, con la copertina grigia. All'interno, una stranezza: i nomi di una buona parte degli iscritti – forse un terzo, forse addirittura metà – sono cancellati con scarabocchi a matita, veri sgorbi che sembrano tracciati da una mano rabbiosa.

A lungo mi sono interrogato sul significato di questi scarabocchi. Mi sono chiesto se fossero uno sfogo del proprietario dell'albo (un avvocato, probabilmente: gli albi hanno circolazione solo nel mondo degli avvocati) che evidentemente era venuto in Italia dopo l'annessione dell'Istria alla Jugoslavia, portandoselo dietro insieme alle sue cose. Forse voleva esprimere il suo dissenso su coloro che avevano fatto scelte che non condivideva. Forse aveva voluto cancellare quelli che erano morti, che però sembrano davvero troppi.

Non ho idea del perché il precedente proprietario dell'albo avesse cancellato sgraziatamente tanti suoi colleghi. Ma, forse, quell'albo era un paradosso della vicenda dolorosa degli italiani dell'Istria e dei loro successivi esodi: che è stata – dalla maggioranza di noi italiani non istriani – ignorata e cancellata allo stesso modo, almeno fino a questi ultimi anni.

La mia generazione, quella cioè nata nel periodo immediatamente successivo alla seconda guerra mondiale, ha saputo ben poco di questi fatti, del dramma di trecentosessantamila persone che hanno perso tutto, sono fuggite con mezzi di fortuna

verso la madre patria, che li accolse svergognatamente, come un problema in più fra i tanti che già aveva nel dopoguerra. Quanto meno per noi, è vero quello che ha scritto Anna Maria Mori: l'Istria, per il resto dell'Italia che non sia Trieste, non è meno lontana, sconosciuta ed esotica della Patagonia di Chatwin<sup>1</sup>.

Negli anni cinquanta e sessanta, gran parte di noi ragazzi collezionava francobolli. C'erano i francobolli del regno, quelli della repubblica, e poi quelli delle colonie (Tripolitania, Cirenaica, Somalia, Eritrea, Isole dell'Esodo), e poi c'erano quelli di Fiume, che aveva avuto le emissioni dopo la fine della prima guerra mondiale fino all'annessione all'Italia. I francobolli di Fiume erano pochi, ma bellissimi: a cominciare dalla serie commemorativa dell'ingresso dei legionari a Fiume, certamente ispirata da D'Annunzio, con i disegni di Adolfo De Carolis, e a quella con il faccione di D'Annunzio inciso da Guido Marussig (entrambe emesse il 12 settembre 1920, nel primo anniversario dell'impresa dannunziana). Sono francobolli tanto belli che Federico Zeri li ha descritti come "uno dei capolavori del genere"<sup>2</sup>. Poi alcune serie erano state emesse con sovrastampe in neretto, che oltre ad essere la delizia dei collezionisti erano segni della storia: da "Reggenza Italiana del Carnaro" a "Governo provvisorio" a "Costituente fumana 1922" fino a "Annessione all'Italia 22 Febb. 1924". Ma l'accostamento – nei cataloghi Bolaffi e Sassone, e nelle raccolte dei collezionisti – dei francobolli di Fiume a quelli delle colonie è (forse) simbolicamente ciò che l'Istria era diventata nella nostra immaginazione: una colonia perduta.

Solo nel 2005, dopo cinquant'anni, l'Italia ha istituito una "Giornata del ricordo dell'esodo dall'Istria, Fiume e Dalmazia", che cade il 10 febbraio. L'esodo, e le orrende

stragi di innocenti nelle foibe carsiche, sono oramai ben noti a tutti. Ne sono state ricavate trasmissioni e *fiction* televisive; sempre nel 2005, il Poligrafico dello Stato ha emesso un francobollo da €0,45 (molto più brutto di quelli fumani, per la verità) dedicato alla giornata dell'esodo. Rappresenta un carretto a due ruote carico di valigie, spinto a mano da due persone, un uomo e una donna, infagottati in lunghi cappotti scuri. La scena è sovrastata dalla immagine di una donna che piange coprendosi il viso con le mani. Finalmente tutti abbiamo dato una attenzione doverosa ad un dramma che ha toccato una parte degli italiani, cioè una parte di noi; pur con la consapevolezza che questa attenzione arriva in ritardo, quando sono vivi oramai solo quelli che allora erano bambini, o poco più.

Per fortuna, non è vero che tutti in Italia si siano disinteressati della sorte dei nostri compatrioti istriani e dalmati. Per rimanere a Bologna, da anni opera un gruppo di giuristi e studiosi, denominato Coordinamento Adriatico, che promuove iniziative, convegni, pubblica libri, e insomma non dimentica. Una delle anime di questo gruppo è l'avvocato Cesare Papa, alpinista, sportivo, energico e certamente idealista (basta aggiungere che, credendo nella funzione della giurisdizione onoraria, ha accettato di essere nominato G.O.A. in un'altra regione, e ha poi terminato l'incarico in anticipo perché... aveva esaurito l'arretrato).

Con l'approccio concreto che è il vantaggio dei pratici, Cesare Papa si è da ultimo dato ad affrontare il problema giuridico della de-nazionalizzazione in Slovenia ed in Croazia. Probabilmente pochi sanno che, dopo la fine della Jugoslavia e la nascita di Slovenia e Croazia, in questi stati sono state emesse leggi che prevedono la restituzione agli aventi diritto di una

<sup>1</sup> A. M. Mori, *Nata in Istria*, Rizzoli, Milano 2006, pag. 30.

<sup>2</sup> F. Zeri, *I francobolli italiani: grafica e ideologia dalle origini al 1948*, in *Storia dell'arte italiana*, Vol. 9/1, Einaudi, Torino 1980, pag. 298: "I quattro bozzetti di questa straordinaria emissione (uno dei capolavori del genere) sono di Adolfo De Carolis; ma come i temi furono certamente inventati e suggeriti dal poeta-legionario (che nello stesso tempo si serviva dell'artista per fregi e intestazioni della sua carta da lettere) così è indubbio che la scelta finale fu il risultato di una lunga genesi e di meticolosi controlli. Perfettamente realizzate nella stampa (che serba un sapore di xilografia volutamente accentuato nei tratteggi) le quattro figure sono condizionate dalla gamma cromatica, che evita toni accesi o squillanti, ripiegando sul verde, il carminio, il bruno-ocra e l'azzurro, scelti entro un registro spento, antico, quasi allusivo del colore delle divise militari, del sangue, della terra e del mare. Nelle immagini della spada che recide il nodo gordiano, dell'urna che, sorretta dalla fronda di quercia versa acqua "indeficiente", della città "martire" incoronata di spine, e dei pugnali dei congiurati, la materia letteraria dei temi viene tradotta in segni visuali di eccezionale efficacia, per la stringata, essenziale economia dell'impianto (che perviene a rendere fruibile anche la componente retorica, altrimenti, se in un contesto figurativo meno elevato, di insopportabile vanità)".

serie di beni a suo tempo collettivizzati dalla normativa comunista.

È chiaro che la restituzione dei beni non può essere semplice, a cominciare dalla individuazione degli originari aventi diritto, verosimilmente oramai morti per la più parte, e dei loro eredi. Cesare Papa ha allora scritto e pubblicato, assieme al collega Tiziano Sosis di Pola, un libretto intitolato "I beni abbandonati". In esso si esamina sotto il profilo giuridico la normativa slovena e croata, se ne dà una interpretazione, e soprattutto si danno istruzioni concrete sul come fare per presentare tempestivamente e validamente le domande per rientrare in possesso dei

beni propri o della propria famiglia. Apprendiamo dal libretto che, come spesso avviene di fronte a normative che si debbono tradurre in pratica, la concreta applicazione della legge passa attraverso trabocchetti burocratici, decadenze, termini anche vessatori (soprattutto in questa situazione, nella quale i destinatari della legge sono emigrati cinquant'anni prima) e rischi che i beni apparentemente restituiti alla disponibilità dei nostri concittadini vengano poi acquisiti dagli enti locali per non essere stati rivendicati da alcuno. Per questo, il libretto contiene anche una appendice con gli elenchi dei beni de-nazionalizzati, ed elenchi di ori-

ginari proprietari. È, insomma, un libretto fatto per cercare di dare a persone che avevano perso ogni loro diritto, in una situazione drammatica, la notizia e gli strumenti per poterli recuperare, in piccola parte.

La funzione principale e il vanto dell'avvocatura, si è sempre detto, è quello di "dare voce a chi non ce l'ha". Molti sono i modi per farlo: con un'arringa, con una citazione, con un articolo, anche con un libro. Il libro di Cesare Papa e del collega Tiziano Sosis sono, in questo senso, proprio un buon esempio di come si deve esercitare in concreto il mestiere di avvocato.

## Alberto Piccinini, *Perdere l'amore*, Ed. Pendragon, Bologna 2007.

C'è stato, quest'anno, nel trentennale, un fiorire di libri sul '77. In uno di questi Enrico Franceschini, giornalista di successo che faceva legge a Bologna in quegli anni, fa parlare quelli che furono i suoi compagni all'università e nel collettivopolitico-giuridico in quell'anno; e si può giocare a individuare (non è difficile, anche se qualcuno si nasconde dietro trasparenti soprannomi) quelli che sono poi diventati nostri colleghi, con cui ci incontriamo quotidianamente in tribunale.

Anche il nostro collega Alberto Piccinini ha scritto un libro, quest'anno (ne aveva scritto un altro, nel 1995, che si chiamava *Il futuro di Giulia*). In copertina c'è una foto bellissima, in bianco e nero, probabilmente risalente proprio a una trentina di anni fa. È l'immagine di due ragazzi, di spalle, che camminano abbracciati procedendo in mezzo ad un viale alberato. L'asfalto è bagnato, ma non piove più. E' freddo. Lui ha un impermeabile chiaro, senza cintura, con il colletto tirato su: uno spolverino, si diceva. Lei ha una giacca di lana a disegni colorati, e i guanti di lana. Hanno tutti e due i capelli lunghi. Portano entrambi scarpe da tennis, o forse Clarks, e procedono appaiati, sollevando contemporaneamente lo stesso piede, come avviene quando si cammina allo stesso passo: tanto che il vero centro della foto sono le due suole simultaneamente sollevate dal terreno.

La foto farebbe pensare che il libro si iscriva nel filone (auto)celebrativo del trentennale del '77: con cui certamente il libro ha qualche assonanza (suggerita anche dalla quarta di copertina, non casualmente dettata proprio da Enrico Franceschini). Ma già il titolo del libro ci porta altrove: e con la citazione di una canzonetta di successo (che fu prima a hit parade nella primavera del 1988, e rimase in classifica per sedici settimane) esorcizza il rischio

tipico di ogni scritto autobiografico, che è poi quello di prendersi troppo sul serio.

Il libro di Alberto Piccinini infatti è una raccolta di racconti non legati dal filo conduttore della memoria, e nemmeno da una particolare continuità di genere. L'autore ha raccontato, in occasione della presentazione del libro, che il suo manoscritto era stato respinto da un altro editore, proprio per la ragione della discontinuità dei racconti.

In effetti, i racconti sono davvero diversi. Alcuni sono molto brevi, e si risolvono in una trovata inattesa. Altri sono brevi quadretti che prendono spunto dalla osservazione della vita reale: potrebbero essere la trama di un cortometraggio. Alcuni ancora sono surreali, quasi un ricordo di quella serie televisiva che si chiamava "Ai confini della realtà". Altri, infine, e sono i nostri preferiti, sono racconti più estesi, ruotano attorno ad un sentimento dietro al quale stanno persone totalmente vere, alle cui vicende umane non si può non partecipare.

Gli spunti sono i più vari. C'è un racconto, brevissimo, che indaga sulla complicità che può crearsi fra due persone attraverso il semplice scambio di atti del proprio lavoro (l'amore in differita). C'è un altro racconto, umoristico, sui rapporti fondati sulla infedeltà (l'amore del fedifrago). C'è un raccontino, breve e struggente, sull'amore del cane per il suo padrone (l'amore-dipendenza). Ci sono un paio di racconti che hanno la suggestione della fantascienza (il noto e l'ignoto).

Ma poi ci sono le storie che, dicevamo, sono proprio vere. C'è la storia di Casilde, burbera tata di campagna che passa tutta la sua vita per la famiglia che si è scelta, che è un personaggio alla Flaubert. C'è una storia - vero e proprio apologo - dell'amore coniugale della generazione che ha "fatto la guerra", cioè della generazione precedente a quella

dell'autore. Qui la descrizione dei due coniugi che hanno costruito quasi tutto dal nulla, mantenendo all'interno della coppia una distanza che è convenzione, rispetto, buon senso forse, pudore dei sentimenti ma anche scarsità di comunicazione interpersonale, è totalmente vera e reale. Alberto la descrive con occhio affettuoso, attento e partecipe, e ci sembra che stia parlando proprio di un mondo come l'abbiamo visto anche noi, quando eravamo più giovani.

C'è, infine, il racconto più lungo, sull'amore perduto, nel quale Alberto descrive, con una immedesimazione davvero non comune ed emozionante, il percorso doloroso della separazione di una coppia vista sia attraverso gli occhi del marito che ha deciso di lasciare la moglie, sia attraverso gli occhi addolorati ma non rassegnati di lei. È un racconto che prende e lascia attoniti, con un sentimento di irrimediabilità come ci era accaduto di provare leggendo *I giorni dell'abbandono* di Elena Ferrante.

È questo il racconto finale, e verrebbe fatto di pensare che sia questa la fine del cammino di quei ragazzi che camminavano abbracciati sulla copertina del libro. Ma forse non è proprio così. Quello che accomuna tutti i racconti del libro - a dispetto del titolo - non è solo la perdita dell'amore, di una comunione, di una fede o di una speranza: ma è soltanto la constatazione che c'è (quasi) sempre una svolta impensata. Ma dopo la svolta, il cammino delle persone continua ancora, con una identità rinnovata, con la consapevolezza (faticosa, ma preziosa) data dal sapere di avere avuto una fede e di averne visto lo scacco; in una direzione diversa. Chissà, forse è andata così anche ai due ragazzi della copertina.

# Fondazione Forense Bolognese

(Consiglio dell'Ordine degli Avvocati)



## PROGRAMMA FORMATIVO DEL 1° SEMESTRE 2007

### Corsi istituzionali

**Difese d'ufficio:** è cominciato a novembre 2006 e durerà fino a giugno 2007.  
Gli iscritti sono stati 108 tra avvocati e praticanti di cui 34 provenienti da altri Fori.  
Il corso è curato dagli Avv. ti Franco Oliva e Antonio Spino.

**Il Corso sulle difese d'ufficio per il Tribunale dei Minorenni,** è cominciato a dicembre 2006 con  
94 avvocati iscritti di cui 38 provenienti da altri Fori.  
Il corso è curato dagli Avv. ti Fausto Sergio Pacifico e Maria Grazia Tufariello.

### Aggiornamenti in pillole

#### CIVILE

##### **I CONTRATTI INTERNAZIONALI E IL DIRITTO ANTITRUST**

Organizzato con l'Associazione Internazionale dei Giovani Avvocati di Bologna e dell'Emilia Romagna e l'A.J.G.A.

**24 febbraio 2007**

Prof. Avv. Aldo Frignani  
*(Università di Torino, Ordinario di Diritto privato comparato e  
Diritto della Comunità Europea)*  
Prof. Avv. Pietro Manzini *(Università di Bologna,  
Straordinario di Diritto Internazionale)*  
Avv. Carlo Eligio Mezzetti *(Studio Tosetto,  
Weigmann e Associati di Milano)*  
Avv. Lorenza Tannini *(AIJA, Rappresentante Nazionale per l'Italia)*  
Avv. Angela Carpi *(AIGA Sezione di Bologna, Presidente)*  
Avv. Irene Grassi *(Studio legale Derra, Meyer & Partner, Bologna)*  
Avv. Sandro Callegaro *(Fondazione Forense Bolognese, Direttore)*

##### **-LEGGE N. 54/2006 SULL'AFFIDO CONDIVISO - RIFLESSIONI APPLICATIVE**

Organizzato con l'A.G.I. Associazione Giuriste Italiane - Sede di Bologna

**11 giugno 2007**

Avv. Carlo Bosi *(Avvocato in Bologna)*  
Dott.ssa Daniela Magagnoli *(Giudice del Tribunale  
Per i minorenni dell'Emilia Romagna)*

# PENALE

## -LA DELEGA NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Organizzato con l'Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna e dell'Emilia Romagna

**7 febbraio 2007**

Avv. Claudio Piccaglia (Avvocato in Bologna)  
Avv. Francesco Colliva (Avvocato in Bologna)

## - I MEZZI E GLI STRUMENTI DI CONTRASTO ALL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE

7 marzo 2007

Dott.ssa Isabella Fusiello  
(Direttore dell'Ufficio di Polizia di frontiera)  
Dott. Valter Giovannini (Sostituto Procuratore c/o  
Procura della Repubblica di Bologna)

## LA RESPONSABILITA' PENALE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

Organizzato con l'Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna e dell'Emilia Romagna

**14 marzo 2007**

Avv. Gabriele Bordoni (Avvocato in Bologna)  
Avv. Andrea Pascerini (Avvocato in Bologna)  
Avv. Federica Tosel (Avvocato in Bologna)

## IL MINORE STRANIERO

**11 aprile 2007**

Dott.ssa Adriana Scaramuzzino (Vice Sindaco di Bologna)  
Dott.ssa Isabella Fusiello  
(Direttore dell'Ufficio di Polizia di frontiera)

## I REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Organizzato con l'Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna e dell'Emilia Romagna

**24 aprile 2007**

Dott. Michele Barillaro (GIP al Tribunale di Firenze)  
Avv. Francesco Colliva (Avvocato in Bologna)  
Avv. Gabriele Bordoni (Avvocato in Bologna)

## LA DIFFAMAZIONE: SEMPLICE, A MEZZO STAMPA E TELEMATICA; SUE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE

Organizzato con l'Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna e dell'Emilia Romagna

**15 giugno 2007**

Avv. Daniele Coliva (Avvocato in Bologna)  
Avv. Francesco Colliva (Avvocato in Bologna)  
Avv. Gabriele Bordoni (Avvocato in Bologna)

# AMMINISTRATIVO

## LA TUTELA NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

Organizzato con la Società degli Avvocati Amministrativisti per l'Emilia Romagna

**21 febbraio 2007**

Prof. Avv. Franco Mastragostino (Ordinario di Diritto  
amministrativo, Università di Bologna)  
Prof. Avv. Paolo Biavati (Ordinario di Diritto  
processuale civile, Università di Bologna)  
Avv. Fabio Dani (Presidente Società degli Avvocati  
Amministrativisti per l'Emilia Romagna)  
Avv. Domenico Lavermicocca (Avvocato in Bologna)  
Avv. Giancarlo Mengoli (Avvocato in Bologna)

## L'ACCESSO AI DOCUMENTI TRA DIRITTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO TRIBUTARIO

Organizzato con Università di Bologna Facoltà di Economia

Con il patrocinio di Regione Emilia Romagna - Provincia di Bologna - Comune di Bologna - Ordine dei Dottori Commercialisti - Collegio dei Ragionieri - Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna

**6 marzo 2007**

Col. t. ST Piero Burla (*Colonnello della Guardia di Finanza-Comandante Provinciale di Bologna*)  
Prof. Avv. Antonio Carullo (*Professore Ordinario di Diritto pubblico, Università di Bologna Facoltà di Economia e Direttore del Dipartimento di Discipline Giuridiche dell'Economia e dell'Azienda*)

Magg. Giorgio Fraccastoro (*Maggiore della Guardia di Finanza - Ufficiale addetto al Comando Generale a Roma*)

Prof. Avv. Filippo Sgubbi (*Professore Ordinario di Diritto penale, Università di Bologna*)

Prof. Francesco Tundo (*Professore Associato di Diritto tributario, Università di Bologna*)

Dott. ssa Adriana Scaramuzzino (*Vice Sindaco di Bologna*)

Dott. Luigi Litardi (*Segretario Generale della Camera di Commercio di Bologna*)

Dott. Aleardo Benuzzi (*Assessore Provinciale al Bilancio*)

Avv. Sandro Callegaro (*Direttore della Fondazione Forense Bolognese*)

## LAVORO

### NUOVE FORME DI LIBERTA' E CIRCOLAZIONE PER GLI STRANIERI - PROCESSO DI EQUIPARAZIONE TRA CITTADINI DI STATI TERZI E CITTADINO U.E. - D.L. 3 E 5 DEL 2007

**21 marzo 2007**

Dott.ssa Isabella Fusiello (*Direttore dell'Ufficio di Polizia di frontiera*)

## BANCARIO

### I SISTEMI DI NEGOZIAZIONE DEGLI ASSEGNI E LA RESPONSABILITA' DELLA BANCA E/O DEL TRAENTE E BENEFICIARIO DEGLI ASSEGNI

**23 febbraio 2007**

Avv. Maria Paola Marchesini (*Responsabile Ufficio legale CARISBO*)  
Avv. Anna Tombari (*Ufficio legale CARISBO*)  
Avv. Vincenzo Venturoli (*Avvocato in Bologna*)

### LA CENTRALE D'ALLARME INTERBANCARIA: DISCIPLINA, FATTISPECIE ILLECITE E SANZIONI

**22 marzo 2007**

Avv. Maria Paola Marchesini (*Responsabile Ufficio legale CARISBO*)  
Avv. Anna Tombari (*Ufficio legale CARISBO*)

# TRIBUTARIO

## IL "COSTO FISCALE" DEI CONTRATTI - primo incontro

7 giugno 2007

Prof.ssa Roberta Rinaldi  
*(Professore Ordinario di Diritto tributario nell'Università di Bologna)*

## IL FATTORE FISCALE QUALE LIMITE ALL'AUTONOMIA CONTRATTUALE - secondo incontro

14 giugno 2007

Prof. Andrea Carinci *(Professore di Diritto tributario nell'Università di Bologna)*

# Seminari di aggiornamento

## CIVILE

### ARBITRATO AMMINISTRATO E ASPETTI FISCALI DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

*Organizzato con la Camera di Commercio di Bologna e l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna*

13 marzo 2007

Dott. Roberto Serra *(Dirigente della Camera di Commercio di Bologna)*  
Prof. Avv. Anna Maria Bernini *(Docente di Istituzioni di Diritto pubblico e Diritto dell'arbitrato interno ed internazionale presso l'Università di Bologna)*  
Dott. Mario Stefano Luigi Ravaccia *(Commercialista in Bologna)*  
Prof. Avv. Chiara Giovannucci Orlandi *(Docente presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bologna)*

### L'ARBITRATO SOCIETARIO

*Organizzato con la Camera di Commercio di Bologna e l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna*

21 marzo 2007

Prof. Avv. Alberto Caltabiano *(Professore Ordinario di Diritto civile all'Università di Bologna)*  
Dott. Stefano Foglia *(Commercialista in Bologna)*  
Dott. Federico Tonelli *(Notaio in Bologna)*

### ARBITRATO E PROCEDURE CONCURSUALI

*Organizzato con la Camera di Commercio di Bologna e l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna*

28 marzo 2007

Avv. Michelina Grillo *(Presidente Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana)*  
Dott. Adolfo Barbieri *(Commercialista in Bologna)*  
Dott. Fabio Florini *(Giudice Sez. Fallimentare Tribunale di Bologna)*

### LA RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE DEGLI ARBITRI

*Organizzato con la Camera di Commercio di Bologna e l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna*

11 aprile 2007

Prof. Avv. Massimo Franzoni *(Professore Ordinario di Diritto civile nell'Università di Bologna)*  
Avv. Davide Tassinari *(Avvocato in Bologna)*  
Avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli *(Avvocato in Bologna)*

## L'ARBITRATO IRRITUALE

Organizzato con la Camera di Commercio di Bologna e l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna

**19 aprile 2007**

Prof. Avv. Francesco Galgano (*Professore Ordinario di Diritto civile nell'Università di Bologna*)  
Dott. Pietro Campanile (*Consigliere Corte d'Appello di Bologna*)  
Avv. Sandro Callegaro (*Direttore della Fondazione Forense Bolognese*)

## CORSO SUL DIRITTO DI FAMIGLIA : RAPPORTI PATRIMONIALI, AUTONOMIA CONTRATTUALE E TUTELA DEL FAMILIARE ECONOMICAMENTE DEBOLE

Organizzato con l'Università di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza (Corso Intensivo di Diritto di famiglia)

**10 - 15 - 23 - 30 - 31  
MARZO, 14 - 20 APRILE 2007**

Prof. Avv. Michele Sesta (*Professore ordinario di Diritto civile nell'Università di Bologna*)  
Prof. Avv. Luigi Balestra (*Professore straordinario di Diritto privato e docente di Diritto di Famiglia nell'Università di Bologna*)  
Avv. Daniela Abram (*Avvocato in Bologna*)  
Avv. Carlo Bosi (*Avvocato in Bologna*)  
Dott. Maria Luisa Cenni (*Presidente del Consiglio Notarile distretto di Bologna*)  
Avv. Carla Nassetti (*Avvocato in Bologna*)  
Avv. Annapaola Tonelli (*Avvocato in Bologna*)

## LAVORO

### SEMINARIO SUL PROCESSO DEL LAVORO

**16 Aprile, 7 - 14 maggio,  
4 giugno 2007**

Prof. Avv. Alberto Pizzoferrato (*Professore di Diritto del lavoro nell'Università di Bologna*)  
Dott. Mauro Dalla Casa (*Giudice del lavoro del Tribunale del lavoro*)  
Avv. Andrea Rondo (*Avvocato in Bologna*)  
Dott. Luigi De Angelis (*Consigliere della Corte d'Appello di Milano*)  
Dott. Bruno Variale (*Consigliere della Corte d'Appello di Bologna*)  
Dott. Vincenzo Castiglione (*Presidente Sezione lavoro della Corte d'Appello di Bologna*)  
Dott. Michele De Luca (*Presidente Sezione lavoro della Corte Suprema di Cassazione*)  
Avv. Alberto Piccinini (*Presidente A.G.E.R.*)  
Avv. Torquato Pirani (*Avvocato dell'Avvocatura Regionale INAIL*)  
Dott. Maria Luisa Pugliese (*Giudice del lavoro del Tribunale di Bologna*)

## FORMAZIONE INTEGRATIVA

### LA COMUNICAZIONE E LA PERSUASIONE

10 - 12 - 17 - 19 aprile 2007

Dott. Emanuele Montagna (*Direttore della Scuola di teatro Colli dell'Emilia Romagna - Docente di Comunicazione della oersuasione presso la Facoltà di Giurisprudenza nell'Università di Ferrara*)

# Incontri patrocinati dalla Fondazione

Organizzato da S.P.I.S.A.- I.I.S.A.

**LIBERALIZZAZIONI E RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI**

**26 Gennaio 2007**

Organizzato da Università di Bologna - Master in Diritto del lavoro - Master in Relazioni internazionali


**LIBERALIZZAZIONI E PROFESSIONI INTELLETTUALI**

**18 Maggio 2007**

Organizzato da Associazione "Il trust in Italia" e Centro Studi di Diritto concorsuale di Bologna

**TRUST E PROCEDURE CONCURSUALI**

**8 Giugno 2007**





## CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Roma, 27/07/2007

### **Seduta di insediamento del Consiglio Nazionale Forense 2007-2010. Guido Alpa riconfermato alla guida del Consiglio Nazionale Forense**

## COMUNICATO STAMPA

### **Guido Alpa riconfermato alla guida del Consiglio Nazionale Forense**

Durante la seduta di insediamento del nuovo Consiglio Nazionale Forense, svoltasi oggi a Roma, nella storica sede del Consiglio presso il Ministero della Giustizia, sono stati eletti il Presidente ed i componenti dell'Ufficio di Presidenza, che svolgeranno le loro funzioni per il triennio 2007-2010.

Alla Presidenza è stato confermato Guido Alpa, che ha assunto la guida dell'organo istituzionale dell'Avvocatura italiana dal 2004, dopo esserne stato Vicepresidente (dal 2001).

Sono stati eletti Vicepresidenti gli avv. Ubaldo Perfetti (rappresentante del distretto di Corte d'Appello di Ancona) e Carlo Vermiglio (Messina).

Nuovo Segretario è l'avv. Pierluigi Tirale, rappresentante del distretto di Brescia e già Vicepresidente nella Consiliatura 2004-2007. Alla carica di tesoriere è stato rieletto l'avv. Lucio Del Paggio, rappresentante dei fori abruzzesi.

Segue un breve profilo del Presidente Alpa, nonché l'elenco completo dei componenti il rinnovato Consiglio.

Guido ALPA è nato ad Ovada (AL) nel 1947, laureatosi a Genova nel 1970, è ordinario di Diritto Privato nell'Università di Roma "La Sapienza" dal 1980, nonché docente dell'Università di Genova e della LUISS di Roma. Ha ricevuto anche la laurea honoris causa dall'Università Complutense di Madrid.

È avvocato dal 1974 e cassazionista dal 1984, è stato eletto Consigliere del Consiglio nazionale forense nel 1996, Vicepresidente nel 2001 e Presidente nel 2004.

Ha fatto parte di numerose commissioni di studio sui temi del diritto dei consumatori, dei diritti della persona e dei mercati finanziari. È membro del Consiglio direttivo della Associazione internazionale di diritto delle assicurazioni, dell'Associazione italiana per l'Arbitrato, dell'Associazione italiana di diritto comparato, della Fondazione Cesar, dell'Associazione civilisti italiani. Consigliere dell'Isvap, l'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, dal 1997 al 2002. È membro del European Consumer Law Group e dello Study Group on European Civil Code.

La Gray's Inn, nel 1998, lo ha nominato Master of the Bench (la Gray's Inn è una delle cinque associazioni inglesi che, dal Medio Evo, riuniscono e rappresentano gli avvocati. La nomina è a vita, e l'unico italiano che l'ha ottenuta in precedenza è Alberico Gentili, il giurista rinascimentale fondatore del diritto internazionale, morto a Londra nel 1608).

È autore di centinaia di saggi, monografie scientifiche e manuali universitari; è direttore e curatore di trattati, collane e riviste giuridiche.

Tra le svariate pubblicazioni solo degli ultimi anni: Introduzione al diritto contrattuale europeo (2007), Il progetto italo francese delle obbligazioni del 1927, Lezioni di diritto privato europeo, I principi generali del diritto (nel Trattato Iudica-Zatti), Le persone fisiche e i diritti della personalità (nel Trattato Sacco), Profili istituzionali del diritto privato: persona e famiglia, successioni, diritti reali (2006), Lineamenti di diritto privato, Corso di diritto contrattuale, Manuale di diritto privato (4. ed.), Istituzioni di diritto privato (13. ed.), Diritto privato comparato: istituti e problemi, Introduzione al diritto dei consumatori.



## CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

### ELENCO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PER LA CONSILIATURA 2007-2010

avv. Carlo ALLORIO (distretto di Milano)

avv. Guido ALPA (distretto di Genova)

avv. Giuseppe BASSU (distretto di Cagliari)

avv. Nicola BIANCHI (distretto di Bologna)

avv. Alessandro BONZO (distretto di Torino)

avv. Stefano BORSACCHI (distretto di Firenze)

avv. Emilio Nicola BUCCICO (distretto di Potenza)

avv. Aldo BULGARELLI (distretto di Venezia)

avv. Luigi CARDONE (distretto di Reggio Calabria)

avv. Antonio DE GIORGI (distretto di Lecce)

avv. Lucio DEL PAGGIO (distretto de L'Aquila)

avv. Giovanni D'INNELLA (distretto di Bari)

avv. Fabio FLORIO (distretto di Catania)

avv. Bruno GRIMALDI (distretto di Caltanissetta)

avv. Corrado LANZARA (distretto di Napoli)

avv. Alarico MARIANI MARINI (distretto di Perugia)

avv. Andrea MASCHERIN (distretto di Trieste)

avv. Raffaele MAURO (distretto di Campobasso)

avv. Ubaldo PERFETTI (distretto di Ancona)

avv. Silverio SICA (distretto di Salerno)

avv. Marco STEFENELLI (distretto di Trento)

avv. Pierluigi TIRALE (distretto di Brescia)

avv. Giovanni VACCARO (distretto di Palermo)

avv. Carlo VERMIGLIO (distretto di Messina)

# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE



## CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*  
*Avv. Prof. Guido Alpa*

Roma, 22 gennaio 2007

N. 5-C/2007

Ill.mi Signori Avvocati  
- **PRESIDENTI DEI**  
**CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI**

via e-mail e via telefax

e, per conoscenza,

Ill.mi Signori Avvocati  
- **COMPONENTI IL**  
**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**

ORDINE AVVOCATI BOLOGNA	
DATA ARRIVO	24 GEN. 2007
PROT. N. 409	24 GEN. 2007.
DATA PROT.	

L O R O S E D I

**OGGETTO : abilitazione al patrocinio del praticante avvocato**

*Illustri Colleghi e Curi Amici,*

con riferimento ad alcune rilevanti questioni attinenti la decorrenza e alla durata del periodo di abilitazione temporanea al patrocinio legale concessa al praticante dall'art. 8 della legge professionale forense, appare opportuno ritornare sull'argomento e meglio chiarire la posizione assunta dalla Commissione Consultiva e poi approvata da questo Consiglio Nazionale.

Su questo punto il testo normativo presenta alcuni margini di incertezza, una difficoltà che si è aggravata, nel corso degli anni, a causa delle ripetute e disordinate modifiche apportate dal legislatore alla durata ed alla modalità di svolgimento della pratica forense.

Poiché vi è stata, nel recente passato, una molteplicità di pronunciamenti giurisdizionali e di pareri resi su queste questioni, la Commissione consultiva ha ritenuto di deferire al Consiglio in seduta plenaria l'assunzione di una posizione atta ad agevolare l'opera dei Consigli dell'Ordine circondariali, al fine di garantire un'omogeneità di trattamento sul territorio nazionale.

Il Consiglio nazionale, nella seduta amministrativa del 23 novembre 2006, ha deliberato la interpretazione delle varie norme attinenti all'argomento come segue:

la prima problematica attiene al momento di decorrenza dell'abilitazione al patrocinio: di fronte ad alcuni dubbi sollevati riguardo agli effetti del giuramento del praticante aspirante all'abilitazione, deve ritenersi che il momento nel quale ha inizio la facoltà di patrocinare in giudizio non possa che essere quello della favorevole delibera del Consiglio dell'Ordine, che ha carattere costitutivo e produce effetti *ex nunc*. Il pronunciamento del Consiglio è, infatti, l'atto terminale del procedimento volto a verificare, in capo all'istante, la sussistenza dei requisiti e delle qualità necessarie per svolgere, ancorché per un tempo limitato ed entro limiti prefissati, la professione forense. Esso è posto in attuazione dell'art. 8 del R.D. 37/1934, il quale prescrive una serie di formalità e controlli che sono necessari e doverosi ai fini dell'iscrizione del praticante tra gli abilitati.

Anche i dubbi suscitati dal riferimento del secondo comma dell'art. 4, R.D. 37/1934, ove enuncia il principio per cui «*per i praticanti che esercitano il patrocinio davanti alle preture a termini dell'art. 8 del r.d.l. 28 novembre 1933, n. 1578 il periodo di pratica decorre dal giorno in cui hanno prestato il giuramento*», devono essere fugati. La disposizione citata, infatti, si riferisce alla durata della pratica e non alla decorrenza del periodo di abilitazione: essa non trova quindi applicazione

# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

nel quadro normativo attuale, atteso che il praticante acquisisce il diritto a patrocinare ben dopo l'inizio della pratica (almeno dopo un anno). La norma possedeva un senso autonomo sotto la vigenza del precedente ordinamento, ed in particolare quando aveva vigore il testo originario dell'art. 8 del r.d.l. 1578/1933 (cfr. G.U. 5 dicembre 1933, n. 281), che conferiva il diritto a patrocinare a tutti i laureati iscritti nel registro speciale dei praticanti procuratori.

Una seconda questione, di non minore rilievo, attiene alla durata complessiva del periodo di abilitazione. Anche in questo caso il testo della disposizione di riferimento (il medesimo art. 8 l.p.f.) presenta tratti di indeterminatezza, allorquando afferma che «*I praticanti avvocati dopo un anno dalla iscrizione nel registro [...], sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio*». Non si chiarisce espressamente, quindi, se colui che presenti la domanda di ammissione al patrocinio successivamente all'inizio del secondo anno di pratica abbia diritto di godere di sei anni pieni di abilitazione, ovvero se tale periodo debba computarsi comunque con riferimento al primo giorno del secondo anno di tirocinio.

L'interpretazione della norma deve avere, perciò, riguardo alla *ratio* della legge e porsi in un'ottica di garanzia della funzione formativa, sia della pratica nel suo complesso, sia dell'abilitazione transitoria al tirocinio.

Il legislatore del 1933 non ha, in effetti, conferito alcun diritto a godere di interi sei anni di abilitazione al patrocinio, ma ha indicato un periodo «*non superiore*» al sessennio nel quale si possa svolgere la funzione di difesa in giudizio.

Ciò induce a ritenere che la lettura della disposizione più conforme allo spirito della legge professionale sia quella per cui ciascun praticante dispone della facoltà di chiedere ed ottenere, a partire dal perfezionarsi del primo anno di tirocinio, ed entro la conclusione del secondo anno del tirocinio medesimo, l'abilitazione a patrocinare, ma questi non avrà diritto, producendo la domanda in ritardo rispetto all'inizio del periodo a sua disposizione, di prolungare artificiosamente la pratica per poter godere di un sessennio pieno di abilitazione.


A ciò si aggiunge che il patrocinio del praticante ha una sua funzione formativa e professionalizzante ben delineata, ma è comunque finalizzato ad indirizzare il praticante verso il superamento dell'esame di Stato, e non può prolungarsi in modo eccessivo, introducendo una forma di precariato professionale od un modo surrettizio di esercizio della professione forense.

In sintesi, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il Consiglio nazionale forense ha ritenuto di doversi pronunciare – salva ovviamente la propria piena autonomia di giudizio in sede giurisdizionale – nel senso che il patrocinio può essere concesso in ogni momento nel corso del secondo anno di pratica, ma che la sua durata deve essere comunque computata a partire dal primo giorno del secondo anno di iscrizione nel registro dei praticanti, di talché la permanenza nel registro medesimo non può, in nessun caso, superare i sei anni successivi al primo anno di pratica senza abilitazione.

Con i più cordiali saluti.

Il Consigliere Coordinatore  
la Commissione Consultiva  
f.to avv. Francesco Morgese

Il Presidente

Avv. Prof. Guido Alpa  




CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

Gent.ma Sig.ra On.le  
 Barbara Pollastrini  
 Ministero Pari Opportunità  
 Via Lamaro Vincenzo n.81  
 00187 ROMA

Gent.mo Sig. Prof.  
 Tommaso Padoa Schioppa  
 Ministero dell'Economia e delle Finanze  
 Via Pastrengo 22  
 00187 ROMA

Gent.mo Sig. On.le  
 Cesare Damiano  
 Ministero del Lavoro  
 Via Veneto, 56  
 00187 ROMA

ORDINE AVVOCATI BOLOGNA	
DATA ARRIVO	15/01/07
PROT. N.	240
DATA PROT.	19 GEN. 2007

Commissione esperti per gli studi di settore  
 presso l'Agenzia dell'Entrate  
 00187 ROMA

Ufficio Studi e politiche economiche fiscali  
 Ufficio studi e politiche giuridico tributarie  
 C/o Ministero dell'economia e finanza  
 Via Pastrengo 22  
 00187 ROMA

**Oggetto : Legge Finanziaria 2007 - Studi di settore fonte di disuguaglianza e discriminazione per le professioniste donne**

La Commissione Pari Opportunità del Consiglio Nazionale Forense intende richiamare l'attenzione sulla normativa che sin dalla Finanziaria del 2005, ha notevolmente aggravato la condizione tributaria delle donne professioniste, le quali hanno visto attuarsi sia rispetto ai colleghi uomini, sia rispetto alle donne lavoratrici dipendenti, una grave discriminazione che non può che destare la più viva preoccupazione.

Infatti a seguito del D.L. 223/06 fin dal 2005 i contribuenti non congrui possono essere assoggettati ad accertamento anche sulla base delle sole risultanze degli studi di settore a prescindere dalla contabilità adottata, anche se lo scostamento riguarda un solo periodo di imposta. Ed ancora, con il decreto collegato alla legge finanziaria 2007, attualmente in fase di esame ed approvazione, gli studi di settore rappresenteranno automaticamente elementi di presunzioni gravi precisi e concordanti, rendendo di fatto vana ogni possibile difesa del contribuente in sede di accertamento.

Pertanto in relazione a tali premesse, si ritiene opportuno fare rilevare quanto segue:

- a) dai monitoraggi effettuati da questa Commissione, nel corso degli ultimi dieci anni la presenza delle donne nell'avvocatura, come in tutte le categorie professionali, si va incrementando con una media nazionale del 40% rispetto al numero complessivo degli iscritti agli albi. Tuttavia le stesse colleghe sono sempre state penalizzate sotto vari profili rispetto alla lavoratrice dipendente: le libere professioniste non godono dei periodi di ferie, di permessi, di aspettative, dell'astensione dal lavoro durante la gravidanza, di eventuale prepensionamento, come invece viene garantito alle lavoratrici dipendenti;
- b) dai dati della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense (che si allegano alla presente) emerge una differente e minore produttività reddituale delle colleghe rispetto ai colleghi. Infatti risulta che la media nazionale dei redditi delle Avvocate, sull'intero territorio nazionale, a parità di età, si assesti su importi pari alla metà di quanto dichiarano i loro stessi colleghi;
- c) dagli effetti incontrovertibili della peculiarità di genere che comporta per la donna professionista un carico di responsabilità che si aggiunge a quello professionale, quale la cura della famiglia che sottrae inevitabilmente ed in misura rilevante tempo all'attività professionale. Il tutto aggravato dall'assenza di misure compensative di sostegno alla famiglia stessa.
- d) La introduzione di presunzioni legali in capo al risultato economico derivante dallo studio di settore (ancora più pressante con l'ultima Finanziaria), così come i metodi di accertamento presuntivo, penalizzano le fasce economicamente più deboli, comportando una evidente discriminazione laddove il legislatore, nella formulazione della norma, non attui ***l'impatto di genere, tenendo conto delle differenze che vanno colmate nell'ottica della realizzazione delle pari opportunità.***

Quindi, al fine di realizzare una uguaglianza sostanziale piuttosto che esclusivamente formale, ed a evitare che i c.d. *indicatori di coerenza* stabiliti dagli studi di settore siano applicati nell'ambito di situazioni obiettivamente differenti provocando così effetti gravosi, penalizzanti e quindi discriminatori, la Commissione Pari Opportunità del Consiglio Nazionale Forense, chiede che prima dell'approvazione definitiva degli studi di settore, gli Ecc.mi Ministri e tutti gli organi competenti vogliano:

- Tenere conto della differenza di genere, delle sue peculiarità sia rispetto alla ridotta produttività reddituale che rispetto alla situazione personale per l'individuazione del *cluster* di appartenenza negli studi di settore con la previsione di correttivi di genere.
- Riformare le metodologie sommarie e gli automatismi accertativi e privilegiare procedure analitiche di verifica per i singoli casi e rispettando la differenza di genere.

Auspicando un intervento nel senso indicato, la Commissione Pari Opportunità del Consiglio Nazionale Forense, ove necessario si rende disponibile per eventuali audizioni e resta in attesa di conoscere ogni Vostra determinazione.

Distinti Saluti  
Roma il

Il Coordinatore Consigliere  
Avv. Bruno Grimaldi

## CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

**Distribuzione per classi di età del reddito medio dichiarato ai fini Irpef e del volume d'affari dichiarato ai fini Iva per l'anno 2004 dagli avvocati iscritti alla Cassa Forense**

### REGIONE EMILIA ROMAGNA

Classi di età	REDDITO MEDIO IRPEF			VOLUME D'AFFARI MEDIO IVA		
	Femmine	Maschi	Totale	Femmine	Maschi	Totale
24 - 29	€. 7.038	€. 10.363	€. 8.410	€. 8.983	€. 13.132	€. 10.695
30 - 34	€. 16.783	€. 25.390	€. 20.094	€. 22.865	€. 36.219	€. 28.003
35 - 39	€. 24.444	€. 38.312	€. 30.726	€. 35.227	€. 57.201	€. 45.182
40 - 44	€. 33.828	€. 59.566	€. 47.997	€. 49.854	€. 93.510	€. 73.888
45 - 49	€. 43.451	€. 79.719	€. 65.608	€. 68.011	€. 126.440	€. 103.706
50 - 54	€. 51.382	€. 96.192	€. 84.818	€. 82.440	€. 158.233	€. 138.995
55 - 59	€. 65.812	€. 108.300	€. 101.194	€. 103.797	€. 166.321	€. 155.864
60 - 64	€. 42.304	€. 103.532	€. 97.320	€. 65.901	€. 164.015	€. 154.062
65 - 69	€. 44.125	€. 102.162	€. 97.202	€. 75.690	€. 156.240	€. 149.355
70 - 74	€. 47.296	€. 71.128	€. 68.343	€. 68.769	€. 114.860	€. 109.472
74+	€. 42.017	€. 40.721	€. 40.793	€. 65.704	€. 63.286	€. 63.420
<b>Totale</b>	<b>€. 27.524</b>	<b>€. 63.071</b>	<b>€. 47.540</b>	<b>€. 40.636</b>	<b>€. 98.377</b>	<b>€. 73.150</b>

### REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Classi di età	REDDITO MEDIO IRPEF			VOLUME D'AFFARI MEDIO IVA		
	Femmine	Maschi	Totale	Femmine	Maschi	Totale
24 - 29	€. 8.407	€. 12.534	€. 10.072	€. 10.371	€. 16.639	€. 12.900
30 - 34	€. 18.258	€. 23.469	€. 20.236	€. 24.636	€. 33.004	€. 27.813
35 - 39	€. 25.995	€. 54.064	€. 41.822	€. 36.568	€. 77.554	€. 59.678
40 - 44	€. 43.798	€. 65.247	€. 57.148	€. 61.699	€. 99.905	€. 85.479
45 - 49	€. 47.541	€. 133.707	€. 104.985	€. 77.595	€. 210.258	€. 166.037
50 - 54	€. 43.988	€. 98.110	€. 86.476	€. 68.556	€. 152.845	€. 134.727
55 - 59	€. 60.433	€. 118.614	€. 110.081	€. 80.915	€. 183.786	€. 168.698
60 - 64	€. 37.314	€. 95.090	€. 92.295	€. 67.567	€. 148.608	€. 144.687
65 - 69	€. 29.839	€. 60.786	€. 59.358	€. 35.509	€. 101.189	€. 98.157
70 - 74	€. 93.865	€. 85.225	€. 85.801	€. 146.397	€. 126.707	€. 128.019
74+	€. 37.553	€. 45.106	€. 44.698	€. 44.860	€. 68.177	€. 66.917
<b>Totale</b>	<b>€. 29.383</b>	<b>€. 72.404</b>	<b>€. 56.546</b>	<b>€. 42.140</b>	<b>€. 110.903</b>	<b>€. 85.556</b>

## NOTIZIE DALL'U.I.A.

AVV. GIOVANNI ROBERTO VIVALDI  
*Delegato Regionale U.I.A. per l'Emilia Romagna*

Ha avuto luogo a Firenze il 10 marzo scorso la riunione del Comitato Italiano dell'Union Internationale des Avocats; in concomitanza con il convegno, promosso dall'U.I.A., dalla Fondazione Forense e dall'Università di Firenze, sul tema "L'Impresa nel contesto europeo ed internazionale.

Alla relazione del Presidente del comitato italiano, Avv. Stefano Dindo, sulle attività del comitato, sono seguiti vari interventi fra i quali quelli del collega Bruno Micolano sul progetto delle c.d. "Toghe blu" già illustrato su questa rivista nel N. 2/66.

La proposta è di istituire un "corpo" di colleghi, che fungano da osservatori ogni qualvolta, in uno Stato, vengono celebrati processi che pongano in forse il diritto di difesa; o più in generale la funzione del difensore con riguardo ai diritti di libertà dei cittadini. Il fenomeno non è solo relativo a paesi privi di seri ordinamenti democratici, ma riguarda più da vicino anche Stati costituzionalmente moderni ma con residui incompatibili con i principi umanitari. Le segnalazioni dovrebbero far capo a organismi sovranazionali e nazionali e alla funzione dei legali dell'U.I.A. dovrebbe essere affiancata l'azione dei consigli nazionali forensi.

Oltre all'esposizione del ciclo di seminari U.I.A. in programma per il 2007, (una decina circa in tutto il mondo) sono stati esaminati i rapporti dell'Unione con il Consiglio Nazionale Forense e la Cassa di Previdenza, (erano presenti alcuni consiglieri); con la prospettata possibilità di pubblicare articoli riguardanti l'U.I.A. e la sua attività

sulla rivista della Cassa o altre riviste, per un maggior collegamento fra i fori dei vari paesi.

In Italia esiste già un sito U.I.A. ([www.uicomitatoitaliano.org](http://www.uicomitatoitaliano.org)) affidato alle cure della collega Daniela Di Francia. Per le altre forme di collaborazione, essenziale è il rapporto con i vari Consigli dell'Ordine.

L'Ordine di Bologna, che è già membro collettivo associato all'U.I.A., potrebbe ad esempio inserire l'Unione fra le associazioni professionali già presenti nell'Albo, (A.I.G.A., Camera penale, Associazione Sindacale ecc. ...) dal momento che i 70 anni di servizio dell'U.I.A., a livello sovranazionale meritano certo la più costante attenzione dei nostri colleghi.

Ha avuto luogo in Bologna nei giorni 8 - 9 la riunione della "Commission droit de le famille" preparatoria delle relazioni per il Congresso Mondiale che si terrà a Parigi dal 31 ottobre al 4 novembre.

Hanno partecipato alla riunione colleghi giunti oltre che dall'Italia, dal Perù dalla Spagna, dal Regno Unito e dalla Catalogna (i colleghi catalani si distinguono dagli spagnoli guai a confonderli!).

I temi assegnati sono stati tutti incentrati sui particolari risvolti del diritto di famiglia, con riguardo ad uno dei temi principali del congresso parigino, il 3° "le donne: il diritto espressione di cultura e di potere".

Particolarmente il tema che una dozzina di componenti la commissione svilupperanno con le loro relazioni

congressuali, riguarderà i diritti delle donne nell'ambito della famiglia; protezione giuridica regolamentazioni applicabili alle donne e ostacoli ancora esistenti legati alla parità uomo - donna.

La riunione della Commissione si è tenuta nella sede del Consiglio dell'Ordine, con la presenza del Presidente Lucio Strazziari che si è mostrato molto interessato allo sviluppo della discussione intervenendo anche a nome del Consiglio.

Nella serata di sabato 9 alcuni dei colleghi stranieri hanno partecipato alla serata di "Moda e Motori" organizzata di fronte alla Scalinata del Pincio in via Indipendenza, con un defilé di moda nel quale le indossatrici giungevano a bordo di splendide auto d'epoca messe a disposizione degli appassionati bolognesi, fra i quali si annoverano alcuni colleghi.

# Paris c'est toujours une fête

AVV. BRUNO MICOLANO  
UNION INTERNATIONALE DES AVVOCATS

.Così si leggeva nell'ammiccante invito fattoci pervenire dalla direzione del Congresso non senza ricordarci che la frase era, niente meno, che di Hemingway.

L'ultimo giorno un mio saggio amico mi diceva: si però, pour les autres. Infatti il Congresso è stato interessantissimo ma fra lavoro in Commissione, riunioni e partecipazione ai lavori dei tre temi principali, di fatto non si è mai usciti dall'Hotel Meridien in cui si svolgevano i lavori. E allora raccontiamolo questo Congresso.

Si inizia alla grande prima alla Sorbona e poi nel corridoio del "pas perdu" della Cour de Cassation dove viene servito un sontuoso rinfresco. Alla Sorbona mi hanno colpito, abituato all'Università di Bologna, la sontuosità dei locali e l'ordine e la pulizia della zona circostante.

Una zona allegra e viva proprio come era un tempo ormai lontano la nostra via Zamboni.

All'inaugurazione ha partecipato la Rachida, Ministro della Giustizia, ed è stata data la parola all'avvocata iraniana Shirin Ebadi, premio Nobel per la pace.

La relazione è stata, se si può dire, un pugno nello stomaco e ha interrotto il clima di festa che sempre aleggia in tutti i Congressi.

Il premio Nobel ha cominciato a parlare di lapidazione delle adultere, di tagli delle mani e altre simili nefandezze come se fossero all'ordine del giorno.

E tale relazione ha certamente influito sui lavori del Congresso in cui si parlava di discriminazione della donna.

Che differenza con i fatti che noi denunciavamo per discriminazione.

Per fortuna che la cena al Palais de Justice ha rasserenato gli animi.

In mattinata la delegazione italiana era stata ricevuta, con grande eleganza, dal nostro ambasciatore Ortona e dalla signora.

La cordialità del ricevimento era accentuata dalla bellezza dei locali in cui ha sede la nostra ambasciata.

Insomma è stata una giornata piacevole. Il giorno successivo iniziava il Congresso vero e proprio.

Il tema del giorno era la procedura penale: rapporto fra il sistema accusatorio e inquisitorio.

Il dibattito, alla luce degli interventi dei colleghi, è stato vivace e interessante. Le Commissioni poi iniziavano i loro lavori. La Commissione di diritto di famiglia affrontava il tema della discriminazione della donna all'interno della famiglia e la partecipazione di diverse colleghe arabe rendeva il dibattito vivace.

Il giorno dopo il tema era la "governance" dell'impresa e anche qui il dibattito è stato ricco di apporti e di spunti.

Al pomeriggio si riuniva anche il Senato international de Barreaux e vi prendeva la parola il vicepresidente del nostro C.N.F., avv. Perfetti.

Fra le Commissioni si deve segnalare la Commissione di diritto dell'arte presieduta dal nostro collega Andrea Pizzi, il quale è stato molto bravo nel creare dal nulla una nuova Commissione che ha affrontato, con i maggiori esperti mondiali, l'affascinante tema: il rapporto fra l'arte e il diritto. Anche Michela Cocchi ha diretto la sua Commissione sul diritto dei "media" affrontando un tema caldo: la televisione e il mondo degli affari. Contemporaneamente si riuniva anche il nostro Comitato italiano e il dibattito era vivace soprattutto poiché molti colleghi lamentavano che vi erano traduzioni simultanee in molte lingue (arabo compreso) e non in italiano.

Il nostro Presidente ha detto che per il Congresso di Bucarest si vedrà.

Il terzo giorno si apriva il dibattito sulla discriminazione della donna nel mondo tenendo presente che il 2007 è l'anno della antidiscriminazione.

Personalmente ero chiamato ad intervenire commentando una sentenza della nostra Corte d'Appello che aveva assolto un padre musulmano che aveva maltrattato e sequestrato la figlia.

In realtà, come spesso accade, i fatti erano diversi da come la stampa, sia italiana che estera, li aveva presentati ed è così che ho dovuto, per carità di patria, fare il difensore della nostra Corte.

La giornata poi finiva con la cerimonia di chiusura e il passaggio delle consegne al nuovo Presidente, l'avv. Hector Diaz Bastien di Madrid, e con un arrivederci a Bucarest.

Ma l'attività dell'U.I.A. non si ferma: si inizia il nuovo anno con un seminario in tema di arbitrato a Jaipur (India).

Ma di questo se ne parlerà in un altro articolo.



# INTERVENTO DELL'AVV. GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI, DIRETTORE DELLA FONDAZIONE CARLO MARIA VERARDI, ALL'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO

AVV. GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Gli Osservatori sulla giustizia civile sono organismi sorti spontaneamente da alcuni anni in vari Tribunali italiani. Il primo Osservatorio venne costituito nel 1993 proprio a Bologna, grazie ad una felice intuizione, fra gli altri, del dott. Carlo Verardi, magistrato e uomo valoroso prematuramente scomparso; alla costituzione dell'Osservatorio ha fatto seguito l'esperienza denominata "Prassi Comune", che si è fatta promotrice nel corso degli anni di numerosissimi e continui incontri di pubblico confronto fra magistrati ed avvocati, sui temi del diritto sostanziale e processuale.

Alla memoria di Carlo Verardi è stata intitolata una Fondazione che ha come dichiarato oggetto sociale quello di sviluppare la cultura e la conoscenza dei problemi della giustizia ed il dialogo fra i suoi diversi operatori; ed è alla Fondazione Verardi che i sempre più numerosi Osservatori sulla giustizia civile italiani hanno affidato il compito di loro coordinamento.

Gli Osservatori riuniscono magistrati, avvocati, docenti universitari e personale giudiziario accomunati - al di fuori di ogni logica di appartenenza - dalla convinzione che una prima risposta alle disfunzioni della giustizia civile possa essere cercata utilizzando il metodo del confronto e della condivisione di iniziative, attraverso la ricognizione e la diffusione di prassi organizzative e interpretative tendenti alla razionalizzazione del processo ed alla accelerazione dei suoi tempi.

In questa prospettiva, alcuni Osservatori si sono in particolare impegnati negli ultimi anni nella redazione dei c.d. "protocolli per i processi civili", predisponendo testi che raccolgono, sulla scorta della più ampia consultazione nelle varie sedi di tutte le figure

coinvolte nella giurisdizione civile, indicazioni di comportamento e prassi organizzative ritenute utili a riaffermare, nel concreto svolgimento dei "processi viventi", i principi costituzionali di uguaglianza e di ragionevole durata del processo, e di effettività del contraddittorio tra le parti assicurata da una trattazione dialogata della causa.

Le esperienze dei vari Osservatori sono messe in comune attraverso periodiche riunioni di coordinamento, negli ultimi anni sfociate anche in assemblee annuali sui temi di maggior impatto, l'ultima delle quali si è tenuta nel giugno 2006 a Firenze vedendo i partecipanti impegnati in lavori seminariali sia sui "nuovi riti" sia sui temi della organizzazione del lavoro del giudice, della decisione e della conciliazione.

Proprio perché direttamente impegnati, a partire dallo specifico ruolo delle loro diverse componenti, nell'"osservare" il concreto andamento della giurisdizione civile nelle varie sedi e nel cercare e proporre soluzioni ragionevoli alle molteplici disfunzioni che la affliggono, gli Osservatori pensano di essere legittimati per così dire sul campo a ribadire oggi, in questo momento di dibattito pubblico sulla situazione dell'amministrazione della giustizia, con un documento unitario diffuso in ogni sede in cui si trovano ad operare, che la coerenza di un sistema giudiziario non riposa sulla quantità delle leggi, ma sulla loro attitudine a corrispondere ai bisogni di giustizia e ad assicurare protezione ai diritti.

Le convinzioni comuni maturate dagli Osservatori sul punto partono dalla constatazione della inutilità (ed anzi della rilevante onerosità) di una moltiplicazione dei riti, dettata da logiche emergenziali di settore, che impegna difensori e giudici in un vero e proprio labirinto processuale.

Da questa constatazione, gli Osservatori sulla giustizia civile approdano alla richiesta di un rito il più possibile unitario e flessibile, come tale modellabile secondo le esigenze delle singole controversie (o categorie di controversie), e che sia assistito da un "ufficio per il processo" nel quale venga ad essere inserito stabilmente il contributo di magistrati onorari nonché di assistenti del giudice e delle risorse informatiche e statistiche.

Si tratta di interventi strutturali che richiedono certo investimenti in termini sia di studio che di risorse finanziarie, ma siamo convinti che solo interventi di questo tipo possano far uscire la giustizia civile da una logica di emergenza, mentre rimedi come quelli di recente prospettati dal Ministro in termini di "stralcio" delle più annose controversie pendenti, con loro affidamento a magistrati onorari retribuiti a "cottimo", si risolverebbero in un rilevante impiego di risorse pubbliche senza portare ad alcuna duratura inversione di tendenza.

# Giurisprudenza Disciplinare

## Giurisprudenza Disciplinare

A CURA DELL' AVV. GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

### A) DELIBERE DI NON LUOGO A PROVVEDERE E ARCHIVIAZIONE

*(periodo dal 23 gennaio 2006 al 25 settembre 2006)*

Riferisce il Consigliere relatore avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sull'esposto presentato dal sig. \* nei confronti dell'avv. \*. L'esponente ha riferito di essersi rivolto all'avv. \*, tramite l'associazione \*, e di averle conferito incarico per promuovere un giudizio di ripetizione di somme pagate al proprio locatore, in eccedenza all'equo canone. Dopo avere incontrato l'avv. \* in alcune occasioni, sia presso l'associazione \* sia, in seguito, presso lo studio del legale, il rapporto professionale fra l'esponente e l'avv. \* si interrompeva. Portata la pratica presso altro legale, il sig. \* apprendeva che nel frattempo era ormai maturato il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione di ripetizione delle somme. L'esponente lamenta pertanto il fatto che l'esercizio del proprio diritto sia divenuto impossibile a causa della negligenza dell'avv. \*, che non aveva tempestivamente promosso il giudizio.

Il Consiglio deliberava il 28 luglio 2004 la apertura delle indagini preliminari. Venivano in seguito interrogati l'esponente - alla presenza del suo difensore avv. \* - e l'avv. \*, la quale depositava documentazione. Veniva inoltre sentita, quale testimone, la moglie dell'esponente, sig.ra \*, che era stata presente insieme al marito ai colloqui con l'avv. \*.

L'avv. \* ha confermato di avere conosciuto il sig. \* nell'ambito del servizio di consulenza dalla stessa prestatore presso l'associazione \*, e di avere nell'interesse dello stesso indirizzato al locatore una richiesta scritta stragiudiziale di restituzione delle somme, all'esito della quale riceveva un paio di riscontri scritti dal legale del locatore. L'avv. \* ha riferito che, avendo in seguito perso di vista il sig. \* e non avendo dallo stesso ricevuto un mandato scritto per procedere giudizialmente, ritenne che lo stesso non fosse più intenzionato a procedere giudizialmente. Ha precisato l'avv. \* di avere sempre continuato, nel periodo in contestazione, a prestare la propria attività di consulenza presso l'associazione \*, ma di non avere ricevuto ulteriori visite dal sig. \*, il che contribuì a rafforzare il suo convincimento sul fatto che la questione pareva avere perso d'interesse per quest'ultimo.

Ciò premesso in fatto, ritiene il Consiglio che non possa affermarsi, nella fattispecie, la sussistenza di sufficienti elementi di rilevanza disciplinare nella condotta tenuta dall'avv. \*. Se da una parte, infatti, questa non appare esente da negligenza - per avere il legale avuto una condotta omissiva, sul piano della mancata tempestiva promozione dell'azione giudiziale ovvero, quanto meno, per non avere in modo sufficientemente chiaro e certo segnalato al cliente il termine decadenziale (nonchè per non avere riscontrato le missive pervenute dal successivo difensore del sig. \*) - si deve conferire significato anche alla condotta successivamente tenuta dal legale, che ha provveduto a dare formale comunicazione alla propria compagnia assicurativa dell'evento e della richiesta di risarcimento danni che l'esponente, che pure ha riferito di non averla ancora indirizzata all'avv. \*, si è riservato di formulare.

Va quindi valorizzata, ai fini della valutazione disciplinare, la condotta del legale che abbia manifestato la disponibilità a farsi carico, anche per il tramite della propria compagnia di assicurazione, delle eventuali conseguenze negative che al cliente sono derivate dal proprio comportamento omissivo.

Tale circostanza, ove ricorrente - come nel caso specifico - nel caso in cui il legale sia incorso in una mancanza di diligenza caratterizzata dalla non gravità, e questa mancanza di diligenza non sia collegabile ad un disordine sistematico nell'esercizio della professione (da escludersi anche per l'assenza di precedenti disciplinari specifici), consente di poter ritenere la fattispecie non rilevante disciplinarmente, ferma naturalmente restando ogni eventuale conseguenza sul piano dei rapporti meramente civilistici.

Per questi motivi, il Consiglio delibera l'archiviazione dell'esposto, in assenza di sufficienti elementi di rilevanza disciplinare.

*(adunanza dell'8 marzo 2006)*

. . .

Riferisce il Consigliere relatore avv. Annalisa Atti sugli esposti presentati dall'avv. \* e dalla sig.ra \* nei confronti dell'avv. \*. Il Consiglio, previa riunione dei due esposti per connessione oggettiva e soggettiva, udito il relatore e dopo l'esame dei verbali di audizione e della documentazione prodotta da esponenti e destinatario, rileva preliminarmente che occorre esaminare una doglianza del solo avv. \*,

per avere l'avv. \* agito nei suoi confronti in assenza della previa segnalazione al Consiglio (di cui al vecchio testo dell'art. 22 del codice deontologico).

Il Consiglio osserva che l'azione dell'avv. \* concerneva l'avv. \* non in qualità di professionista, ma in qualità di condomino, e dunque era relativa ad un rapporto nel quale la qualità di avvocato era del tutto indifferente, cosa che esclude, notoriamente, la sussistenza dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 22 del codice deontologico vecchio testo.

I comportamenti di cui si dolgono entrambi gli esponenti possono essere così sintetizzati:

- a) censura mossa all'avv. \* per avere egli proceduto alla notificazione di un precetto (e poi di un atto di pignoramento immobiliare) concernente l'intero credito, vantato dal cliente dell'avv. \* nei confronti del condominio del quale sono condomini entrambi gli esponenti, e non per la rispettiva quota di debito;
- b) censura mossa all'avv. \* per avere egli assunto le suddette iniziative pur essendo a conoscenza che larga parte delle somme pretese dal suo cliente erano già disponibili per il pagamento presso l'amministratore del condominio;
- c) censura mossa all'avv. \* per avere egli agito in tal senso, a parere degli esponenti esclusivamente perchè entrambi avevano appellato la sentenza con cui veniva accertato il credito della cliente dell'avv. \*, e rifiutavano di pagare immediatamente la propria quota, tanto che precetto e pignoramento non erano stati intrapresi nei confronti degli altri condomini non appellanti; e per aver l'avv. \* rifiutato la consegna di assegni a firma degli esponenti per la rispettiva quota parte del debito, offertagli alla ricezione dell'atto di pignoramento.

Quanto alla doglianza *sub a*), si rileva che l'obbligazione di pagamento del corrispettivo di lavori conferiti in appalto da più committenti (nel caso, i condomini) ha natura di obbligazione solidale, ai sensi dell'art. 1294 c.c. (*cf.* Cass. n. 17563 del 31 agosto 2005), e pertanto l'intero credito può essere richiesto per l'intero a ciascun debitore solidale.

Quanto alla doglianza *sub b*), si osserva innanzitutto che, dai documenti prodotti (in specie, dalla lettera del 18 febbraio 2003 all'amministratore condominiale da parte del condomino sig. \*), si evince che tutti i condomini avevano assunto l'impegno di versare la rispettiva quota di debito entro il 31 gennaio 2003, mentre, da altra documentazione in atti, si evince che solo pochissimi condomini avevano rispettato tale obbligo, e tra essi nessuno dei due esponenti. La data del 31 gennaio 2003 va messa in correlazione alle trattative intercorse tra i difensori di appaltatore e condominio dal luglio 2002 (emanazione della sentenza) al gennaio 2003 (dopo la notifica della sentenza in forma esecutiva, avvenuta nel dicembre 2002); non pare quindi ultroneo, da parte dell'avv. \*, avere notificato al condominio e ad alcuni condomini un atto di precetto per l'intera somma dovuta il 12 febbraio 2003. Del resto, solo il successivo 28 febbraio, in occasione della notifica dell'atto di pignoramento ai due esponenti (peraltro, il pignoramento non venne mai trascritto), l'amministratore del condominio effettivamente informò l'avv. \* della disponibilità presso di lui di somme, non corrispondenti peraltro nè al totale del debito nè alla somma parziale, pur promessa durante le trattative ed indicata in una missiva del gennaio 2003, relative alla vicenda già oggetto di giudizio.

Quanto alla doglianza *sub c*), si osserva che le somme portate dagli assegni offerti all'avv. \* comprendevano esclusivamente la quota parte di capitale ed interessi e non le spese legali di cui al precetto, e si ritiene pertanto giustificato il rifiuto di riceverli, indirizzando invece gli offerenti al cliente, che solo avrebbe potuto accettare un pagamento parziale e parziario a sua discrezione.

Quanto al lamentato accanimento nei soli confronti degli esponenti, a parere del Consiglio occorre valutare il fatto che essi soli, unitamente ad altri due condomini (che, tuttavia, nel periodo intercorrente tra la notifica del precetto e quella dell'atto di pignoramento, avevano provveduto a versare quanto dovuto presso il condominio), avevano espressamente rifiutato di pagare (come comunicato nel gennaio 2003 dall'amministratore del condominio all'avv. \*).

P.Q.M.

il Consiglio delibera non avere luogo a provvedere sulle circostanze di cui agli esposti per insussistenza di rilievi di carattere disciplinare da muoversi all'operato dell'avv. \*.

(adunanza dell'8 marzo 2006)

. . .

Riferisce il Consigliere relatore avv. Flavia Masè Dari sulla segnalazione del Tribunale Penale di Bologna – Giudice dr.ssa \*, nei confronti dell'avv. \* perché, quale difensore d'ufficio, non si è presentato a due udienze consecutive (9 febbraio 2005 e 29 settembre 2005) abbandonando la difesa dell'imputato sig. \*.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, rilevato che l'avv. \* era già stato richiamato con delibera del 20 marzo 2002, comunicata allo stesso ed all'autorità segnalante in data 10 luglio 2002, ritenuto che lo stesso non ha giustificato l'assenza alle dette udienze, delibera la sospensione dell'avv. \* dall'elenco dei difensori d'ufficio per un turno trimestrale, con decorrenza dal 1° luglio 2006, ritenuto che l'elenco del secondo trimestre 2006 è già stato elaborato e trasmesso alle competenti autorità.

Riferisce il Consigliere relatore avv. Sandro Callegaro sull'esposto presentato dalla dr.ssa \* e dalla sig.ra \* nei confronti dell'avv. \* per essere quest'ultimo receduto dal mandato conferito dalle clienti "con effetto immediato", e dopo essergli stato costituito il fondo spese richiesto di € 672,00, per assistere le sig.re \* e \* in una controversia di responsabilità medica relativa al decesso, rispettivamente, del padre e marito delle stesse.

In particolare, le esponenti riferivano:

- di essere state ricevute per la prima volta dall'avv. \* in data 6 settembre 2004 consegnandogli tutta la documentazione in loro possesso, di avergli firmato la delega, di avergli corrisposto il fondo spese richiesto, ricevendo dall'avv. \* l'assicurazione che si sarebbe occupato personalmente della vicenda in collaborazione con l'avv. \*, che avrebbe provveduto a procurare consulenze mediche ritenute necessarie e che, all'esito delle stesse, sarebbero stati compiuti i rituali tentativi stragiudiziali di composizione della lite, nonché avrebbe provveduto all'invio di una bozza di atto di citazione che avrebbe formato oggetto di successivo esame congiunto in studio;
- di non avere avuto più alcuna comunicazione dallo studio dell'avv. \* per i successivi nove mesi sino a quando, in data 1° giugno 2005, le esponenti si decidevano a inviare una lettera per "ottenere raggugli relativi all'attività fino a quel momento svolta dall'avv. \*";
- di avere ricevuto per posta, a fine giugno 2005, una bozza dell'atto di citazione;
- di avere chiesto all'avv. \*, nel luglio 2005, un appuntamento con l'avv. \*, ricevendo l'invito di richiamare a settembre, stante il periodo feriale;
- di avere invece ricevuto, a settembre 2005, la rinuncia al mandato dall'avv. \* con effetto immediato motivata dal silenzio, tenuto dalle clienti, dal ricevimento della bozza dell'atto di citazione sino a quel momento (giugno 2005 - settembre 2005);
- di avere contestato all'avv. \* tale rinuncia al mandato in data 24 settembre 2005 e di avere ricevuto conferma del recesso dall'avv. \* in data 6 ottobre 2005 con l'ulteriore precisazione dell'essere venuto meno il rapporto di fiducia.

Le esponenti si lamentano, quindi:

- a) del comportamento dell'avv. \*, receduto dal mandato senza un giustificato motivo a loro imputabile;
- b) della mancata restituzione del fondo spese rilasciato a fronte di un'attività non conforme a quella concordata ed anche a fronte del contenuto della bozza dell'atto di citazione non aderente ai fatti ed alla documentazione consegnata al professionista.

L'avv. \* ha svolto le sue difese, unitamente all'avv. \*, con memoria documentata del 3 aprile 2006, nella quale, tra l'altro, si contesta lo svolgimento dei fatti così come descritti dalle esponenti, si rileva l'incompetenza del Consiglio dell'Ordine adito essendo l'avv. \* iscritto all'Ordine di \*, e si insiste sulla legittimità del recesso, motivato dall'essere venuto meno il rapporto di fiducia con le clienti.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, rileva quanto segue. Preliminarmente ritiene infondata la eccezione avanzata dall'avv. \* di incompetenza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, a favore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di \*, al cui Albo lo stesso è iscritto. Sarà sufficiente richiamare, al riguardo, il disposto del secondo comma dell'art. 38 del r.d.l.n. 1578 del 27 novembre 1933, secondo cui "la competenza a procedere disciplinarmente appartiene tanto al Consiglio dell'Ordine che ha la custodia dell'Albo in cui il professionista è iscritto, quanto al Consiglio nella giurisdizione del quale è avvenuto il fatto per cui si procede: ed è determinata, di volta in volta, dalla prevenzione".

Nella fattispecie, due dati sono specificamente accettati:

- a) che i fatti per cui si procede sono avvenuti a Bologna;
- b) che, per tali fatti, non risulta essere stato presentato, nè preventivamente nè successivamente, analogo o concomitante esposto, da parte delle sig.re \* e \* al Consiglio dell'Ordine Forense di \*.

Ne discende la esclusiva competenza del Consiglio Forense di Bologna.

Nel merito, le esponenti si lamentano del fatto che l'avv. \* avrebbe, ingiustamente quanto immotivatamente, rinunciato al contratto professionale trattenendo le somme che gli erano state versate, a titolo di fondo spese, in previsione di un'attività di carattere ben più ampio di quanto non sia stata quella poi effettivamente svolta.

Giova rilevare al riguardo come sussista sostanziale discordanza fra il principio che, nella specifica materia, viene affermato nell'art. 2237 del codice civile e il disposto dell'art. 47 del codice deontologico forense. Mentre entrambe le disposizioni sono uniformi nell'affermare che, comunque, il recesso dall'incarico professionale deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio per il cliente, la diversità consiste nel fatto che la norma del codice civile, a differenza del dettato deontologico, prevede e richiede la sussistenza di una "giusta causa".

Il Consiglio reputa che, nella fattispecie, si possa superare la problematica relativa ai differenti profili con cui la materia viene regolamentata, in ambito civilistico e dal punto di vista deontologico, ritenendo la sussistenza, nel caso in esame, di una "giusta causa", sotto lo specifico aspetto dell'essere venuto meno il rapporto di fiducia.

Nella concreta fattispecie è da ritenere che il rapporto di fiducia tra l'avvocato e le clienti si sia incrinato già dal giugno 2005, allorché le clienti inviarono all'avvocato la lettera in data 1° giugno 2005, in forma raccomandata a.r., anziché valersi di un normale contatto telefonico. Nella detta missiva, infatti, più che una richiesta di "ragguagli" sulla pratica affidata al professionista, si ravvisa una sorta di diffida a dare conto dell'attività prestata nei nove mesi trascorsi dal conferimento dell'incarico, che, se da un lato può giustificarsi considerata la drammaticità della vicenda, vissuta dalle stesse con coinvolgente partecipazione, non può tuttavia non denotare, nelle forme e nei contenuti, un atteggiamento prevenuto delle sig.re \* e \* ed una evidente mancanza di disponibilità e di fiducia nei confronti dell'operato del professionista.

Con riferimento specifico ai fatti oggetto dell'esposto, deve ritenersi, dunque, sussistere una causa valutata dall'avv. \* idonea a giustificare il suo recesso dal mandato conferitogli, a nulla rilevando il fatto che solo con la seconda lettera datata 6 ottobre 2005 tale causa sia poi stata esplicitata alle clienti.

Quanto alla mancata restituzione del fondo spese versato, ritiene questo Consiglio esservi agli atti ampia prova dell'attività svolta dall'avv. \*, per la quale, sempre ai sensi dell'art. 2237 c.c., il professionista ha diritto di ottenere il compenso dovuto.

P.Q.M.

il Consiglio, respinta l'eccezione della propria incompetenza, delibera non avere luogo a provvedere, per mancanza di elementi di rilevanza disciplinare nell'operato dell'avv. \*.

(adunanza del 12 aprile 2006)

. . .

Riferisce il Consigliere relatore avv. Annalisa Atti sull'esposto e ricorso in prevenzione presentato dalla \* s.p.a. nei confronti dell'avv. \*.

Il Consiglio, all'esito del riferimento,

rilevato:

- che non appare contrario alla correttezza professionale sollecitare, dopo un incarico generico finalizzato alla raccolta di informazioni su di un procedimento penale pendente, un incarico formale di difensore di parte offesa, unicamente in presenza del quale può essere possibile ufficialmente visionare il fascicolo del procedimento, ricevere informazioni e interloquire con il P.M., quando il cliente richiede periodici aggiornamenti e notizie concernenti anche il contenuto del medesimo fascicolo;
- che, identicamente, non appare deontologicamente scorretto richiedere, una volta interrottosi il rapporto, il pagamento dell'attività effettivamente prestata, peraltro in misura vicina ai minimi di tariffa;
- che, infine, quanto alla lamentela dell'esponente circa una pretesa mancata informazione pur sollecitata, nella divergenza delle versioni dell'accaduto, pare plausibile ritenere che dette richieste di informazione siano successive all'invio della richiesta di saldo a chiusura del rapporto, e non fossero necessarie, vista la chiarezza delle comunicazioni e della parcella;
- ritenuta, conseguentemente, la mancanza di elementi di rilevanza disciplinare;

delibera

non avere luogo a provvedere.

(adunanza del 12 aprile 2006)

. . .

Riferisce il Consigliere relatore avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sull'esposto e ricorso in prevenzione del dott. \* nei confronti dell'avv. \*.

Il Consiglio,

- udita la relazione svolta dal Consigliere avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli;
- letta la memoria con documenti depositata dall'avv. \*;
- ascoltati l'esponente e l'avv. \*, separatamente;
- premesso che con esposto, a valere anche quale ricorso in prevenzione, pervenuto in data 17 ottobre 2005, il dott. \* ha addebitato all'avv. \* una serie di comportamenti a suo dire scorretti nei suoi confronti, concretatisi in una serie di episodi descritti nell'esposto, e per avere, in generale, trattato con negligenza professionale la causa promossa nell'interesse dell'esponente;

rilevato

- che nessun addebito disciplinare può essere mosso all'avvocato che, nella autonomia del proprio insindacabile
- in questa sede - giudizio di convenienza processuale, abbia rivolto ad un teste una determinata domanda di chiarimenti (alla quale peraltro, nel concreto, il teste non appare avere dato una risposta pregiudizievole delle ragioni reclamate dall'esponente nella causa), restando a tutto concedere la lamentata negligenza professionale materia

per una eventuale azione civilistica;

- che le circostanze riferite nell'esposto, seppur in alcuni casi possono essere stati usati toni ed espressioni sopra le righe, non appaiono sufficientemente rilevanti ai fini dell'apertura di un processo disciplinare, anche tenuto conto sia del riferito rapporto di informale cordialità che caratterizzava il rapporto professionale prima della sua rottura sia della tensione conseguente alla rottura stessa, sia infine delle divergenze sullo svolgimento di alcuni episodi così come rispettivamente rappresentati dall'esponente e dall'avv. \*;

P.Q.M.

delibera non avere luogo a provvedere sull'esposto, in assenza di elementi disciplinari sufficientemente rilevanti.

(adunanza dell'8 maggio 2006)

. . .

Riferisce il Consigliere relatore avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sull'esposto presentato dalla \* s.p.a., con l'avv. \* del foro di \*, nei confronti dell'avv. \*.

Questi, in sintesi, i fatti oggetto dell'esposto: nel settembre 2003 l'avv. \*, nell'interesse della \* s.p.a., inviava al proprio corrispondente avv. \* gli atti per procedere ad una esecuzione immobiliare. L'avv. \* comunicava in seguito che il pignoramento era stato eseguito ma che il proprio collaboratore incaricato delle visure per la predisposizione della relazione notarile aveva rilevato alcune incongruenze nei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione. Seguiva scambio di numerosa corrispondenza fra l'avv. \* e l'avv. \*, al quale la prima sollecitava in più di una occasione notizie di aggiornamento sullo stato della esecuzione. In assenza di notizie da parte dell'avv. \*, l'avv. \* si risolveva ad inviare una propria collaboratrice a Bologna per compiere direttamente una verifica sullo stato della procedura, ed apprendeva così che il pignoramento non era stato trascritto e che la relazione notarile non era stata depositata, così come non risultava essere stata depositata un'istanza di fallimento nel frattempo anch'essa inviata dall'avv. \* all'avv. \*, per il suo deposito al Tribunale di Bologna.

Sulla base di tali risultanze, veniva inviato al Consiglio dell'Ordine di Bologna l'esposto, nel quale viene fatto espresso riferimento, a titolo di doglianza del comportamento dell'avv. \*, alla violazione dei canoni dettati dagli articoli 8 (dovere di diligenza) e 38 (inadempimento al mandato) del codice deontologico forense.

Ciò premesso, si osserva che - dopo un paio di solleciti scritti inviati dall'avv. \* all'avv. \* il 17 marzo ed il 6 settembre 2004 - lo scambio di corrispondenza fra *dominus* e corrispondente si è infittito fra quest'ultima data ed il 10 settembre successivo, allorquando l'avv. \* chiedeva espressamente per iscritto istruzioni al *dominus* sul prosieguo della esecuzione ovvero sull'eventuale abbandono della stessa, per potere procedere ad un nuovo pignoramento sulla base delle risultanze delle visure (dalle quali si ricavava che il soggetto esecutato non era nudo proprietario, ma proprietario pieno essendosi consolidata la nuda proprietà, ed inoltre che lo stesso soggetto era in realtà proprietario di più beni immobili rispetto a quelli indicati nell'atto di pignoramento).

In merito al mancato deposito della relazione notarile, l'avv. \* ha richiamato il fatto, comunicato all'avv. \* (cfr. lettera del 10 settembre 2004 dell'avv. \*), che il notaio incaricato aveva riferito di trovare difficoltà nella redazione della propria relazione, in quanto il diritto pignorato (la nuda proprietà) sarebbe stato in realtà un diritto non più esistente alla data del pignoramento; nella medesima lettera, l'avv. \* espressamente suggeriva di predisporre un nuovo pignoramento, che tenesse conto sia del mutato titolo di proprietà sia della presenza di ulteriori beni pignorabili, così come erano risultati esistere dalle visure fatte predisporre dal proprio collaboratore. Lo stesso 10 settembre 2004, l'avv. \* accoglieva il suggerimento ed inviava all'avv. \* il nuovo atto di pignoramento (ed inoltre inviava il 22 settembre il nuovo atto di precetto, la cui notifica era prodromica alla richiesta del nuovo pignoramento). Peraltro, con separata lettera anch'essa datata 22 settembre 2004, l'avv. \* inviava all'avv. \* anche un'istanza di fallimento da depositare nei confronti del medesimo soggetto già oggetto tanto della prima quanto della seconda esecuzione immobiliare.

A tale corrispondenza, sono seguiti in date 6 e 20 ottobre 2004 due solleciti indirizzati da parte dell'avv. \* all'avv. \*, il quale non risulta avervi dato riscontro. Il 2 novembre successivo l'avv. \* scriveva all'avv. \* di essersi vista costretta, a causa del perdurante silenzio di quest'ultimo, a far verificare - direttamente a mezzo di una propria collaboratrice - lo stato dei procedimenti, e di avere così appreso che l'istanza di fallimento non era stata depositata e che la seconda esecuzione immobiliare non era stata promossa.

Ciò premesso in fatto, va osservato - da una parte - come il comportamento dell'avv. \* appaia essere stato dapprima certamente conforme a diligenza, per essersi lo stesso premurato di rilevare alcuni errori materiali che inficiavano la correttezza della nota di trascrizione, e per essersi direttamente attivato per la loro correzione. Inoltre, risulta dalla documentazione che è stata offerta in produzione al Consiglio che l'avv. \* si sia spontaneamente fatto parte diligente, ricevendo espresso apprezzamento da parte del *dominus* per tale attività, nell'apprendere e procurare copia della opposizione a precetto proposta dalla controparte e che era stata depositata in cancelleria, così consentendo che la \* s.p.a. e l'avv. \* potessero venirne a cono-

scenza (cosa che non sarebbe avvenuta, in difetto della iniziativa dell'avv. \*, poichè la opponente assumeva essere mancante nel precetto la elezione di domicilio nel comune sede del giudice competente per la esecuzione, cosichè la opposizione era stata depositata in cancelleria senza necessità di notifica alla parte opposta, ai sensi dell'art. 480, co. 3, c.p.c.).

D'altro canto, va parimenti rilevato come l'avv. \* abbia, in più di una occasione, tardato ovvero mancato di aggiornare il *dominus*, dando riscontro alle richieste scritte di aggiornamento che la stessa gli aveva indirizzato, nonchè abbia ommesso di depositare alcuni atti che gli erano stati inviati.

Al riguardo si ritiene che le difficoltà insorte nella correzione della nota di trascrizione e nella identificazione dei beni da pignorare, nonchè la necessità di attendere le decisioni del *dominus* sulla eventuale necessità di promuovere una nuova esecuzione, possano apparire giustificazioni solo parziali della inattività del corrispondente incaricato di depositare gli atti e di fornire puntuale aggiornamento al *dominus*. Occorre infatti rilevare che, allorquando l'avv. \* scriveva all'avv. \* il 12 marzo 2004, il termine per il deposito della relazione notarile, ai sensi dell'art. 567 c.p.c., era già scaduto, e già era maturato l'effetto di esporre ad estinzione la esecuzione. Del pari, per il caso del mancato deposito della istanza di fallimento, appare giustificazione solo parziale della inattività dell'avv. \* il fatto che la istanza di fallimento poteva apparire iniziativa alternativa alla promozione della espropriazione immobiliare (il che in ogni caso non può giustificare il fatto che non sia stata nè depositata la prima nè promossa la seconda, da parte del corrispondente incaricato).

In questa situazione, letta la memoria depositata dall'avv. \* ed ascoltata l'avv. \* anche sul contenuto della stessa, va tuttavia tenuto conto sia di quanto sopra, a parziale giustificazione del comportamento dell'avv. \*, sia del fatto che l'avv. \* ha provveduto spontaneamente alla restituzione degli atti al *dominus*, sia della circostanza che la inattività non ha nel concreto causato pregiudizio alla cliente (essendo comunque nel seguito stato dichiarato fallito il soggetto che avrebbe dovuto essere oggetto della espropriazione immobiliare e della istanza di fallimento), sia della accertata diligenza che ha caratterizzato la fase iniziale della attività svolta dall'avv. \* nell'interesse della esponente, di tal chè appare verosimile che si sia in effetti trattato non di una negligenza sistematica bensì di un attardamento a carattere episodico dovuto nel caso specifico a seri motivi di salute ed in particolare ai tre interventi chirurgici ai quali l'avv. \* ha dovuto sottoporsi nel periodo, anche in via d'urgenza, sia infine dell'assenza di precedenti disciplinari.

P.Q.M.

il Consiglio delibera non avere luogo a provvedere sull'esposto, in assenza di elementi disciplinari sufficientemente rilevanti.

(adunanza dell'8 maggio 2006)

. . .

Riferisce il Consigliere relatore avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sull'esposto presentato dalla ditta \*, in persona dell'ing. \*, nei confronti dell'avv. \*. L'esponente lamenta il fatto che l'avv. \*, difensore della controparte della ditta \*, nel corso di un accesso presso la sede di quest'ultima, che era stato fra le parti concordato per il ritiro di documentazione, abbia *"deliberatamente pronunciato parole irrioguardose ed offensive"* nei confronti dell'ing. \*, dipendente della ditta \*, e *"tenuto un comportamento palesemente provocatorio"* nei confronti dell'ing. \*, collaboratore della stessa ditta. In particolare, l'esponente lamenta che il legale si sia lasciato andare ad *"urla ed offesa personale"*, pronunciando nello specifico le frasi *"sei un bambino"*, *"sembra di essere all'asilo"*, *"non sei coerente"*, nonchè di avere minacciato *"azioni ed iniziative del tutto sproporzionate e vessatorie"*. L'esponente ha peraltro precisato di non essere stato presente all'accesso dell'avv. \*, ma di essere stato, durante lo stesso, in costante contatto telefonico con i propri collaboratori, che gli riferivano via via gli accadimenti.

Letta la memoria, con allegata documentazione, depositata dall'avv. \*, il Consiglio deliberava il 30 novembre 2005 la apertura delle indagini preliminari. In seguito, venivano interrogati l'esponente ing. \* e l'avv. \*, nonchè sentiti - quali testimoni indicati dall'esponente - l'ing. \* e l'ing. \*.

All'esito delle indagini preliminari, il Consiglio ritiene che non sussistano nella fattispecie elementi di rilevanza disciplinare.

Le dichiarazioni rese al Consiglio dall'ing. \* e dall'ing. \*, interlocutori diretti dell'avv. \* nel corso dell'accesso presso la ditta \*, costituiscono una concordante e pertanto attendibile ricostruzione dei fatti. Vale la pena riportare integralmente parte di tali dichiarazioni, sottoscritte congiuntamente da entrambi i testimoni: *"L'avv. \*, dopo che aveva chiesto all'ing. \* se era disposto a sottoscrivere un foglio nel quale si dava atto che la porta della stanza dell'ing. \* era stata trovata chiusa a chiave, e dopo che l'ing. \* aveva espresso perplessità al riguardo, disse - rivolta inizialmente all'ing. \* e poi, dopo avere ricevuto analoghe perplessità anche dagli altri collaboratori dello studio presenti, anche a costoro - 'sembra di essere all'asilo,' 'siete tutti dei bambini'. Nel pronunciare questa frase, l'avv. \*, che sino ad allora aveva tenuto un comportamento tranquillo, si è alterata alzando un po' il tono della voce senza arrivare ad urlare sguaiatamente ... Da quel momento in poi, l'intero accesso è stato caratterizzato da un contraddittorio deciso, ma comunque conforme nei toni. In sostanza, si è trattato di un battibecco, anzi di una manifestazione unilaterale di nervosismo da parte dell'avv. \*, comunque episodico, dopodichè le operazioni sono proseguite, pur nel contraddittorio deciso, in conformità di toni"*.

Quanto dichiarato dai testimoni chiarisce la concreta dimensione dell'accaduto, che deve essere ricondotto ad un unico momento di nervosismo occorso nell'ambito di un accesso concordato presso la sede della controparte, prolungato per molte ore ed occasione di plurime contestazioni fra le parti. In questo contesto, tenuto conto del fatto che - come hanno concordemente dichiarato i testi - il comportamento del legale è stato, a parte il riferito episodio circoscritto, conforme nei toni ed esente da atteggiamenti sconvenienti e vessatori, si deve ritenere che le riferite espressioni utilizzate dal legale, ancorchè certamente infelici, non possano essere considerate manifestazione di un generale atteggiamento ostile, offensivo od intimidatorio.

Inoltre, per quanto attiene alla lamentata minaccia di "azioni ed iniziative del tutto sproporzionate e vessatorie", nulla è stato riferito al riguardo dai testi. Lo stesso esponente si è peraltro limitato a fare unicamente riferimento all'invio di 17 raccomandate, nell'arco di circa tre mesi, da parte dell'avv. \* e della sua collega di studio. In sede di interrogatorio, l'avv. \* ha chiarito che le raccomandate sono state inviate alla ditta \* per lo più dalla propria collega di studio, che patrocinava altro soggetto in una separata e distinta controversia, sempre nei confronti della ditta \*, cosicchè nulla appare imputabile al riguardo alla condotta dell'avv. \*. In ogni caso, non pare che l'invio delle raccomandate, quale ne sia stato il numero effettivamente riferibile all'avv. \*, possa essere stato percepito dalla ditta \* quale atteggiamento vessatorio o minaccioso, posto che nessuna delle stesse è stata aperta dalla stessa, la quale ne ha quindi nel concreto ignorato il contenuto, come è stato dichiarato in interrogatorio dall'esponente, che ha esibito al relatore gli originali di tutte le buste, ancora sigillate.

Per questi motivi, il Consiglio delibera l'archiviazione dell'esposto, in assenza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza dell'8 maggio 2006)

...

Riferisce il Consigliere relatore avv. Antonio Spinzo sull'esposto presentato dalle sig.re \* e \* nei confronti dell'avv. \*. All'esito del riferimento,

il Consiglio

- esaminato l'esposto presentato dalle sig.re \* e \* e la documentazione allegata;
- preso atto delle argomentazioni svolte dall'avv. \* nella memoria difensiva depositata, con documentazione allegata;
- rilevato che:
  - a) quanto alla lamentata anticipazione dell'orario della udienza del 15 aprile 2003, l'avv. \* del foro di \*, legale della controparte, appositamente interpellato da questo Consiglio, ha confermato che l'anticipazione dell'orario della udienza fu concordato fra i due legali in considerazione del fatto che si trattava di una seconda udienza fissata per il tentativo di conciliazione in una situazione che era ancora del tutto lontana da una possibile definizione per l'acceso contrasto che vi era ancora fra le parti, così da indurre i legali (anche questa circostanza confermata dall'avv. \*) a decidere di non fare comparire le parti alla udienza;
  - b) quanto alla lamentata mancanza di fatturazione, da parte dell'avv. \*, degli importi versati dalle esponenti, l'interessamento della Guardia di Finanza, sollecitato dalle sig.re \*, con l'invio alla detta Autorità dello stesso esposto presentato a questa sede, induce il Consiglio, allo stato, a rimettere la valutazione dell'operato dell'avv. \*, sotto questo specifico profilo, alla Autorità competente, a ciò specificamente deputata per legge;
- ritenuta conseguentemente la mancanza di elementi di rilevanza disciplinare;

delibera

non avere luogo a provvedere.

(adunanza del 10 maggio 2006)

...

Riferisce il Consigliere relatore avv. Federico Canova sull'esposto presentato dal sig. \*, presidente del Consorzio \*, nei confronti dell'avv. \*.

Si premette che l'esposto in oggetto, originariamente, è stato rubricato (con intestazione per l'esponente), al sig. \*, in qualità di presidente del Consorzio \*. In realtà, nello stesso fascicolo sono confluiti anche gli esposti presentati dai sig.ri \*, \*, \*, \* e \*, con comunicazione, per quest'ultimo, ex art. 22 del codice deontologico degli avv.ti \* e \*.

Nella fattispecie, tutti gli esposti, eccezion fatta per la posizione del sig. \*, attengono alla segnalazione dell'omessa consegna dei rispettivi fascicoli con relativa documentazione, a seguito delle revoche del mandato formalizzate da ciascuno all'avv. \*. Tutte le rinunce al mandato sono sostanzialmente coeve e,

segnatamente, a mezzo telegramma o comunque lettera, utilizzando il medesimo testo. Rispetto alle date certe di revoca dei mandati, l'avv. \* ha, con idonei documenti a riscontro, provato di avere adempiuto alla consegna all'avvocato subentrato di quanto richiesto, in tempi ragionevoli, quindi senza un ritardo apprezzabile sotto un profilo disciplinare. Trattasi infatti di adempimento avvenuto nell'arco di circa 17 giorni dalle richieste, stante anche la impossibilità, dichiarata dall'avv. \*, da parte del collega subentrato, di incontrarsi prima.

Per la posizione del sig. \*, trattasi di comunicazione ex art. 22 del codice deontologico afferente l'inizio di procedimento giudiziale (causa di lavoro), che l'avv. \* dichiara definita con rigetto del ricorso presentato dal sig. \* e accoglimento di domanda riconvenzionale svolta dal primo, con condanna del secondo al pagamento di € 50.000,00 per distrazione clientelare: il sig. \* era infatti un ex collaboratore di studio dell'avv. \*. Inoltre, il sig. \*, sempre per dichiarazione scritta dell'avv. \*, sarebbe stato condannato anche in sede penale a 9 mesi di reclusione, per il delitto di cui all'art. 486 c.p.

Tutti gli esposti e/o segnalazioni si sostanziano in pretesi comportamenti che, di fatto, non hanno ricevuto alcuna conferma o riscontro che possa giustificare la loro valutazione sotto il profilo disciplinare, per il quale difetta ogni presupposto.

P.Q.M.

il Consiglio delibera non avere luogo a provvedere.

*(adunanza del 29 maggio 2006)*

. . .

Riferisce il Consigliere relatore avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sull'esposto presentato dai sig.ri \* e \* nei confronti dell'avv. \*.

Gli esponenti lamentano il fatto che, a margine di causa che li vede contrapposti ad un soggetto assistito dall'avv. \*, quest'ultima abbia preso iniziative stragiudiziali a loro dire ingiustificate e gratuitamente vessatorie nei loro confronti. In particolare, lamentano gli esponenti il fatto che l'avv. \* abbia depositato alcune segnalazioni ad autorità amministrative, aventi ad oggetto illeciti urbanistici commessi dagli esponenti e relativi a manufatti non direttamente oggetto della causa, in esito alle quali l'autorità amministrativa ha in effetti emesso dei provvedimenti con i quali ha ordinato agli esponenti la rimozione dei suddetti manufatti ed ha loro irrogato sanzioni.

Interrogati gli esponenti e l'avv. \*, la quale ha anche depositato una memoria scritta con documentazione, il Consiglio ritiene che non sussista nella fattispecie alcun elemento di rilevanza disciplinare.

In primo luogo si osserva che la lamentata estraneità dei manufatti in contestazione all'oggetto della causa (estraneità che l'avv. \* contesta), appare in ogni caso essere elemento non rilevante in via decisiva per la verifica della rispondenza alla correttezza deontologica del comportamento dell'avv. \*. Infatti, è risultato che l'iniziativa delle segnalazioni amministrative è stata presa dall'avv. \* su specifico incarico ricevuto dal proprio cliente, e non è quindi stata una iniziativa autonoma; di talchè nulla può essere imputato al legale che accetti di prestare assistenza al proprio cliente per una iniziativa che appare perfettamente lecita e legittima: al contrario, sarebbe semmai imputabile disciplinarmente il legale che, di fronte ad una richiesta di assistenza legale formulata da un proprio cliente, si rifiutasse ingiustificatamente di prestarla.

Inoltre, l'iniziativa di segnalare alla autorità amministrativa le violazioni urbanistiche nelle quali erano incorsi gli esponenti appare esente dall'addebito di ingiustificata vessatorietà che gli esponenti le attribuiscono. In primo luogo, infatti, a qualsiasi cittadino è attribuito il diritto (che è anche un dovere) di segnalare alle competenti autorità pubbliche le violazioni amministrative da chicchessia poste in essere, senza che ciò possa essere considerata una iniziativa vessatoria: della eventuale infondatezza della segnalazione, così come della sua eventuale natura calunniosa, il segnalante è evidentemente chiamato a rispondere nelle sedi ordinarie, nel caso in cui la segnalazione si riveli infondata (il che, comunque, non è avvenuto nella fattispecie).

In secondo luogo, è evidente che tale diritto-dovere assume una maggiore pregnanza nel caso in cui esso venga esercitato non da un terzo disinteressato, ma - come è successo nella fattispecie - dal confinante, il quale più di ogni altro soggetto ha l'interesse diretto a che nei pressi della propria proprietà non vengano poste in essere da terzi situazioni illecite, anche dal solo punto della regolarità amministrativa, poichè ciò si riflette inevitabilmente in una compressione del proprio diritto a non vedere turbata la propria vita da comportamenti antigiuridici altrui.

Infine, dall'esame degli atti di causa offerti in produzione al Consiglio non appare irrilevante la questione della incidenza sull'oggetto di causa della concreta esistenza dei manufatti sui luoghi della controversia, quanto meno come effetto riflesso che la esistenza degli stessi potrebbe avere sull'accoglimento delle rispettive domande.

Per tutti questi motivi, pertanto, il Consiglio

delibera

non avere luogo a provvedere sull'esposto, in assenza di elementi di rilevanza disciplinare.

*(adunanza del 14 giugno 2006)*

. . .

Riferisce il Consigliere relatore avv. Fausto Sergio Pacifico sulla segnalazione pervenuta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna nei confronti dell'avv. \*. Il Consiglio rileva quanto segue.

La Procura della Repubblica di Bologna chiede che questo Consiglio dell'Ordine valuti, per quanto di sua competenza, il comportamento professionale tenuto dall'avv. \*, che, assistendo due persone indagate per fatti di riciclaggio, si è esplicitato in numerose istanze rivolte al P.M. titolare dell'indagine, per stimolare iniziative che, a parere del difensore, avrebbe potuto/dovuto assumere l'inquirente. Il P.M. aveva sempre respinto le richieste avanzate dalla difesa, indicandone, di volta in volta, le motivazioni.

A parere della Procura, la reiterazione delle istanze (tre ed un sollecito), di fatto analoghe e proposte in tempi ravvicinatissimi, merita un vaglio sul piano disciplinare sotto un duplice profilo:

- a) la presentazione "seriale" di richieste del tutto simili a quelle precedentemente respinte comporta un'attività giudiziaria, con i conseguenti incombenzi di Cancelleria, che determina un inutile aggravamento della già difficile e complessa organizzazione degli uffici della Procura;
- b) il mancato apprezzamento delle decisioni del magistrato si traduce in un mancato e doveroso riguardo del suo ruolo e dell'istituzione.

In buona sostanza, le istanze, pervicacemente reiterate in così breve lasso di tempo, altro non rappresenterebbero che provocazioni estranee allo *ius defensionis*!

Tutto ciò premesso, il Consiglio osserva quanto segue.

L'avvocato, nei rapporti con la magistratura, non solo deve mantenere comportamenti corretti e leali, ma deve altresì commisurarli al riguardo che all'istituzione compete. Ne deriva, quindi, che il criterio comportamentale richiamato dal Procuratore della Repubblica è, in linea di principio, condivisibile. Nel caso di specie, tuttavia, non si reputa che la strategia processuale adottata dall'avv. \* abbia valicato i confini della correttezza, pertinenza e continenza, sì da prospettarsi quale attività difensiva defatigatoria, finalizzata ad innescare una polemica a causa dei ripetuti rigetti delle istanze presentate, dovendo ritenersi che l'avvocato sia libero di adottare la strategia difensiva che ritenga più idonea, con i soli limiti da individuare nella osservanza della legge e nel perseguimento dell'interesse del proprio assistito. E ciò in ossequio all'obbligo di fedeltà nei confronti del predetto, essenza stessa del mandato defensionale.

L'avv. \*, con le sue richieste, ha privilegiato una strategia, neppure dissimulata, che aveva l'obiettivo di favorire l'identificazione dei beni mobili, a suo tempo oggetto di provvedimenti cautelari reali, già annullati dal Tribunale della Libertà, proprio per farne stimare l'effettivo valore economico. Evidentemente, a parere della difesa, il loro valore non era di tale entità da farli ritenere un "indice rivelatore" (quasi presuntivo), di un avvenuto riciclaggio. Si voleva, in sostanza, evitare che un'eventuale consulenza estimatoria potesse perdere d'efficacia difensiva, nel caso in cui non venisse ritualmente deliberato che si fossero valutati proprio quei beni, dapprima sequestrati, ed in attesa di rientrare nella disponibilità degli indagati, perché poi dissequestrati.

Le varie richieste altro non fanno che svelare il predetto obiettivo e cercano di spiegare come, anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, non esistevano le preclusioni processuali prospettate dal Pubblico Ministero nel suo diniego.

In ultima analisi, ritiene il Consiglio che il comportamento dell'avv. \*, correttamente inserito in un'attività che escludeva altre e diverse finalità che non fossero quelle consentite, e dovute, di natura difensiva, non abbia integrato alcun elemento di rilevanza.

P.Q.M.

delibera non avere luogo a provvedere, per mancanza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 14 giugno 2006)

...

## B) DECISIONI EMESSE

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA  
Presidente avv. Lucio Strazziari, relatore avv. Guido Clausi-Schettini

***Viola i doveri di lealtà, probità e decoro l'avvocato che: a) avendo ricevuto dal cliente l'importo per il pagamento dell'imposta di registro, abbia trattenuto tale somma omettendo di fornire il rendiconto al cliente (come imposto specificamente dall'art. 41 del codice deontologico forense), ancorché il legale abbia in seguito restituito la somma senza così creare pregiudizio ai diritti del cliente; b) abbia falsamente rappresentato al cliente di avere proposto appello avverso una sentenza che lo aveva visto soccombente (in realtà, lasciata passare in giudicato), così creando pregiudizio ai diritti del cliente (in***

**specifica violazione degli obblighi di informazione di cui all'art. 40, II, del codice deontologico forense); c) abbia mancato di informare il cliente sull'esito di una causa; d) abbia omissso di svolgere l'attività per la quale era stato incaricato e, per celare la circostanza, abbia consegnato al cliente documenti che attestavano falsamente l'esito favorevole della controversia, ancorchè il legale abbia in seguito restituito il fondo spese a suo tempo ricevuto; e) abbia lasciato cancellare dal ruolo una causa di divorzio, che già aveva promosso con ritardo, comunicando al cliente inveritiere notizie circa la pendenza del procedimento.**

**Sanzione adeguata, riconosciuto il nesso teleologico tale da consentire di valutare complessivamente il comportamento dell'incolpato raggiunto da una pluralità di addebiti, valutati la continuazione tra le varie violazioni disciplinari e l'unitario contesto temporale, ritenuti i problemi familiari e le gravi patologie da cui l'incolpato era afflitto nel periodo considerato, nonchè tenuto conto dell'assenza di precedenti disciplinari, è la censura.**

**Non commette infrazione disciplinare l'avvocato che, incaricato un collega corrispondente, non soddisfi direttamente le prestazioni del collega officiato, allorquando il codifensore dominus dimostri di non avere incassato somme, di non avere privilegiato il proprio onorario rispetto a quello del collega officiato, e di essersi attivato presso i clienti mandanti.**

#### DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. \* cui sono riuniti, per ragioni di connessione soggettiva, i procedimenti n. \* e n. \*, nei confronti dell'avv. \*, incolpato dei seguenti

addebiti:

(nel p.d.n. \*):

*"Per aver violato i doveri di lealtà, probità e decoro:*

*a) non retribuendo la collega avv. \* per l'attività da questa prestata nella procedura esecutiva n. 32/1988 avanti al Tribunale di \* (incarico direttamente conferito dall'avv. \*), esponendosi successivamente all'azione per il recupero del credito professionale, ed omettendo di dare esecuzione al pagamento rateale accordatogli dall'avv. \*.*

*In Bologna, dall'anno 1995 fino all'attualità, stante la permanenza della violazione;*

*b) non retribuendo il collega avv. \* per l'attività da questi prestata nelle seguenti procedure (incarichi direttamente conferiti allo studio dell'avv. \*, come confermato dalla sentenza del Giudice di Pace di \* n. 58/1998, che ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dall'avv. \*):*

*- \* (causa in riassunzione avanti al Tribunale di \*);*

*- \* (pignoramento presso terzi avanti la Pretura di \*, e causa di opposizione all'esecuzione);*

*ed esponendosi altresì, nell'estate del 1999, al pignoramento mobiliare, istante l'avv. \*.*

*In Bologna, dall'anno 1993 fino all'attualità, stante il perdurare della violazione;*

*c) non retribuendo il Collega avv. \* con studio in \* per l'attività da questi prestata nella procedura esecutiva promossa dalla \* s.r.l. nei confronti della ditta \*, poi dichiarata fallita, nonché nella conseguente procedura concorsuale.*

*In Bologna, dall'anno 1986 fino all'attualità, stante la permanenza della violazione."*

(nel p.d.n. \*):

*"Per non avere ottemperato, nonostante i ripetuti inviti, al pagamento della quota del contributo dovuto al Consiglio dell'Ordine Forense per l'anno 2001, venendo meno in tal modo all'osservanza delle disposizioni contenute nel d.l.l. n. 382 del 23 novembre 1944"*

(nel p.d.n. \*):

*"1) Per avere violato i doveri di fedeltà, lealtà, probità e decoro in relazione all'incarico di patrocinio in favore della sig.ra \*, assunto congiuntamente all'avv. \* del foro di \*, nella causa avanti al Tribunale di Bologna, G.I. d.ssa \*, di opposizione al decreto ingiuntivo n. \*/2000: ottenendo un assegno bancario della sig.ra \* di lire 3.787.000 necessario al pagamento dell'imposta di registro all'esito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (assegno incassato senza provvedere all'incombente e trattenendo a sé la somma), non adempiendo correttamente il mandato e pregiudicando le ragioni della cliente, omettendo inoltre di riscontrare le richieste di aggiornamento del codifensore avv. \* e, in una occasione, confermando, contrariamente al vero, di avere già provveduto al pagamento dell'imposta ed alla registrazione.*

*In Bologna, dal maggio 2001 fino al maggio 2002, data di restituzione della somma.*

*2) Per essere venuto meno ai doveri di decoro, lealtà e correttezza, perché, quale patrocinatore dei sig.ri \* e \* nella causa civile promossa contro la sig.ra \* davanti al Tribunale di Bologna, rubricata sotto il n. \*/1991 R.G., dal novembre 1996 al dicembre 1998 ometteva di comunicare ai propri assistiti qualsiasi notizia circa lo stato della controversia; perchè successivamente, durante un incontro avvenuto il 22 dicembre 1998, preceduto dalla lettera informativa dell'11 dicembre, riferiva falsamente ai sig.ri \* di avere proposto appello contro la sentenza di primo grado che li aveva visti soccombenti, sentenza in realtà passata in giudicato sino dal mese di aprile, facendo poi comunicare tramite la segreteria ulteriori false notizie su inesistenti rinvii.*

*In Bologna, dal novembre 1996 fino alla presentazione dell'esposto.*

*3) Per essere venuto meno ai doveri di diligenza, lealtà e correttezza perché ometteva qualsiasi comunicazione alla propria assistita, sig.ra \*, sull'andamento e sull'esito della causa promossa contro la ditta \* davanti al Tribunale Civile di Bologna, rubricata sotto il n. \*/1989 R.G., nella quale si era costituito in sostituzione del defunto avv. \* all'udienza del 3*

ottobre 1991, limitandosi ad un primo e generico riferimento sull'esistenza della controversia e sulla possibilità di conciliarla.

*In Bologna, dall'anno 1990 fino alla presentazione dell'esposto.*

4) Per essere venuto meno ai doveri di diligenza, lealtà e correttezza avendo omesso di dare puntuale esecuzione ai numerosi incarichi professionali conferitigli, specie per il recupero di crediti, dalla società \*, senza fornire i chiarimenti più volte richiesti dal legale rappresentante della società medesima, tardando poi nella restituzione dei fascicoli, effettuata solo dopo l'intervento del Consiglio dell'Ordine.

*In Bologna, fino al 28 maggio 2001.*

5) Per essere venuto meno ai doveri di decoro, lealtà e correttezza, perché, incaricato nel maggio 1995 dalla sig.ra \* di richiedere il risarcimento dei danni asseritamente cagionati dal patronato \* di Bologna per un errato calcolo dei contributi INPS e, ricevuto un acconto di lire 600.000, non dava corso all'attività defensionale nell'interesse della propria assistita, alla quale rappresentava invece falsamente di avere promosso un giudizio nei confronti dell'INPS, l'esito vittorioso del giudizio medesimo e l'avvio di una procedura esecutiva nei confronti del debitore, rilasciando anche alla cliente copia di alcuni atti a conferma delle sue affermazioni.

*In Bologna, dal maggio 1995 fino alla data di presentazione dell'esposto.*

6) Per avere violato i doveri di decoro, lealtà e correttezza perché ometteva di dare puntuale esecuzione e forniva false informazioni relativamente ad alcune pratiche affidatagli dai sig.ri \* e \* ed in particolare:

a) causa di divorzio n. \*/1995 R.G. affidatagli nel 1992, iscritta a ruolo solo nel 1995 e successivamente cancellata nel 1997, ma che a suo dire sarebbe andata a sentenza ad un'inesistente udienza del 20 giugno 2000;

b) pratica di recupero crediti dalla \* s.r.l., successivamente trasformata in \* s.r.l. poi fallita, affidatagli dal sig. \* che vantava un credito per prestazioni professionali nei confronti della società \* della quale era stato direttore commerciale;

c) pratica affidatagli dal sig. \* per il recupero di beni mobili affidatagli in deposito alla società \* di \*, successivamente fallita;

d) causa di lavoro affidatagli nel febbraio 1990 dalla sig.ra \* nei confronti del sig. \*;

e) pratica affidatagli nel 1984 dal sig. \* nei confronti dell'INPS per una sanzione di lire 26.000.000 inflitta per omesso versamento di contributi previdenziali quale presidente del consiglio di amministrazione della \* s.p.a., società dichiarata fallita il 15 febbraio 1982; trattenendo altresì i relativi fascicoli.

*In Bologna, dall'anno 1984 fino all'attualità.*

7) Per aver violato i doveri di probità, lealtà e decoro perché, in relazione a quest'ultima pratica affidatagli dal sig. \* (capo 6, lett. e) tratteneva un assegno di lire 5.000.000 che a suo dire sarebbe servito a definire il procedimento di esecuzione promosso dall'INPS, omettendo di rendere il conto al cliente.

*In Bologna, dal novembre 1998 fino all'attualità.*

8) Per aver violato i doveri di decoro, lealtà e correttezza perché, nonostante i ripetuti solleciti, ometteva di informare il sig. \* prima, e successivamente l'erede sig. \*, sulle pratiche che gli erano state affidate, ed in particolare:

a) \* (pignoramento immobiliare);

b) \*;

c) \*;

d) \*;

trattenendo anche i relativi fascicoli.

*In Bologna, dall'anno 1988 fino all'attualità."*

## Fatto e svolgimento del procedimento

Con esposti separatamente presentati, gli avv.ti \*, \* e \* si rivolgevano al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna dolendosi del comportamento dell'avv. \*, che li aveva officiati di rappresentare e assistere, assieme a lui, propri clienti in diversi procedimenti giudiziali radicati e da radicare nei rispettivi fori ove detti professionisti svolgevano l'attività, senza mai provvedere a retribuirli per l'attività dagli stessi regolarmente prestata.

Questi esposti, per parziale connessione soggettiva e perché aventi ad oggetto pretese identiche violazioni, venivano riuniti. Dopo le formali contestazioni all'incolpato confluivano nei capi di incolpazione di cui al procedimento disciplinare n. \*, la cui apertura veniva deliberata nell'adunanza del 13 giugno 2005, atto ritualmente notificato all'avv. \* ed al Procuratore della Repubblica di Bologna.

Poiché l'avv. \*, nonostante ripetuti inviti, aveva omesso il pagamento della quota del contributo dovuto per l'anno 2001, il Consiglio, d'ufficio, formulava il capo d'incolpazione di cui al procedimento disciplinare n. \*, la cui apertura veniva deliberata nell'adunanza del 14 ottobre 2002, atto ritualmente notificato all'avv. \* ed al Procuratore della Repubblica di Bologna.

Con esposti separatamente presentati:

- dalla sig.ra \*, in data 28 dicembre 2001, per non avere l'avv. \*, in generale, diligentemente svolto l'attività defensionale richiestagli in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo e, più specificatamente, per avere incassato un assegno bancario di lire 3.787.000 rimessogli per il pagamento dell'imposta di registro, tratteneandone l'importo senza provvedere all'incombente;

- dai sig.ri \* e \*, in data 10 maggio 1999, che si dolevano perché l'avv. \* aveva loro omesso ogni informativa sull'andamento della causa civile n. \*/1991 R.G. promossa nei confronti della sig.ra \* davanti al Tribunale di Bologna, ed aveva poi riferito falsamente loro di avere proposto appello contro la sentenza che li aveva visti soccombenti;
- dalla sig.ra \*, in data 24 maggio 2002, che si doleva perché l'avv. \* le aveva omesso ogni informativa sull'andamento della causa civile avanti al Tribunale Civile di Bologna n. \*/1989 R.G., nei confronti della ditta \*;
- dalla società \*, in data 21 marzo 2001, che si lamentava perché l'avv. \* aveva omesso di dare puntuale esecuzione ai numerosi incarichi professionali conferitigli, specie per il recupero di crediti, senza fornire poi i chiarimenti più volte richiestigli e per aver restituito i fascicoli solo dopo l'intervento del Consiglio dell'Ordine;
- dalla sig.ra \*, in data 10 novembre 2000, che si lamentava del comportamento dell'avv. \*, inerte nel dar corso all'incarico di agire per il risarcimento dei danni nei confronti del patronato \* di Bologna, nonostante l'acconto versato di lire 600.000, e per averle rappresentato falsamente di avere promosso, con esito vittorioso, un giudizio nei confronti dell'INPS;
- dai sig.ri \* e \*, in data 23 maggio 2000, che si lamentavano perché l'avv. \* aveva mancato di dare puntuale esecuzione ad alcuni incarichi a lui conferiti, e inoltre fornendo loro false informazioni circa l'andamento delle vertenze giudiziarie, e per avere inoltre trattenuto un assegno di lire 5.000.000 che il sig. \* assumeva consegnato al professionista per definire il procedimento di esecuzione promosso dall'INPS nei suoi confronti, omettendo di rendergli il conto;
- dal sig. \*, in data 5 luglio 2002, che si lamentava del comportamento dell'avv. \*, il quale, nonostante i ripetuti solleciti, aveva omesso di informare il sig. \* prima, e successivamente l'erede sig. \*, circa l'andamento di numerose pratiche che gli erano state affidate, trattenendo anche i relativi fascicoli.

Questi esposti, per connessione soggettiva e perché aventi ad oggetto pretese simili violazioni, venivano riuniti. Dopo le formali contestazioni all'incolpato confluivano nei capi di incolpazione di cui al procedimento disciplinare n. \*, la cui apertura veniva deliberata nell'adunanza del 28 ottobre 2002, atto ritualmente notificato all'avv. \* ed al Procuratore della Repubblica di Bologna.

Deve darsi atto che nel corso delle indagini preliminari l'incolpato, prima reduce da grave malattia, si presentava avanti ai singoli consiglieri relatori, e prendeva contezza degli addebiti. In relazione ad alcuni esposti presentava memorie con documentazione.

Con delibera del 13 gennaio 2003, il Consiglio deliberava lo svolgimento della seduta disciplinare per il p.d.n. \* per il giorno 7 maggio 2003, con citazione ritualmente notificata all'incolpato, al suo difensore ed al Procuratore della Repubblica.

Con delibera del 5 maggio 2003, il Consiglio deliberava lo svolgimento della seduta disciplinare per il p.d.n. \* per il giorno 25 giugno 2003, con citazione ritualmente notificata all'incolpato, al suo difensore ed al Procuratore della Repubblica.

Con delibera del 5 maggio 2003, il Consiglio deliberava lo svolgimento della seduta disciplinare per il p.d.n. \* per il giorno 25 giugno 2003, con citazione ritualmente notificata all'incolpato, al suo difensore ed al Procuratore della Repubblica.

Dopo alcuni rinvii per constatati impedimenti dell'incolpato e del difensore, si celebrava il dibattimento all'udienza del 25 giugno 2003 ove il Collegio, richiesto espressamente, disponeva la riunione dei p.d.n. \* e n. \* a quello portante il n. \*, per connessione soggettiva.

Nell'udienza predetta, svolta la relazione dal Consigliere relatore, venivano ascoltati i testimoni delle cui deposizioni si darà atto in appresso con riferimento ai singoli p.d. riuniti.

Il teste sig.ra \*, confermando l'esposto, ha dichiarato di essere stata assistita dal proprio legale di \* avv. \*, che si era avvalso della collaborazione dell'avv. \*, che a memoria del teste *"ha svolto il suo compito con diligenza e con scrupolo"*. La sig.ra \* provvede, richiesta, a versare un assegno intestato all'avv. \* di lire 3.787.000, per l'imposta di registro, da questi incassato senza tuttavia provvedere a versare l'imposta; onere che dovette assumersi direttamente l'avv. \*. Il teste ha poi confermato la restituzione della citata somma: *"So che poi l'avv. \* ha provveduto a rimborsare detta somma all'avv. \*"*.

Quanto al capo 2 del p.d.n. \*, i testimoni sig.ri \* e \* hanno confermato integralmente l'esposto presentato al Consiglio il 12 maggio 1999. La prima assume: *"L'avv. \* ci aveva assistito nel giudizio di primo grado, ma poi, di fronte alla sentenza che era per noi sfavorevole, ci ha falsamente riferito di avere proposto appello, atto che in realtà non è mai stato predisposto; quindi la sentenza era passata in giudicato"*. Mentre il secondo così riassume la vicenda: *"all'esito sfavorevole del giudizio di primo grado nella causa che avevamo promosso nei confronti della sig.ra \*, l'avv. \* ci assicurò di avere provveduto a proporre appello, riferendoci anche l'iter del giudizio; appello che invece non fu mai proposto"*.

Ad ulteriore riprova delle circostanze narrate, il Collegio ha acquisito copia della sentenza penale di condanna dell'avv. \* per il reato di cui all'art. 380 c.p. (sentenza n. \*/2001 del Tribunale di Bologna - Giudice dott. \*), di cui si dirà oltre nell'esaminare i profili di responsabilità disciplinare nella condotta contestata.

Quanto al capo 3 del p.d.n. \*, il teste sig.ra \* ha confermato il contenuto della deposizione resa al Consigliere relatore il 24 maggio 2002, ribadendo di avere incaricato di ottenere il risarcimento dei danni, per lavori male eseguiti nella sua abitazione, l'avv. \* e, dopo il suo decesso, l'avv. \*, il quale le comunicò di un tentativo di conciliare la vertenza. Contestò al legale di non averla mai più informata e di avere appreso in modo traumatico dell'esito della causa. Testualmente: *"L'anno scorso ricevetti la notifica di una sentenza con l'atto di precetto col quale mi si inti-*

mava di pagare € 1.000. Ho cercato invano, nonostante ripetuti tentativi, di contattare l'avv. \*. Mi sono allora recata dal giudice che aveva emesso la sentenza, rappresentandogli la situazione nella quale mi trovavo e fu lui che mi consigliò di rivolgermi all'Ordine degli Avvocati. Con riferimento alla sentenza faccio presente di essermi rivolta ad altro legale, il quale ha proposto appello e il giudizio di appello è tuttora pendente, per cui non so allo stato se e quando sarò costretta a versare i soldi che mi erano stati chiesti".

A parziale confutazione dell'assunto, il difensore dell'incolpato ha prodotto copia della memoria di costituzione di nuovo procuratore per l'attrice sig.ra \*, con la sottoscrizione di costei in calce per procura, la cui firma il teste, richiesta, ha riconosciuto.

Ad ulteriore confutazione circa il "gap" informativo, il difensore dell'incolpato ha poi prodotto copia della lettera in data 27 febbraio 2002 dell'avv. \* indirizzata alla sig.ra \* in via \* in Bologna, restituita dalle Poste al mittente per destinatario sconosciuto, come emerge dalla busta che il difensore ha esibito.

Richiesta di chiarimenti sul punto, la teste ha dichiarato: "All'epoca in cui è stata inviata la detta lettera io non avevo più il negozio in via \*, avendo cessato lì la mia attività dal 1999 ed essendomi trasferita in negozio ubicato altrove. Aggiungo tuttavia che il numero di telefono è rimasto invariato".

Quanto al capo 4 del p.d. n. \*, il teste sig. \*, legale rappresentante della società \*, ha confermato la deposizione resa al Consigliere istruttore il 2 luglio 2001, e l'esposto. Ha assicurato che, grazie all'intervento del Consiglio, ha potuto avere in restituzione la documentazione relativa alle varie pratiche affidate all'avv. \*. Nulla ha saputo riferire circa la definizione delle pratiche per avere poi consegnato tutti i documenti allo studio legale degli avv. ti \* e \*, suoi nuovi difensori. Quanto ai rapporti economici con l'avv. \*, ha testualmente dichiarato: "Ho provveduto a saldare la parcella che mi è stata inviata dall'avv. \*. Ho dovuto corrispondere l'importo richiestomi a seguito della notifica di un decreto ingiuntivo da parte dell'avv. \*. Io mi sono precipitato a pagare non appena ricevetti la ingiunzione dell'avv. \*. Ciò ho fatto in quanto, quando ho avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, il termine dell'eventuale opposizione stava scadendo". A domanda della difesa ha poi aggiunto: "Sono a conoscenza di due decreti ingiuntivi, uno nei confronti della società \* e uno a carico mio. Non sono in grado di dire se è stata fatta opposizione; so che il mio legale, avv. \*, si è accordato con la controparte per un pagamento rateale".

Quanto al capo 5 del p.d. n. \*, della testimonianza della sig.ra \* giova dar conto integralmente, a riprova dell'addebito mosso al professionista: "Confermo l'esposto depositato in data 10 novembre 2000. Confermo in particolare che per un periodo, che è durato sei anni, l'avv. \* ha continuato a riferirmi della pendenza della causa indicandomi date di udienza e facendomi prendere visione di una sentenza che avrebbe riconosciuto il mio diritto di risarcimento dei danni nei confronti del patronato \*. Ha continuato riferendomi di avere dato corso ad una azione esecutiva con il pignoramento dei soldi contenuti in un conto corrente del patronato. Tutto questo, come è stato poi da me accertato attraverso controlli che ho effettuato presso gli uffici giudiziari e presso la banca, è risultato assolutamente falso in quanto l'avvocato non aveva mai dato corso alla azione giudiziaria nel mio interesse. Ho avuto difficoltà anche ad ottenere in restituzione i documenti che gli avevo consegnato e un fondo spese. Tale restituzione ho poi ottenuto dopo circa un anno con l'intervento dell'avv. \*".

Quanto ai capi 6 e 7 del p.d. n. \*, il sig. \* ha confermato l'esposto presentato il 23 maggio 2000, ripercorrendo le quattro vicende giudiziarie per le quali ha lamentato il mancato interessamento dell'avv. \*. E quindi: le mancate insinuazioni al passivo nei due fallimenti \* s.r.l. e \*; la trascuratezza nel coltivare la causa di lavoro radicata per conto della convivente sig.ra \*, e la causa di divorzio dalla sig.ra \*, deceduta il 13 settembre 2002.

Più contraddittorio il vissuto che attiene l'incarico all'avv. \* per contrastare una pretesa creditoria da parte dell'INPS nei confronti del sig. \*, sicché giova dar conto letteralmente della deposizione: "Con riferimento a questa pratica faccio presente che a seguito dell'azione intrapresa dall'INPS fu effettuato un pignoramento mobiliare presso l'abitazione nella quale risiedevo. L'avv. \* fece opposizione assumendo a mezzo della relativa documentazione che i mobili non erano di mia proprietà ma di proprietà della madre della mia convivente sig.ra \*, che li aveva concessi a noi in comodato. Il Tribunale non ritenne fondato tale assunto. Nel frattempo emerse la possibilità di effettuare la conversione del pignoramento con un versamento iniziale di lire 5.000.000. Io provvidi a consegnare questa somma, con un assegno circolare, all'avv. \* affinché la versasse nelle forme dovute. Ho appurato che tale somma fu effettivamente versata e accreditata all'INPS unitamente all'ulteriore somma di lire 3.500.000 da me successivamente versata. Tenuto conto degli interessi che erano maturati sulle predette somme, l'INPS si ritenne tacitata".

A riprova della bontà dell'operato dell'avv. \*, il difensore ha prodotto copia del verbale di deposito di cauzione di lire 5.000.000 in data 14 novembre 1988 e fotocopia del relativo assegno circolare.

Quanto al capo 8 del p.d. n. \*, si darà atto integralmente della deposizione del teste sig. \* che, con riferimento ai rapporti professionali tra l'avv. \* ed il suo defunto padre, ha dichiarato: "Confermo l'esposto che ho presentato in data 5 luglio 2002 a questo Consiglio. Io sono erede, quale figlio, di \*, il quale svolgendo attività artigianale aveva come legale l'avv. \*. Avendo cercato, quale erede, di ricostruire i rapporti di carattere commerciale di mio padre, ho tentato invano di avere contatto con l'avv. \* per conoscere la situazione delle pratiche pendenti. A tutt'oggi non vi sono riuscito. Posso aggiungere che l'avvocato mi ha fatto dei

riferimenti relativi ad alcune pratiche dicendo che alcune delle dette pratiche erano andate a sentenza, ma concretamente non sono mai riuscito ad avere specifici riferimenti sulla situazione conseguente ai provvedimenti che l'autorità giudiziaria avrebbe assunto. Io sono assistito dall'avv. \*, la quale, come da documentazione che ho allegato all'esposto, ha preso contatto con l'avv. \* ma, a quanto mi ha riferito, non è riuscita a concretizzare nulla".

Nulla opponendo la difesa, attesa la mancata comparizione dei testi esponenti avv. \*, avv. \* e avv. \*, il Collegio ha ritenuto di rinunciare a sentirli, ritenendo sufficiente quanto dagli stessi esposto e documentato in atti.

L'udienza veniva quindi aggiornata alla seduta del 15 ottobre 2003 per l'esame dell'incolpato e per le difese conclusive. Ivi l'avv. \* ha reso dichiarazioni e, in particolare, per quanto attiene il p.d.n. \*, ha contestato di essere debitore dell'avv. \* di \* proponendo uno svolgimento dei fatti del tutto diverso da quanto enunciato nell'esposto.

Per quanto riguarda le parcelle degli avvocati \* e \*, ha dichiarato che esse si riferivano al recupero di crediti nell'interesse di due società sue clienti, poi fallite; ha riferito inoltre di avere fatto il possibile per soddisfare le pretese economiche dei colleghi, pretermettendole ai suoi compensi, mai incassati.

Per quanto attiene gli esposti di cui al p.d.n. \*, ha sostenuto ed allegato, in via generale, di avere attraversato, nel frangente temporale, un delicato periodo causa l'insorgenza di una grave patologia. Nello specifico degli addebiti ha sostanzialmente confessato l'inerzia nel tutelare le ragioni della sig.ra \* ma comunque di averle restituito il fondo spese di lire 600.000. Ha comunque assicurato di non avere creato pregiudizio al diritto della cliente. Ha contestato con vigore di essersi reso inadempiente ai mandati nei confronti della cliente società \*, che ha sempre espletato con diligenza. Con riferimento agli incarichi conferitigli dal sig. \* fino al suo decesso, ha dichiarato che solo una posizione era rimasta pendente, quella afferente il \*, per la quale aveva dubitato di potere coltivare con successo una causa. Ha poi dichiarato di essere rimasto creditore per i compensi afferenti numerose pratiche svolte nell'interesse della ditta \* del sig. \*. Ha pienamente confessato la falsa affermazione resa alla sig.ra \* di avere curato l'appello avverso una sentenza che li aveva vista soccombente assieme al fratello. Più articolato il ricordo della posizione concernente la sig.ra \*: l'incolpato ha sostenuto di avere sì incassato l'assegno di lire 3.787.000, ma di averlo imputato al pagamento di alcune parcelle emesse in favore dell'avv. \* di \*, difensore assieme a lui della sig.ra \*. Ciò fece, a suo dire, dopo averne riferito al collega. Più lineare la rivisitazione della pratica afferente la sig.ra \*, che tutelò subentrando all'avv. \*, deceduto, e alla quale consigliò da subito di ricercare una soluzione conciliativa, senza ottenere tuttavia il gradimento della cliente. Notificatogli il dispositivo della sentenza sfavorevole, lo trasmise prontamente alla cliente all'indirizzo noto, ove aveva sempre inviato la corrispondenza. Solo dopo 40 giorni circa ricevette in restituzione la lettera non recapitata, per trasferimento della destinataria. Ha infine precisato di non avere ricevuto alcun compenso dalla cliente.

Conclusivamente, l'avv. \* ha dichiarato ed allegato di avere provveduto al pagamento del contributo annuale dovuto al Consiglio dell'Ordine per gli anni 2001 e 2002.

Il Collegio, quindi, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la sentenza, come da dispositivo letto in udienza alla presenza dell'incolpato e del suo difensore.

#### Motivi della decisione

La responsabilità disciplinare dell'avv. \* è risultata provata per alcuni dei capi di incolpazione. Inequivocabili le dichiarazioni dei testimoni, confermate del contenuto degli esposti, corroborate dalla documentazione acquisita nonché, in parte, dalle stesse dichiarazioni dell'incolpato. Ciò vale per i capi 1, 2, 3, 5, 6 limitatamente all'ipotesi sub a) del procedimento disciplinare n. \*. E valga il vero:

Sub 1) è stato documentalmente provato, e la sig.ra \* lo ha confermato, che l'assegno di lire 3.787.000 venne corrisposto per il pagamento dell'imposta di registro afferente il decreto ingiuntivo per il quale era stata concessa la provvisoria esecuzione. Rimane poi nel novero delle mere affermazioni l'aver ritenuto di potere imputare detto pagamento, specificamente titolato, per dedurlo da onorari dovutigli dall'avv. \* per altre pratiche.

Il codice deontologico, all'art. 41, specifica che l'avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto per destinarlo a specifici scopi, e quindi rendere il conto al proprio mandante. Il C.N.F. ha ritenuto la responsabilità deontologica dell'avvocato che ha trattenuto somme di spettanza del cliente (cfr. decisioni del 2 aprile 2001 n. 49 e n. 51). Ancor più pregnantemente è stata ritenuta la responsabilità dell'avvocato che ha trattenuto somme avute in ragione del mandato, omettendo di fornire il rendiconto al cliente, ed effettuando la sottoscrizione apocrifia dei titoli di credito consegnatigli (cfr. decisioni dell'11 aprile 2001 n. 64 e del 13 dicembre 2000 n. 261).

Giova per vero all'incolpato il fatto di avere restituito la somma, di non avere pregiudicato i diritti della cliente, semmai solo ritardandone l'azione esecutiva, ed avere comunque svolto diligentemente l'attività professionale demandatagli.

Sub 2) è stato documentalmente e testimonialmente provato che l'avv. \* abbia falsamente rappresentato ai sig.ri \* di avere spiegato appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna pronunciata nella causa n. \*/1991 R.G. che li aveva visti soccombenti. Se non bastasse, il fatto è inoltre attestato dalla sentenza n. \*/2001 del Tribunale di Bologna - Giudice dott. \* che ha condannato l'avv. \* per il reato di cui all'art. 380 c.p.

Questo è quindi l'illecito più grave tra quelli portati all'attenzione del Collegio. Particolarmente esplicito il relativo canone deontologico (art. 40, II): *"È obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso di trattazione."*

È parimenti provato l'illecito disciplinare di cui al capo n. 3. La sig.ra \* doveva essere informata sull'esito della causa e l'avv. \* avrebbe dovuto accertarsi del ricevimento della comunicazione e, in ogni caso, restituirgli la missiva perché la cliente risultava avere trasferito il negozio, avrebbe dovuto tentare il contatto alla residenza ovvero provvedere con il mezzo del telefono, il cui numero non è mai mutato negli anni, come è stato dichiarato dalla sig.ra \* e non contestato dall'incolpato.

È poi deontologicamente rilevante il comportamento dell'avv. \* per il capo n. 5, in quanto non solo ha ommesso di svolgere alcuna attività per la quale era stato incaricato dalla sig.ra \*, ma, per celare tanto, ha consegnato alla cliente documenti che attestavano, contrariamente al vero, una vittoriosa attività defensionale nei confronti dell'INPS. Tale comportamento pare poi aggravato dal fatto che l'avv. \* si fosse fatto versare un fondo spese, seppure alla fine restituito.

Deve poi essere affermata la responsabilità deontologica dell'avv. \* per il capo di incolpazione n. 6 a). Invero è assolutamente ingiustificato ed ingiustificabile l'aver lasciato cancellare dal ruolo la causa di divorzio n. \*/1995 R.G., che già aveva promosso con ritardo nell'interesse del sig. \*, circa la quale, poi, ha comunicato inveritiere notizie al solo fine di "guadagnare tempo". Tanto risulta documentalmente provato e lo stesso avv. \* ha, di fatto, ammesso la circostanza.

È di assoluta evidenza l'inadempimento al mandato che deriva da non scusabile trascuratezza nel tutelare gli interessi del proprio assistito. Il mancato, ritardato o negligente adempimento dell'attività professionale inerente ai mandati è sanzionabile disciplinarmente quando, come nella specie, è riferibile ad una trascuratezza non scusabile e rilevante (cfr. decisione del C.N.F. del 29 maggio 2003 n. 119).

Per gli altri capi di incolpazione, e segnatamente quelli rubricati ai numeri 4, 6 *sub* b), c) e d), 7 e 8 del p.d.n. \*, può pervenirsi ad una, pur sofferta, assoluzione dell'incolpato, considerato che i fatti oggetto dei relativi esposti non paiono assistiti, a giudizio del Collegio, da una compiuta e univoca prova positiva circa la condotta commissiva/omissiva.

Tanto può particolarmente affermarsi per la ritenuta negligenza nel trattare gli affari della società \* e del sig. \*.

Il Collegio ritiene poi che l'avv. \* debba essere mandato assolto per i capi a), b) e c) di cui al procedimento disciplinare n. \*.

È forse il canone deontologico più sofferto nel percorso evolutivo della disciplina forense. Il C.N.F. da tempo ha in cantiere una revisione dell'art. 30 del codice deontologico, poiché pare particolarmente penalizzante dovere rispondere deontologicamente per non avere soddisfatto le prestazioni del collega officiato, soprattutto quando il *dominus* sostanziale possa dimostrare di non avere incassato somme e, magari, avere rappresentato che il cliente è fallito ovvero è divenuto insolvente.

Il Collegio, nei casi al suo esame, ritiene che l'avv. \* si sia attivato presso i mandanti, uno di questi poi dichiarato fallito, e nemmeno risulta avere privilegiato il proprio onorario rispetto a quello dei colleghi officciati. Ne consegue un'assoluzione per insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare.

In via generale può affermarsi che principi cardine della deontologia: probità, lealtà e decoro, sono restati offesi dai comportamenti dell'avv. \* e fanno trasparire un suo contestabile modo di intendere la professione. Almeno nel limitato e, forse umanamente giustificabile periodo temporale, con particolare riferimento ai rapporti con i clienti, alcuni dei quali si sono anche determinati a denunciarlo all'Autorità Giudiziaria.

L'immagine dell'avvocatura esce penalizzata da siffatti comportamenti, viepiù se si considera una perdita di credibilità nei confronti della cittadinanza e della magistratura.

Affermata la responsabilità disciplinare per alcuni dei capi di incolpazione contestati resta da graduare la sanzione.

Nell'esaminare la complessa posizione disciplinare dell'avv. \* giova dare conto in limine che lo stesso, fino ai momenti temporali cui si riferiscono gli esposti, è stato esente da censure e non ha annoverato precedenti disciplinari che potessero averne inficiato la riconosciuta correttezza.

La riunione dei vari procedimenti disciplinari consente una visione d'insieme per l'eventuale riconoscimento del nesso teleologico delle violazioni, sicché il comportamento dell'incolpato, raggiunto da una pluralità di addebiti, deve essere valutato complessivamente, come insegna la giurisprudenza sul punto (così da ultimo Cass. Civ., sezioni unite, del 5 gennaio 2007, n. 36).

Solo in virtù dell'esame d'insieme, e riconosciuta la continuazione tra le varie violazioni disciplinari, il Consiglio è giunto ad una unitaria sanzione, quella più grave delle sanzioni formali, la censura, potendo apprezzare il cemento del lasso temporale, così valutando il comportamento in un dato periodo che ha consentito di fare emergere come, in quel limitato frangente, l'avv. \*, per problemi familiari e per le gravi patologie da cui era afflitto, avesse quasi abbandonato la vita professionale trascurando, prima ancora delle pratiche della clientela, la sua persona.

La volontà di ritornare nel consesso di suoi pari la si rileva, in limine, con la circostanza che, risolti i propri problemi di salute, ha affrontato quelli professionali ed economici. In primo luogo ha riconosciuto le proprie mancanze, si è affidato alla cura di un collega esperto per il tramite del quale ha restituito i fascicoli ai clienti che gliene avevano fatto richiesta, ha provveduto alla restituzione di somme ricevute per attività

che, di fatto, non aveva espletato e, pregnamente, ha sanato la posizione contributiva con il Consiglio per le annualità del contributo afferente l'iscrizione, non corrisposte, così automaticamente facendo cadere l'incolpazione di cui al d.l.l. n. 382/1944, con la consequenziale declaratoria di non doversi procedere per il p.d. n. \*.

Atteggiamenti e comportamenti di emenda ed un leale confronto dell'incolpato con i propri giudici disciplinari conducono dunque alla sola sanzione formale, la più grave, pur nel coacervo delle violazioni per le quali è stata riconosciuta la responsabilità deontologica dell'avv. \*.

Conclusivamente, come abbiamo dato conto in precedenza, piace sottolineare che il procedimento disciplinare è frutto di un complessivo giudizio sulla condotta dell'incolpato senza che la sanzione finale possa considerarsi la somma di tante singole pene quanti sono gli addebiti disciplinari (cumulo giuridico). Sicché pare congrua la sanzione disciplinare della censura.

P.Q.M.

il Collegio, visto l'art. 40 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933 e successive modificazioni,

dichiara

l'avv. \* responsabile degli addebiti di cui ai capi di incolpazione 1, 2, 3, 5 e 6 limitatamente alla lettera a) dell'incolpazione di cui al p.d. n. \* e, ritenuta la continuazione tra tutti i fatti contestati,

applica

la sanzione disciplinare della censura.

Assolve

l'avv. \* dai capi di incolpazione di cui alle lettere a), b), c) del p.d. n. \* per insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare nei fatti contestati.

Dichiara

non doversi procedere con riferimento all'incolpazione di cui al p.d. n. \*, per intervenuto versamento del contributo di cui all'incolpazione.

Assolve

l'avv. \* dai restanti capi di incolpazione di cui ai numeri 4, 6 relativamente alle lettere b), c) e d), 7 e 8 del p.d. n. \*, non essendo stata raggiunta la prova in ordine ai fatti esposti.

Così deciso in Bologna, 15 ottobre 2003 - 23 febbraio 2007.

**La decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna non è stata impugnata.**

. . .

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Presidente e relatore avv. Lucio Strazziari

***Viola i doveri di probità e correttezza l'avvocato che, senza il consenso del cliente, abbia trattenuto per sé, quali spese legali ulteriori rispetto a quelle liquidate in sentenza, una parte dell'importo corrisposto dalla controparte soccombente per saldo capitale e interessi liquidati.***

***Sanzione adeguata, tenuto conto dell'assenza di precedenti procedimenti disciplinari e di altri esposti nonchè della modestia dell'importo trattenuto, è l'avvertimento.***

. . .

DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. \* nei confronti dell'avv. \*, incolpato dei seguenti

addebiti:

"Avere violato i doveri di probità e correttezza, trattenendo la somma di lire 2.116.615, su quanto spettante alla cliente sig.ra \*, per sorte capitale e interessi maturati, di cui alla sentenza n. \*/1998 emessa dal Tribunale di Bologna nella vertenza insorta fra la predetta sig.ra \* e la sig.ra \*, quale saldo della parcella dallo stesso predisposta, recante un importo superiore alle spese legali liquidate in sentenza a carico della controparte, senza il benessere della cliente, che contestava l'importo della detta parcella.

In Bologna, nel mese di marzo 1999 e fino all'attualità"

. . .

Fatto e svolgimento del processo

In data 20 marzo 1999 la sig.ra \* presentava al Consiglio esposto nei confronti dell'avv. \*, nel quale riferiva:

- che si era rivolta all'avv. \* per dare corso ad azione giudiziale di risarcimento danni nei confronti della sig.ra \*, dalla quale era stata aggredita, subendo lesioni;
- che, all'esito della causa, il Tribunale di Bologna aveva emesso sentenza con la quale aveva condannato la sig.ra \* a corrisponderle la somma di lire 10.996.615, a titolo di risarcimento danni, oltre gli interessi, nonchè a rifonderle l'importo delle spese legali liquidate in complessive lire 4.786.345, oltre gli accessori di legge;
- che, scaduto il termine concesso, l'avv. \* aveva richiesto all'avv. \*, legale della sig.ra \*, il versamento, da parte della sua cliente, della complessiva somma di lire 17.740.920, di cui lire 11.116.615, a saldo dell'importo capitale e degli

interessi, e lire 6.624.305, a saldo delle spese legali;

- che, non essendo stato provveduto al pagamento di quanto dovuto, l'avv. \* aveva notificato alla sig.ra \* atto di precetto per la somma di lire 18.516.920;
- che, avendo appreso dell'avvenuto pagamento, l'esponente si era rivolta più volte all'avv. \*, ricevendone risposte evasive, e venendo poi convocata presso lo studio legale il giorno 9 marzo 1999;
- che, nella detta occasione, l'avv. \* le aveva consegnato assegno circolare di sole lire 9.000.000;
- che, alla richiesta di spiegazioni, l'avv. \* la riconvocava allo studio il giorno seguente e, nella tale circostanza, le consegnava lettera in data 10 marzo 1999, nella quale faceva riferimento alla sua fattura n. \* del 1° marzo 1999 recante un importo totale, per sue spese legali, di lire 9.516.920;
- che la stessa, ritenendo "eccessiva" la somma trattenuta dall'avv. \* per le sue spese legali, chiedeva che il Consiglio ne volesse accertare la congruità; e, comunque, volesse indicare quale era la esatta somma spettante all'avv. \*, sulla base della tariffa forense, assumendo nei confronti del predetto ogni consequenziale provvedimento.

Il Consiglio disponeva di dare corso alla fase istruttoria, e il Consigliere relatore provvedeva ad interrogare, in data 15 ottobre 1999, l'avv. \*, il quale dichiarava di avere applicato la tariffa forense, e di ritenere che gli fosse dovuto l'intero importo indicato.

In data 25 luglio 2003 veniva interrogata l'esponente, la quale confermava l'esposto presentato, e dichiarava di non avere mai autorizzato l'avv. \* a trattarsi somme sull'importo capitale, a titolo di sue ulteriori spese, competenze e onorari; e che, comunque, aveva contestato, e contestava, il complessivo importo trattenuto dal legale, ritenendolo eccessivo rispetto al valore della causa.

Con delibera in data 28 luglio 2003 il Consiglio deliberava l'apertura del procedimento disciplinare, con il capo di incolpazione riportato in epigrafe.

In data 29 settembre 2003 l'avv. \* depositava memoria difensiva, nella quale faceva presente:

- che la causa in oggetto era stata iniziata su sollecitazione del convivente della sig.ra \*, sig. \*, che l'avv. \* già assisteva in varie vicende giudiziarie;
- che il detto sig. \* aveva dichiarato di assumersi in proprio ogni onere di carattere economico conseguente alla detta azione giudiziaria;
- che la sig.ra \* nulla aveva contestato all'atto della consegna dell'assegno circolare di lire 9.000.000;
- che, qualche giorno dopo, la stessa aveva telefonato per chiedere il dettaglio dei conteggi, che gli fu consegnato di lì a poco;
- che solo diverso tempo dopo aveva appreso che la sig.ra \*, su probabile "suggerimento" del convivente, aveva presentato un esposto al Consiglio dell'Ordine.

Aggiungeva infine l'incolpato che esisteva una autorizzazione "a monte" della sig.ra \* a potere trattenere le somme che si sarebbero ricavate dalla causa contro la sig.ra \*; e tale autorizzazione, a maggior ragione, doveva valere per le spese legali che l'avv. \* aveva interamente anticipato per la causa.

Con delibera in data 19 luglio 2004 il Consiglio fissava l'udienza dibattimentale del 24 novembre 2004, poi rinviata al 19 gennaio 2005, a seguito di istanza di rinvio, per impedimento, presentata dall'avv. \*.

All'udienza del 19 gennaio 2005, presenti l'avv. \* e il suo difensore avv. \*, veniva espletata istruttoria dibattimentale, e il Consiglio emetteva dispositivo della decisione, del quale veniva data data lettura all'incolpato e al difensore.

#### Motivi della decisione

Ritiene il Consiglio che sussista la responsabilità dell'avv. \* in ordine alla incolpazione contestatagli. Non sussistono dubbi sul fatto che l'avv. \* abbia trattenuto la somma di lire 2.116.615 su quanto era stato liquidato nella sentenza del Tribunale di Bologna a favore della sua cliente sig.ra \*, per saldo capitale e interessi maturati. La circostanza è ammessa dallo stesso incolpato ed appare documentalmente provata.

E' altrettanto certo, sul piano deontologico, il principio secondo cui l'avvocato possa trattenere le somme liquidate nella sentenza a favore del suo cliente, e a carico della controparte, quando non le abbia già ricevute dalla parte assistita, ma che il legale non possa trattenere per sè, a titolo di onorari, somme ricevute per conto della persona assistita, qualora non sussista il consenso da parte della stessa.

Date queste premesse, la valutazione da operare ai fini della decisione è quella di accertare se fosse intervenuto consenso, da parte della sig.ra \*, a che l'avv. \* trattenesse, a saldo delle sue spese legali, parte della somma che aveva ricevuto dalla controparte per il pagamento di quanto alla stessa dovuto, sulla base della sentenza. E' quanto ha sostenuto l'avv. \* nella memoria depositata il 29 settembre 2003, ed è quanto lo stesso ha ribadito nella deposizione resa alla udienza dibattimentale.

Tale assunto è stato tuttavia smentito dalla esponente sig.ra \*, sia nella deposizione resa in fase istruttoria, sia nella dichiarazione effettuata in sede dibattimentale. In particolare, la sig.ra ha affermato al dibattimento: *"Quando l'avv. \* mi convocò allo studio e mi consegnò l'assegno circolare di lire 9.000.000, io contestai subito che la somma a me spettante era di oltre 11.000.000 di lire"*.

Nessuna particolare valenza probatoria possono acquisire, sul punto, a giudizio del Collegio, le deposizioni rese dai due testimoni indicati dalla difesa dell'incolpato. L'avv. \*, infatti, ha riferito di una telefo-

nata della sig.ra \*, da lei ricevuta, nella quale la predetta le disse che *"intendeva ottenere quanto di sua spettanza liquidato nella sentenza, detratto quanto di spettanza dell'avv. \*"*. Questa frase sembra, anzi, avvalorare la opposta tesi dell'esponente.

Maggiore attenzione deve essere prestata alla deposizione dell'altro testimone, avv. \*, con specifico riferimento alla dichiarazione che lo stesso afferma avere direttamente udito, come resa dalla sig.ra \*, manifestante la volontà della stessa di non volere percepire alcuna somma di quanto avesse potuto ottenere all'esito della causa, in quanto tutto quello che si sarebbe ottenuto in sede giudiziale avrebbe dovuto essere utilizzato per saldare i debiti del sig.\* nei confronti dello studio \*, per le varie cause che erano pendenti. Reputa il Collegio che tale riferimento testimoniale non possa acquisire valenza probatoria, in quanto la stessa condotta tenuta dall'incolpato, che ebbe a versare alla sig.ra \* la somma di lire 9.000.000, pare contrastare in modo assoluto con tale asserita volontà della cliente.

Se, quindi, un tale intendimento possa essere stato dalla stessa manifestato, lo stesso deve farsi risalire al momento dell'inizio della azione giudiziaria. La successiva condotta della sig.ra \* è rivelatrice di una diversa ed opposta volontà; quella di ottenere il versamento a suo favore di quanto si sarebbe ottenuto all'esito della azione giudiziaria.

Tanto sottolineato, sussiste agli atti elemento di carattere documentale, che, a giudizio del Collegio, conforta la tesi secondo cui la decisione di trattenere una parte della somma spettante alla sig.ra \* deve essere riferita ad autonoma ed esclusiva volontà del legale. Ci si riferisce alla fattura n. \* emessa in data 1° marzo 1999 dall'avv. \*, per un importo complessivo di sua spettanza di lire 9.516.920. L'importo della fattura rappresenta riscontro documentale del fatto che l'avv. \* avesse di sua iniziativa (l'incontro con la cliente è avvenuto il successivo 9 marzo 1999), trattenuto la somma di lire 2.116.615 su quanto di spettanza della sig.ra \*, alla quale fu consegnato l'assegno circolare di lire 9.000.000, rispetto alla somma di lire 11.116.615 che alla stessa spettava, per capitale e interessi maturati, secondo il conteggio del 10 marzo 1999, pure prodotto agli atti.

Non vi è dubbio pertanto che la decisione di trattenere per sé parte della somma di spettanza della cliente non sia stata concordata nell'incontro del 9 marzo 1999, ma sia stata assunta autonomamente, in precedenza, dall'avv. \*. Dal che è ragionevole e doveroso dedurre che corrisponde a verità e fondatezza quanto asserito dalla esponente, di non avere cioè concesso alcuna autorizzazione e benestare a che una parte della somma alla stessa spettante fosse trattenuta dall'avvocato a fronte di una parte dei suoi compensi professionali.

Resta dunque accertata e provata la violazione deontologica commessa dall'avv. \*. Per quanto riguarda il trattamento punitivo, ritiene il Consiglio che, tenuto conto degli elementi soggettivi ed oggettivi emersi nella vicenda, sia adeguata la sanzione minima dell'avvertimento.

Si sottolinea in particolare come l'avv. \* non abbia mai subito altri esposti o procedimenti disciplinari, e tenuto conto, sul piano oggettivo, della modesta entità dell'importo dallo stesso trattenuto, a fronte, a quanto lo stesso ha sempre affermato, di suoi compensi professionali.

P.Q.M.

il Collegio, visto l'art. 40 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933 e successive modificazioni,

dichiara

l'avv. \* responsabile dell'addebito di cui al capo di incolpazione, e

applica

la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Dispone formarsi autonomo fascicolo, contenente la copia dell'esposto e della documentazione allegata, da ritenersi quale "ricorso in prevenzione".

Così deciso in Bologna, 19 gennaio 2005 - 23 marzo 2005.

**La decisione del Consiglio dell'Ordine è stata confermata dal Consiglio Nazionale Forense con decisione in data 23 febbraio 2006 - 15 dicembre 2006.**

. . .

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA  
Presidente avv. Lucio Strazziari, relatore avv. Tiziana Zambelli

***Viola i doveri di dignità e decoro il legale che predisponga e distribuisca ad un numero illimitato ed indiscriminato di persone, mediante introduzione nelle cassette postali degli edifici, volantini con l'offerta da parte di una agenzia di infortunistica di consulenza legale che, come specificamente indicato, sarebbe stata svolta dal proprio studio legale, la cui sede veniva indicata presso lo stesso recapito della agenzia di infortunistica.***

***Sanzione adeguata, tenuto conto della giovane età dell'incolpato, è l'avvertimento.***

. . .

## DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. \* nei confronti dell'avv. \*, incolpato dei seguenti addebiti:

*"Avere violato i doveri di dignità e decoro della classe forense, per avere distribuito mediante l'introduzione nelle cassette postali degli edifici, volantini che offrivano, da parte della Infortunistica \*, consulenza legale che, come specificamente indicato, sarebbe stata svolta dallo "Studio Legale \*", la cui sede risultava presso il recapito della stessa Infortunistica \*, in Bologna, via \*.*

*In Bologna, fino al 23 settembre 2004"*

## Fatto e svolgimento del processo

In data 29 marzo 2004 perveniva a questo Consiglio una segnalazione dalla quale si apprendeva che erano stati distribuiti nella città di Bologna, mediante l'introduzione nelle cassette postali di vari edifici, volantini che offrivano, da parte della Infortunistica \*, consulenza legale, che, come specificamente indicato, sarebbe stata svolta dallo "Studio Legale \*", la cui sede risultava presso il recapito della stessa Infortunistica \*, in Bologna, via \*.

Il Consiglio, verificato dalla visura camerale che il titolare della suddetta Agenzia Infortunistica era il dott. \*, ed accertato altresì che lo stesso era iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di \*, con autorizzazione al patrocinio a fare data dal 7 gennaio 2002, deliberava l'apertura delle indagini preliminari, ritenendo la propria competenza in ragione del luogo ove i fatti si erano realizzati.

Il Consigliere relatore avv. Tiziana Zambelli invitava il dott. \* a presentarsi nella sede del Consiglio per essere sentito in ordine agli episodi di cui sopra. Il dott. \* negava, in tale sede, qualsiasi responsabilità relativamente alla condotta contestata, pur dichiarando di essere a conoscenza della situazione, avendo visto i volantini presso l'abitazione dei proprio genitori in un periodo che collocava verso la fine del mese di marzo o inizio del mese di aprile 2004. Riferiva tuttavia che si era trattato di un'iniziativa esclusiva dei propri genitori, i quali svolgevano attività lavorativa presso l'Infortunistica \* con mansioni di carattere amministrativo. Il Consigliere relatore procedeva altresì ad interrogare la madre del dott. \*, sig.ra \*, la quale confermava sostanzialmente le dichiarazioni del figlio.

Con provvedimento in data 17 novembre 2004 il Consiglio deliberava l'apertura del procedimento disciplinare a carico del dott. \*, formulando l'incolpazione sopra riportata. Successivamente, con raccomandata 27 gennaio 2005, il Consiglio invitava il dott. \* a depositare eventuale memoria difensiva, con richieste istruttorie.

In data 23 febbraio 2005 il dott. \* depositava presso la sede del Consiglio memoria con la quale ribadiva le circostanze già esposte nell'interrogatorio del 12 ottobre 2004, e chiedeva, in via istruttoria, l'ammissione come teste della madre, sig.ra \*.

Con delibera 12 marzo 2005 il Consiglio fissava per lo svolgimento del procedimento disciplinare l'udienza del 20 aprile 2005. La citazione veniva ritualmente notificata al dott. \* ed al Pubblico Ministero.

L'incolpato, a mezzo del difensore avv. \* del foro di Bologna, nominato con atto 4 aprile 2005, depositava un'ulteriore memoria difensiva nella quale ribadiva la tesi già esposta, e richiedeva l'esame di altri due testimoni: il sig. \*, padre dell'incolpato, e la sig.ra \*, fidanzata dell'incolpato.

Nella seduta dibattimentale compariva personalmente il dott. \*, assistito dall'avv. \*. Non era presente invece il Pubblico Ministero. Dopo la relazione del Consigliere relatore, venivano escussi i tre testimoni.

In particolare, la madre dell'incolpato, sig.ra \*, dichiarava di avere assunto personalmente l'iniziativa pubblicitaria per aiutare il figlio nell'avvio della sua attività. Non era tuttavia in grado di riferire circostanze e modalità della predisposizione dei detti volantini, la ditta incaricata, l'importo corrisposto, ecc. La sig.ra \* precisava altresì di avere prestato attività lavorativa con mansioni di segreteria presso l'Agenzia Infortunistica del figlio all'epoca dei fatti contestati e che i volantini furono consegnati proprio in tale sede.

Il sig. \* dichiarava di essersi occupato personalmente della distribuzione dei volantini nelle cassette della posta, aggiungendo che il figlio venne a conoscenza dell'iniziativa solo allorchè vide i volantini in ufficio.

Infine, la sig.ra \* dichiarava che il fidanzato dott. \* nulla sapeva dell'iniziativa dei genitori e che si arrabbiò quando ne venne a conoscenza.

Il Collegio concedeva poi la parola all'incolpato il quale confermava le dichiarazioni già rese al Consigliere relatore in fase di indagini. Dichiarata chiusa la istruttoria dibattimentale, veniva concessa la parola al difensore, il quale concludeva chiedendo il proscioglimento dell'incolpato.

## Motivi della decisione

La ricostruzione dell'episodio, quale emerge a seguito della istruttoria dibattimentale espletata, consente di acquisire certezza circa la consapevolezza che il dott. \* ha avuto in ordine alla stampa e alla distribuzione dei volantini in oggetto.

Pur nel tentativo, da parte dei genitori dell'incolpato, di assumersi tutta la responsabilità e di mi-

nimizzare il fatto (cfr. testimonianza della sig.a \*: "...distribuii insieme a mio marito non più di 200 ... nella zona circostante la sede dell'Infortunistica...") risulta chiaramente la consapevolezza dell'incolpato. Basti pensare che i genitori del dott. \* hanno concordemente dichiarato che all'epoca dei fatti prestavano attività lavorativa presso l'Agenzia Infortunistica e che i volantini vennero consegnati in tale sede, comune allo studio legale del dott. \*.

Tanto accertato, si deve osservare come, pur essendo stato eliminato il divieto assoluto di pubblicità, l'avvocato debba comunque ispirarsi sempre a criteri di equilibrio e misura, e realizzare la pubblicità osservando scrupolosamente il principio di correttezza e veridicità, nel rispetto delle regole di decoro e dignità, alla quale deve sempre attenersi in ogni sua attività.

Poichè la violazione di tali principi di carattere generale costituisce violazione disciplinare, è da ritenersi disciplinarmente rilevante la condotta tenuta dal dott. \*, consistita nella avvenuta predisposizione e successiva distribuzione, ad un numero illimitato ed indiscriminato di persone, degli stampati contenenti il messaggio pubblicitario.

La giovane età dell'incolpato e la non grave rilevanza dell'illecito disciplinare giustificano la applicazione della sanzione dell'avvertimento.

P.Q.M.

il Collegio, visto l'art. 40 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933 e successive modificazioni,

dichiara

il dott. \* responsabile dell'addebito di cui al capo di incolpazione, e

applica

la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Così deciso in Bologna, 20 aprile 2005 - 31 gennaio 2007.

***La decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna non è stata impugnata.***



## 41° CAMPIONATO ITALIANO AVVOCATI E MAGISTRATI SCIATORI

AVV. GIOVANNI CERRI

A Piancavallo nella prima decade di marzo è andata in scena la 41° edizione dei campionati organizzati dall'ordine forense di Pordenone. Le aspettative per quanto attiene alla materia prima, la neve, non erano male. Giove pluvio, però, ci ha messo lo zampino.

Giù acqua a catinelle sulla pista splendidamente preparata per lo slalom speciale.

La fede e lo spirito, accompagnati dall'abnegazione dei maestri e dei tecnici degli impianti, hanno comunque consentito l'effettuazione della gara.

Chiaro che alla sera, nel convivio, nel solco della tradizione friulana, brindisi e calici hanno allontanato la ruggine che l'acqua poteva aver provocato.

Il giorno 9 marzo tutta un'altra musica: condizioni meteo ottimali e pista perfetta, almeno nelle prime ore della giornata.

Così circa un centinaio di donne e uomini con la toga hanno gareggiato sulla bellissima pista Sauc. Clima festoso e grande coinvolgimento, agonismo non certo in secondo piano, il tutto scandito dallo speaker ufficiale, il sempreverde De Cet. Si è tenuta anche la gara di fondo nel pomeriggio, un poco in alto e su tracciato ridotto, considerato che il giorno prima la pioggia aveva rovinato la pista vocata per la gara. Intrigante lo slalom parallelo a squadre del sabato, sempre sulla Sauc, che ha

visto un'inaspettata partecipazione di atleti. Sabato pomeriggio in libertà e via alle visite per cantine con mirati approvvigionamenti.

Non è mancato il convegno di respiro internazionale sulla disciplina dello sci che ha portato sul palco degli oratori anche politici della Regione che hanno illustrato il quadro normativo di riferimento e le ipotesi di programma, particolarmente per quanto attiene l'assicurazione infortuni e RG, magari da rendere obbligatoria, con una maggiorazione modestissima sul prezzo dell'abbonamento per gli impianti considerato che, purtroppo, statistiche alla mano, nella quasi totalità dei casi gli autori di scorrettezze restano non identificati. La sparuta compagine bolognese, ancora orfana del superlativo fondista Pierluigi Papa, si è ben difesa individualmente mentre a livello di squadra il bottino non è stato esaltante anche se il settimo piazzamento non è da disprezzare. A livello individuale spiccano i piazzamenti dell'inossidabile Carlo Gandolfi Colleoni, 3° nella categoria Master B6; il 3° posto di categoria (33 assoluto) per Giovanni Cerri (Master A5). Dalle donne, poi, le migliori soddisfazioni: la sempre presente Maddalena Casadio, con tempi di tutto rispetto, ha riportato la piazza d'onore di categoria tanto nello slalom speciale quanto nel gigante. Salutiamo poi con vivo piacere il quarto posto della bo-

lognese Maddalena Mattioli nella categoria Master C1. Per la cronaca la classifica per ordini vede rispettivamente al primo posto Verona e, come detto, Bologna al settimo posto.

Un particolare ringraziamento all'Ordine di Pordenone ed in primis all'avv. Ferrando Ferro, presidente del comitato organizzatore, per la calorosa accoglienza e la squisita ospitalità culminata nella serata di gala presso la scuola alberghiera di Aviano, dove cuochi e sommelier hanno davvero dato il massimo.

Ancora il rammarico di una partecipazione in tono minore del foro bolognese ma con la speranza che nell'edizione del prossimo anno, già programmata per fine gennaio/inizi febbraio, lo spirito di squadra potrà prevalere e cementare una forte partecipazione.

L'onore e l'onere dell'organizzazione della 42<sup>a</sup> edizione peserà sull'ordine di Verona che con tanti campioni saprà senz'altro farsi valere.



# FUORI TOGA: AVVOCATI IN BICICLETTA

AVV. MANLIO D'AMICO



**Domenica 23 Settembre 2007** la Fondazione Forense Bolognese, guidata dall'ammiraglia dal direttore avv. Sandro Callegaro, e la squadra dello IUS degli avvocati ciclisti di Bologna capitanata dall'avv. Manlio D'Amico, hanno organizzato una splendida giornata all'insegna dello sport e dell'amicizia. L'allegre comitiva, composta da numerosi colleghi e colleghe del Foro Bolognese, ha percorso la Fondovalle del Savena fino a

Monzuno: una bella pedalata di 30 Km! All'arrivo lo chef Luca ha preparato un gustoso pranzo per allietare la fatica degli sportivi al Golf Club Molino del Pero, tappa finale del percorso. Complimenti a tutti coloro che hanno aderito con tanto entusiasmo a questa simpatica iniziativa, divertendosi e stando in compagnia nella speranza che in ogni anno a venire (la terza do-

menica di settembre) i partecipanti siano sempre più numerosi.

Si ringrazia particolarmente la segretaria della Fondazione Forense dott. Barbara Monti, che ha contribuito con successo alla realizzazione dell'evento e partecipandovi con entusiasmo.



## NOTIZIE UTILI

Cari Colleghi,

il Consiglio, facendo seguito ad una segnalazione pervenuta in merito alla difficoltà - da parte degli avvocati - di fruizione del patrimonio librario della Biblioteca Universitaria Cicu, ha stipulato con la stessa una convenzione che oggi consente agli avvocati iscritti all'Albo di Bologna di poter avere accesso alla consultazione dei libri della biblioteca con modalità più rapide. In precedenza, il regolamento della Biblioteca Cicu equiparava gli avvocati alla generica categoria dei "terzi" ai quali non era consentito accedere direttamente alle scaffalature che contengono il panorama bibliografico completo sulle materie, e li obbligava a fare richiesta di consultazione di ogni singolo volume che via via veniva ritrovato di interesse per la ricerca in corso. Ciò di fatto impediva quanto è massimamente utile per un avvocato che si rechi alla biblioteca per consultarne la ricchissima dotazione libraria: ricercare visivamente i libri che si ritengono utili alla ricerca e collegare nella immediatezza gli elementi desunti dai vari libri consultati in base ai riferimenti bibliografici progressivamente acquisiti. A seguito della convenzione stipulata, è oggi possibile per gli avvocati ottenere permessi giornalieri per l'accesso diretto a determinati settori della biblioteca, in relazione all'area disciplinare specificamente interessata. Per fare ciò, occorre consegnare allo sportello della Biblioteca Cicu il modulo apposito ed esibire il tesserino dell'Ordine.

Con saluti cordiali

il Consigliere delegato

avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli

### SPESE DI SCRITTURAZIONE

Il Consigliere Avv. Sandro Callegaro pone all'attenzione del Consiglio, la necessità di aggiornare gli importi riguardanti il rimborso delle spese di scritturazione degli atti poiché l'ultimo aggiornamento risale al 23 marzo 1998 confermato con delibera 22 marzo 2004 e pubblicato a pagina XV del corrente Albo Avvocati.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera che, a partire dal corrente mese di ottobre il rimborso delle spese di scritturazione venga così rideterminato :

#### **Nel caso di impiego della dattilografia:**

- a) primo esemplare.....Euro 2,50 a facciata
- b) per ciascuna delle altre copie,  
  
(compreso il costo della carta e l'eventuale fotocopia) .....Euro 1,00 a facciata

delibera dell'1 Ottobre 2007

La cancelleria del Tribunale ci segnala che a volte, nei moduli F23 di registrazione a debito di sentenze del Tribunale civile, viene indicato il "codice ufficio" errato: in tali casi, il codice corretto è quello del Tribunale, e non quello dell' Agenzia delle Entrate.

Pubblichiamo di seguito il prospetto di istruzioni predisposto dal cancelliere responsabile delle sezioni civili, d.ssa Biotti, la quale è a disposizione per ogni eventuale chiarimento al riguardo.

### REGISTRAZIONE DELLE SENTENZE CON PRENOTAZIONE A DEBITO

#### CODICI PAGAMENTO SU MOD. F23:

##### DATI ANAGRAFICI

4. inserire i dati del richiedente (non del tribunale – in caso di errore si può richiedere la modifica del versamento o il rimborso)

##### DATI DEL VERSAMENTO

- 6. **ufficio: 9BX (codice per i tribunali) – RG (subcodice)**
- 7. **cod. territoriale: A944 (per Bologna)**
- 9. **causale pagamento: PA**
- 10. **anno/numero: inserire anno e numero della sentenza da registrare**

11. codici tributo	12. descrizione	13. importo
109 T	Registro	Quando l'atto risulta ritornato dalle
456 T	Bollo	Entrate verificare gli importi
964 T	T.S.	liquidati sulla sentenza

N.B.: prima di procedere al pagamento, verificare che l'imposta sia stata effettivamente prenotata a debito dall' Agenzia delle Entrate e non sottoposta a registrazione ordinaria; in caso di dubbio, rivolgersi al cancelliere dott. Biotti.



TRIBUNALE DI BOLOGNA  
cancellerie delle sezioni civili

## **ALLA C.A. DEI SIGNORI AVVOCATI**

Si invitano i Signori Avvocati che depositano in cancelleria atti con allegati documentali ad **unire alle copie offerte in scambio agli avversari anche la fotocopia della documentazione prodotta**, in modo da accelerare i tempi di effettiva conoscenza degli atti e limitare la movimentazione dei fascicoli da parte delle cancellerie.

Si ringrazia per la collaborazione.

Bologna, 16 marzo 2007

il cancelliere  
dott. Emanuela Biotti